Assemblea degli Azionisti

Siena 18 Dicembre 2017

Categoria Servizio Assemblea

Cognome	Nome	Società
BAO BEGANI BENI BERNARDI BORGHERESI BORSI BRESSANIN CASINI CASTELLINI CETOLONI CIACCI COLLIGIANI GARGANO GOBBI GRANAI GUIDOTTI GUIGGIANI IACOVONE IANNACONE MACIS MANDIROLA MARI MAZZUCA MIGLIORINI MIGLIORINI MIGLIORINI MINACCI PIERI RICCI ROSI ROSSI TOZZI VALERIANI VALLI VIERI	RAIMONDO DIMITRI SIMONE FABRIZIO MARIO SIMONE NICOLA VICTOR HUGO CINZIA FRANCESCO FLAVIO NICOLA GAETANINO SILVIA ROBERTO GIGLIOLA GUIDO LORENZO GIOVANNI SONIA DENISE MARCO FERNANDO FABIOLA LUIGI DANIELA STEFANO GIAMPIERO ANTONIO FABIO FABIO FEDERICO ANDREA GUIDO BRUNO	ALLEGATO LETT. ALLIANT. Nº 36523 DI REPERTORIO 13 A 8065 DI RIACCOLTA

Presenti 34

Categoria Staff

Cognome	Nome	Società	, 1
AGGRAVI	MARIA ELENA		(1)
ALIBRANDI	GIUSEPPE		The
ALTIERI	ALESSANDRA		1
ANDREOLI	GIORDANO		1
BARIATTI	STEFANIA		
BAROSINI	ANTONIO		
BATI	CARLOTTA		
BERTOLINO	BRUNO		
BIAGINI	ELISA		
BONACCHI	NICOLA	^	
BONFANTI	ALESSANDRO	1 //	
BONUCCI	MASSIMO	((/)	8
BOZZACCHI	MARTA	14	
BRUNI	BEATRICE		-
BRUNNO	MASSIMO		J
BUONGIORNO	GIAMPAOLO		
CARNEADE	ETTORE		
CARUSO	ENRICO		

Assemblea degli Azionisti Siena 18 Dicembre 2017

Categoria S	taff
-------------	------

Cognome	Nome	Società
CASINI	VANESSA	
CATTICH	FRANCESCO	
CENDERELLI	ELENA	
CHIAPPI	GABRIELE	
CICIRIELLO	VERONICA	
COLA	ELEONORA	
DA RIO	ANDREA MARTINO	
DAMIANI	GIOVANNI	
DICHIARO	CLAUDIO	
DRAGHI	BARBARA	
DRAGONE	ROBERTA	
FABIANO	ANSELMO	
FACCHIELLI	ANDREA	
FALCO	LUCA	
FELLINI	FRANCESCO	
FERRONI	PIER LUIGI	
FIENGO	GENNARO	
FLORIO	PIERO	
GALGANI	CHIARA	
GIUDICI	ANDREA	
GRASSIS	LUCA	
GUALTIERI		
	PIETRO	
GUARDATI	VALERIO	
ANIERI	VALENTINO	
OZZELLI	PAOLO	
-APUCCI	LUISA	
EANDRI	FABRIZIO	
OMBARDI	GIOVANNI	
ONGOBARDI	MAURIZIO	
MARCHETTI	BEATRICE	
MARTINI	GIULIA	
MARTINO	TEODORA ROSSANA	
MELE	FRANCESCO RENATO	
MIRANDOLA	ROBERTA	
MONICELLI	ENRICO	
NUCCI	ANTONIO	
PAGLIANTINI	LAURA	
PALOCCI	MARCO	
PALOMBI	MICHELA	
PAOLICCHI	MATTIA	
PASUT	CHIARA	
PIZZETTI	LETIZIA	
PIZZOLANTE	FRANCESCO	
POGGIANI	CARLOTTA	
POLLI	CATIA	
POZZI	ELISABETTA	
PRATI	MARTINA	
RAIMONDO	SONIA	
ROMEO	GIUSEPPE	
RUGGERI	MAURO	
SABA	GIULIA	
SALVADORI	PAOLO	
SALVO`	NICOLETTA	
SANDRETTI	BRUNA	
SAVARESE	LUCIA	
SCALIOTI	ROSSELLA	
SCARNATI	EMANUELE	
SERAFINI	AGNESE	
SERRA	GIANLUCA	
STALLEY	REBECCA	
ΓAURO	CARMELA	

Assemblea degli Azionisti Siena 18 Dicembre 2017

Categoria <u>Staff</u>			
Cognome	Nome	Società	
TOSELLI VISCONTI VITTO	BARBARA MARIO FEDERICO		

Categoria Ospite


Cognome	Nome	Società
BENSAIA	RAFFAELLO	
BRUNAMONTI	FABIO	
CHIULLI	FRANCESCO	
CLARICH	MARCELLO	
DI MARCELLO	FEDERICO	
DRIGO	FRANCESCO	
FRASCELLA	GAIA	
LISI	DAVIDE	
MAUGINI	GIORGIO	
MONTAGNA	CARLO	
MORANO	NORIS	
NIDO	ROBERTO	
POGLIANI	VITTORIO	
SCHLITZER	FRANCESCO	
Presenti 14	17.	






Totale Generale

130







AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Gli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (la "Banca") sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria in Siena — Viale Mazzini 23 — il 18 dicembre 2017 alle ore 9:30, in unica convocazione, per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

- 1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile: proposta di riduzione del capitale per perdite; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2. Modifiche dello Statuto sociale agli articoli 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28 e 33 e conseguente approvazione del nuovo Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- e, subordinatamente all'approvazione del predetto punto 2 in parte straordinaria,

Parte ordinaria

- Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017-2018-2019;
- 2. Determinazione del numero dei Vice Presidenti per gli esercizi 2017-2018-2019;
- 3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017-2018-2019;
- 4. Scelta, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei Vice Presidenti nel numero determinato dall'Assemblea;
- 5. Determinazione dei compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione;
- 6. Determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 7. Nomina del Presidente e degli altri membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017-2018-2019;
- 8. Determinazione dei compensi ai membri del Collegio Sindacale.

Informazioni generali

Le azioni ordinarie sono n. 1.140.290.072 e ognuna di esse attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie. Alla data del presente Avviso di Convocazione la Banca, direttamente ed indirettamente, detiene n. 36.280.748 azioni ordinarie proprie; il diritto di voto relativo a tali azioni risulta sospeso.

Si precisa che i punti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea in parte ordinaria saranno sottoposti alla trattazione e deliberazione degli Azionisti solo subordinatamente all'assunzione della delibera relativa al punto 2 dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea in parte straordinaria. Le relative deliberazioni assunte in parte ordinaria avranno efficacia solo a seguito dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione di cui al richiamato punto 2 in parte straordinaria.

Si richiama l'attenzione degli azionisti in merito a tutte le attività inerenti l'elezione dei nuovi Organi sociali, per cui si dovrà fare riferimento unicamente all'approvando Statuto in parte straordinaria.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Mer

Nel far rinvio agli artt. 15 e 24 dello Statuto sociale come modificato assumendo l'approvazione del punto 2 in parte straordinaria e allegato alla relativa relazione illustrativa (reperibile nel sito www.gruppomps.it, nella sezione Corporate Governance — Assemblee Azionisti e CdA), si evidenziano sin d'ora i seguenti punti.

Ai sensi degli artt. 15 e 24 dello Statuto (nella proposta nuova formulazione), la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società e deve risultare dalle apposite comunicazioni effettuate alla Banca dagli intermediari abilitati, che devono pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché entro il sotto indicato termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione e cioè entro il giorno **22 novembre 2017**; il deposito potrà essere effettuato anche inviando la documentazione al numero di fax +39/0577/296396 o all'indirizzo di posta elettronica certificata bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it.

Dette liste saranno rese pubbliche dalla Società entro il giorno **26 novembre 2017** mediante deposito presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel proprio sito *internet*.

Si ricorda che i soci che presentano liste di minoranza dovranno tener conto della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, in particolare per quanto riguarda il deposito di una dichiarazione attestante l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, con i soci che, anche congiuntamente, detengano una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale (nella proposta nuova formulazione) gli Amministratori durano in carica tre esercizi - e più precisamente, nel caso di specie, trattasi dell'ultima frazione dell'esercizio 2017, non ancora concluso, e gli interi esercizi 2018 e 2019 - e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili per massimo due mandati consecutivi successivi al primo, e sono eletti con il sistema del voto di lista, come di seguito riportato. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo. In ciascuna lista almeno due candidati – ovvero l'unico candidato o comunque almeno un terzo dei candidati presenti nel caso di liste con un numero superiore a sei (6) -, specificamente indicati, dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci a norma di legge e gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina delle società quotate. Nel caso in cui a tale quota non corrisponda un numero intero, quest'ultimo è arrotondato per eccesso. Le liste dovranno contenere candidati di genere diverso nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Le liste medesime non potranno contenere nominativi di soggetti che, alla data dell'Assemblea di rinnovo degli Organi, abbiano compiuto il 75° anno di età, avuto riguardo anche alle limitazioni di età previste per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione (età non superiore ad anni 70, al momento della nomina) e per la carica di Amministratore Delegato (età non superiore ad anni 67, al momento della nomina), ai sensi delle norme statutarie.

Per quanto attiene alla nomina del Consiglio di Amministrazione, unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno depositarsi presso la sede della Società: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, compresa la non sussistenza di situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 36 "Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari" del D.L. n. 201/2011-Legge n. 214/2011, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare; (ii) le dichiarazioni dei candidati indicati nella lista come indipendenti attestanti l'esistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci a norma di legge e gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina delle società quotate; (iii) il curriculum

vitae (sia in lingua italiana che inglese) riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; in particolare i candidati dovranno dichiarare di non ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'Autorità di Vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia; (iv) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta mediante certificazione attestante la titolarità della quota minima suddetta, determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate; e (v) la dichiarazione sulla privacy (c.d. privacy statement) sottoscritta secondo il modello messo a disposizione.

In conformità a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza per le banche (Circ. n. 285 del 17 dicembre 2013) in materia di composizione degli organi collegiali, il Consiglio di Amministrazione provvederà a portare a conoscenza dei soci, tramite apposito documento pubblicato sul sito *internet* della Banca e depositato presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, le valutazioni in merito alla propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale in relazione agli obiettivi indicati nelle suddette Disposizioni e il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati ritenuto opportuno a questi fini, in tempo utile affinché la scelta dei candidati possa tener conto delle professionalità e dei requisiti richiesti.

Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale (nella proposta nuova formulazione) il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti; i Sindaci durano in carica tre esercizi - e più precisamente, nel caso di specie, trattasi dell'ultima frazione dell'esercizio 2017, non ancora concluso, e gli interi esercizi 2018 e 2019 - e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; possono essere riconfermati. La loro nomina avverrà sulla base di liste presentate dai soci, composte da due sezioni, una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti, i cui candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed in numero non superiore a quello dei membri da eleggere. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, nella sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo, candidati di genere diverso nelle prime due posizioni della lista, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora la sezione dei Sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.

Per quanto attiene alla nomina del Collegio Sindacale, unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno depositarsi presso la sede della Società: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, compresa la non sussistenza di situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 36 "Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari" del D.L. n. 201/2011-Legge n. 214/2011 (quest'ultimo solo per i candidati alla carica di Sindaco effettivo) e compreso il limite al cumulo degli incarichi stabilito dalla normativa vigente, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare; (ii) il curriculum vitae (sia in lingua italiana che inglese) riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. In particolare i candidati dovranno dichiarare di non ricoprire cariche in altre banche diverse da quelle facenti parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena e da quelle nelle quali si configura una situazione di controllo congiunto; e (iv) la dichiarazione sulla privacy (c.d. privacy statement) sottoscritta secondo il modello messo a disposizione.

de

Inoltre, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, la lista dovrà essere corredata anche da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non potranno essere votate.

Partecipazione all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, effettuata alla Banca da un intermediario abilitato, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7 dicembre 2017, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea: pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Sarà possibile per i titolari di azioni depositate presso la Banca e abilitati all'Area Clienti *Internet Banking* effettuare anche tramite tale applicativo la richiesta di partecipazione in Assemblea, secondo le modalità ed i tempi tecnici indicati a mezzo lo stesso applicativo.

La partecipazione degli Azionisti in Assemblea è regolata dalle norme di legge, regolamentari e statutarie in materia.

Procedura per l'esercizio del voto per delega

Colui al quale spetta il diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea nei modi di legge, utilizzando la formula di delega eventualmente inserita in calce alla copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario o, in ogni caso, compilando il modulo di delega disponibile sul sito *internet* www.gruppomps.it (nella sezione *Corporate Governance – Assemblee Azionisti e CdA*).

La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, così come modificato dall'art. 18 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

Il rappresentante – attestando sotto la propria responsabilità l'identità del delegante e la conformità della copia della delega all'originale della stessa – può consegnare, in luogo dell'originale, una copia della delega all'atto del ricevimento pre-assembleare; tale copia può essere anche trasmessa, anticipatamente alla data dell'Assemblea, alternativamente in formato elettronico tramite il sito www.gruppomps.it (nella sezione Corporate Governance - Assemblee Azionisti e CdA), o tramite l'accesso all'Area Clienti Internet Banking per possessori di tale applicativo 0 all'indirizzo posta elettronica certificata di bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it o mediante invio numero +39/0577/296396.

Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

Rappresentante Designato dall'Emittente

Per l'Assemblea di cui al presente Avviso di Convocazione, la Banca ha designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche (il "TUF"), la società Computershare S.p.A. (di seguito il "Rappresentante Designato") quale soggetto a cui l'avente diritto di voto, legittimato nelle forme di legge, può gratuitamente conferire delega con istruzioni di voto, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 135-undecies del TUF. La delega al Rappresentante Designato ha

effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano impartite istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle materie all'ordine del giorno.

La delega al Rappresentante Designato è conferita mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo con le istruzioni di voto disponibile sul sito *internet* <u>www.gruppomps.it</u> (nella sezione *Corporate Governance – Assemblee Azionisti e CdA*) oppure richiesto agli indirizzi di seguito riportati.

I moduli per il rilascio della delega e delle istruzioni di voto, debitamente compilati e firmati in originale, dovranno pervenire per posta al Rappresentante Designato – unitamente a copia di un documento di identità valido – entro le ore 24:00 del giorno 14 dicembre 2017, all'indirizzo di Via Monte Giberto 33, 00138, Roma. Copia della delega con istruzioni di voto, accompagnata da una dichiarazione che ne attesti la conformità con l'originale, potrà eventualmente essere anticipata al Rappresentante Designato, entro il medesimo termine, per posta elettronica all'indirizzo <u>ufficioroma@pecserviziotitoli.it</u> o via fax al numero +39/06/45417450. Entro lo stesso termine, delega e istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso di Convocazione, il Rappresentante Designato metterà a disposizione per informazioni e chiarimenti il numero telefonico +39/06/45417413 e la casella *email* <u>ufficioroma@pecserviziotitoli.it</u>. La comunicazione effettuata alla Banca dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato; in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di ogni effetto.

Diritto di porre domande

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande solo sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea – improrogabilmente entro il giorno 15 dicembre 2017 compreso, – trasmettendole, unitamente alla comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato, al numero di fax +39/0577/296396 o all'indirizzo di posta elettronica certificata bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it. Alle domande sarà data risposta al più tardi durante la stessa Assemblea, anche mediante messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto delle relative risposte in formato cartaceo. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente Avviso di Convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

La domanda – unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione e copia di un documento di identità (per le persone fisiche) oppure della documentazione attestante i relativi poteri (per le persone giuridiche) – dovrà essere presentata per iscritto e consegnata presso la sede sociale oppure inviata per posta raccomandata a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Area Legale e Societario, Piazza Salimbeni 3, 53100, Siena (Italia) o tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it.

La titolarità della quota minima di capitale sociale sopra indicata è attestata da parte di un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, attestanti il possesso di almeno un quarantesimo del capitale sociale e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile.

Jan 1

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'Avviso di Convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità di legge, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

I soci che richiedono l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno; detta relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della relativa richiesta, come sopra indicato. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni dell'organo di amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione con le modalità di legge.

Voto per corrispondenza o con mezzi elettronici

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Documentazione

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno sarà depositata nei termini di legge presso la sede sociale (in Siena, Piazza Salimbeni 3) e presso la società di gestione del mercato (Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari 6) a disposizione degli Azionisti che avranno facoltà di ottenerne copia. Detta documentazione (unitamente al presente Avviso di Convocazione) sarà altresì messa a disposizione sul sito *internet* www.gruppomps.it, nella sezione Corporate Governance — Assemblee Azionisti e CdA, unitamente ai moduli che gli Azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega ordinaria o al Rappresentante Designato, come sopra indicato. Nel medesimo sito *internet* sono inoltre disponibili una Guida per l'Azionista, che riepiloga le norme che regolano la partecipazione in Assemblea, nonché le informazioni sull'ammontare del capitale sociale, con l'indicazione del numero di azioni in cui è suddiviso.

I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario d'inizio dell'Assemblea, in modo da agevolare le operazioni di ammissione e consentire la puntuale apertura dei lavori.

Eventuali ulteriori informazioni riguardanti le modalità di partecipazione all'Assemblea possono essere richieste ai seguenti numeri telefonici: +39/0577/296863 - +39/0577/296376 - +39/0577/293360 - +39/0577/293135.

Siena, 7 novembre 2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Alessandro Falciai



Orientamenti

del Consiglio di Amministrazione

di Banca Monte dei Paschi di Siena

agli Azionisti sulla dimensione e composizione

del nuovo Consiglio di Amministrazione

7 novembre 2017

All

Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di BMPS agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS" o la "Banca"), in linea con le Disposizioni di Banca d'Italia (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV — Composizione e nomina degli organi sociali della Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013) e nel rispetto di quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle società quotate (art.1.C.1, lett. h), tenuto conto che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017 scade il proprio mandato, avendo:

- sentito il Comitato Nomine;
- tenuto conto degli esiti positivi dell'autovalutazione ("Board Review") riferita all'esercizio 2017;
- tenuto conto del Focus dell'attività del prossimo Consiglio di Amministrazione il cui mandato sarà rilevante e di fondamentale importanza per la vita della Banca: il Consiglio dovrà condurre l'istituto secondo le linee guida concordate con la Commissione Europea e gli altri organi di vigilanza al fine di dare esecuzione al piano industriale e al rilancio della Banca volti alla verifica di un percorso di ridefinizione strategica ed operativa che preveda l'uscita del Governo italiano dall'azionariato secondo i tempi previsti dal piano industriale sopra richiamato;

in vista del rinnovo del Consiglio stesso fornisce agli Azionisti i propri orientamenti per ciò che riguarda:

- la dimensione del nuovo Consiglio di Amministrazione;
- la composizione, riferita alle figure manageriali e professionali la cui presenza nel nuovo Consiglio di Amministrazione è ritenuta opportuna.

Dimensione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di BMPS ritiene:

appropriato l'attuale numero di 13 Amministratori – compreso tra il minimo (9) ed il massimo (17) previsti dal vigente statuto della Banca – per assicurare un adeguato bilanciamento delle competenze e delle esperienze richieste dalla complessità del business della Banca e del Gruppo BMPS; considerando inoltre che una dimensione di 13 Amministratori permetterebbe la presenza nell'ambito del Consiglio di un

- numero di indipendenti adeguato ad assicurare una corretta composizione dei Comitati;
- adeguato il rapporto attualmente in essere tra Amministratori Esecutivi (1) e Amministratori non-Esecutivi (12) e Indipendenti (8), in quanto idoneo ad assicurare un efficace funzionamento del Consiglio di Amministrazione stesso.

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di BMPS – nell'auspicare che il rinnovo del Consiglio venga attuato per garantire stabilità ed efficacia d'azione nella gestione della Banca in relazione agli obiettivi su indicati – fa presente che lo stesso dovrebbe comprendere al suo interno una prevalenza di figure manageriali con capacità di visione strategica, esperienza internazionale, di innovazione anche in ambito digitale, oltre ad un giusto equilibrio di genere; le caratteristiche personali e professionali ritenute opportune per i diversi ruoli sono le seguenti:

Il Presidente dovrebbe:

- essere una figura dotata di autorevolezza e prestigio personale tale da assicurare nel corso del mandato una gestione corretta e trasparente del funzionamento del Consiglio di Amministrazione e da rappresentare una figura di garanzia per tutti gli Azionisti;
- possedere caratteristiche personali tali da consentire di creare un forte spirito di squadra e un forte senso di coesione tra i componenti del Consiglio;
- disporre di un'adeguata preparazione in materia di governo societario, avendo maturato precedenti e significative esperienze nell'ambito e preferibilmente alla guida di consigli di amministrazione di società quotate di complessità e dimensione paragonabili a quelle di BMPS, ed avendo mostrato nell'espletamento di tali incarichi una spiccata sensibilità verso i temi della *governance* e della sostenibilità;
- possedere esperienza e consuetudine a gestire nell'ambito del Consiglio di Amministrazione tematiche di rilevanza strategica, oltre che specifiche di business;
- possedere competenze in campo economico-finanziario e giuridico, e possibilmente conoscenze tecniche di base nel settore bancario;
- avere maturato esperienza in ambito internazionale, accompagnata da un'adeguata conoscenza di lingue straniere, in particolar modo di quella inglese

L'Amministratore Delegato dovrebbe:

avere una profonda conoscenza del settore delle istituzioni finanziarie e della sua

MA

- evoluzione;
- disporre di significative competenze tecniche in ambito economico-finanziario e per ciò che riguarda i servizi bancari e finanziari;
- avere maturato esperienze professionali significative e di successo al vertice di istituzioni bancarie o finanziarie quotate di complessità e dimensione paragonabili a quelle di BMPS;
- possedere una riconosciuta visione strategica;
- essere dotato di autorevolezza, di riconosciuta leadership e di uno stile di gestione orientato a creare spirito di team tra i collaboratori;
- avere un'ottima conoscenza di lingue straniere, in particolar modo di quella inglese.

<u>Gli altri Amministratori</u> dovrebbero essere tutti non-Esecutivi, in possesso dei requisiti di onorabilità e in larga maggioranza di indipendenza stabiliti dalla legge, dal Codice di Autodisciplina e dalle disposizioni in materia di Vigilanza Bancaria, ed inoltre:

- a) essere rappresentati da figure con profilo manageriale e/o professionale e/o
 accademici e/o istituzionali che portino un insieme di competenze ed esperienze
 tra loro diverse e complementari contribuendo in tal modo all'adeguatezza
 complessiva del Consiglio di Amministrazione, tenendo inoltre anche conto dei
 benefici che possono derivare dalla presenza in Consiglio di diversi generi, fasce
 d'età e anzianità di carica, in possesso di comprovata esperienza di ristrutturazione
 e sviluppo;
- b) possedere, unitamente a visione strategica, esperienze tali da consentire un'efficace partecipazione sia ai lavori del Consiglio di Amministrazione che dei vari Comitati istituiti al suo interno. Sono a tal fine ritenute maggiormente rilevanti le competenze maturate negli ambiti bancario, economico-finanziario, amministrativo, del diritto, della regolamentazione finanziaria, della corporate governance, del risk management, dell'innovazione tecnologica-digitale;
- c) avere maturato esperienza in ambito internazionale, accompagnata da un'adeguata conoscenza di lingue straniere, in particolar modo di quella inglese;
- d) possedere un'adeguata *seniority*, intesa come comprovata esperienza in contesti organizzativi complessi in ambito aziendale e/o professionale e/o accademico e/o istituzionale;
- e) avere maturato esperienze nell'ambito di consigli di amministrazione di società, preferibilmente quotate, di significative dimensioni e complessità;
- f) possedere o essere in grado di acquisire, attraverso opportune attività di induction,

le conoscenze tecniche necessarie a comprendere l'attività di un ente creditizio e i rischi a cui è sottoposto per esercitare adeguatamente la funzione di stimolo e controllo propria del ruolo;

g) dimostrare intelligenza sociale e capacità relazionale a tutti i livelli. Inoltre:

i profili manageriali dovrebbero:

- avere maturato esperienze in posizioni di significativa responsabilità gestionale nell'ambito di istituzioni finanziarie o di gruppi industriali di dimensioni e complessità paragonabili a quelle di BMPS o della grande distribuzione internazionale o della gestione di piattaforme tecnologiche con focus sulle tematiche relative alla digitalizzazione delle tecniche di vendita;
- possedere capacità di *business judgement* e un elevato orientamento alla strategia e ai risultati;

i profili professionali dovrebbero:

- avere maturato esperienze significative nell'ambito di rilevanti studi professionali o società di consulenza;
- avere svolto la loro attività professionale con particolare attinenza al settore delle istituzioni bancarie e finanziarie.

i profili accademici o istituzionali dovrebbero:

possedere competenze direttamente riferibili al settore delle istituzioni bancarie e finanziarie o alle problematiche ad esso attinenti.

Tutti i candidati Amministratori nell'accettare la propria candidatura – oltre a soddisfare in ogni caso i requisiti di onorabilità ed indipendenza e i criteri di esperienza richiesti – dovrebbero attentamente valutare la disponibilità di tempo sufficiente da dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti, tenendo conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società, sia dell'impegno loro richiesto da ulteriori attività lavorative e professionali svolte e da eventuali cariche associative ricoperte, verificando inoltre che la propria situazione sia allineata alle policies adottate al riguardo da BMPS.

Level



ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Siena 18 dicembre 2017

LISTE PRESENTATE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Lista n. 1, presentata dal MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE:

- 1. Alessandro Falciai nato a Livorno il 18.1.1961 (*);
- 2. Marco Morelli nato a Roma l'8.12.1961;
- 3. Antonino Turicchi nato a Viterbo il 13.3.1965;
- 4. Maria Elena Cappello nata a Milano il 24.7.1968 (**);
- 5. Stefania Bariatti nata a Milano il 28.10.1956 (**);
- 6. Salvatore Fernando Piazzolla nato a Milano il 5.3.1953 (*);
- 7. Nicola Maione nato a Lamezia Terme (CZ) il 9.12.1971 (**);
- 8. Roberto Lancellotti nato a Besana Brianza (MB) il 21.7.1964 (**);
- 9. **Giuseppina Capaldo** nata a Roma il 22.5.1969 (**);
- 10. Angelo Riccaboni nato a La Spezia il 24.7.1959 (**);
- 11. Michele Santoro nato a Siena il 28.3.1955 (**);
- 12. Fiorella Kostoris nata a Roma il 5.5.1945 nata a Roma il 5.5.1955 (**).

<u>Lista n. 2,</u> presentata da GENERALI INVESTMENTS EUROPE SGR S.P.A., in forza di procura speciale rilasciata da GENERTELLIFE S.P.A., ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A. e GENERALI ITALIA S.P.A.:

- 1. Marco Giorgino nato a Bari, l'11.12.1969;
- 2. Stefania Petruccioli nata a Torino il 5.7.1967;
- 3. Giorgio Valerio nato a Milano, il 13.7.1966.

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter e art. 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);

(**) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter e art. 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Codice di Autodisciplina per le società quotate.

<u>A</u>

1

LISTE PRESENTATE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Lista n. 1 presentata dal MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE:

- per la carica di Sindaco effettivo:
 - ✓ Raffaella Fantini nata a Firenze il 20.2.1969;
 - ✓ Paolo Salvadori nato a Castelfiorentino (FI) il 21.7.1947;
- per la carica di Sindaco supplente:
- ✓ Carmela Regina Silvestri nata a Legnano (MI) il 2.9.1967.

<u>Lista n. 2</u> presentata da GENERALI INVESTMENTS EUROPE SGR S.P.A. in forza di procura speciale rilasciata da GENERTELLIFE S.P.A., ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A. e GENERALI ITALIA S.P.A:

- per la carica di Sindaco effettivo:
 - ✓ Elena Cenderelli nata a Carrara il 27.8.1947;
- per la carica di Sindaco supplente:
- ✓ Daniele Federico Monarca nato a Milano, il 22.4.1959

Addetti alle Emergenze	Emergenze	N. 1	W. N. 2
COORDINATORE	CIACCI FLAVIO	0577 296310	0577 296310 335 7904909
SOST. COORDINATORE GARGANO GAETANO	GARGANO GAETANO	0577 296309	ıı
SOST. COORDINATORE GEI PAOLO	GEI PAOLO	0577 296100	335 7523619
SALA REGIA AUDITORIUM	Presidio Emergenza Auditorium	0577-296235	
GUARDAROBA AUDITORIUM	Presidio Emergenza	0577-296297	

GRUPPOMONTEPASCHI NORME DI COMPORTAMENTO PER TUTTI I PRESENTI

AUDITORIUM SIENA – V.LE MAZZINI NC.23

IN CASO DI EMERGENZA

E' fatto obbligo il rispetto delle norme, al fine di tutelare la salute e la sicurezza di tutti i presenti

> COME PREVISTO DAI DISPOSTI DI LEGGE È VIETATO FUMARE IN TUTTI I LOCALI DELL'EDIFICIO

Auditorium

B

Marzo 2015

ORGANIZZAZIONE DELL'EMERGENZA

Al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone è stato predisposto un Piano di Emergenza che consiste in un sistema di procedure ed azioni intese ad affrontare e ridurre i rischi derivanti da eventi pericolosi quali: incendio, scossa sismica, incidente o malore, ecc.

Per attuare le procedure di emergenza previste nel piano è stata predisposta un'apposita struttura organizzativa formata da persone addette alla gestione delle emergenze i cui nomi e numeri telefonici sono riportati negli appositi cartelli "numeri di emergenza" affissi in vari punti dell'immobile.

Nel caso si renda necessario provvedere ad evacuare l'edificio è stato predisposto un allarme a suono continuo.

NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI

Qualsiasi persona avverta una situazione di pericolo grave ed immediato (presenza di fumo, odore di bruciato, sentore di gas, ecc.) deve contattare uno degli addetti all'emergenza.

Tutte le persone presenti all'interno della sede sono tenute a prendere cognizione dell'uscita di emergenza più vicina e del luogo sicuro di raccolta, come indicato dall'apposita segnaletica direzionale e nelle planimetrie installate nell'edificio.

L'apertura delle uscite di emergenza avviene previo sblocco dei dispositivi di apertura e premendo il maniglione antipanico.

Astenersi dall'effettuare interventi su impianti o mezzi antincendio.

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

IN CASO DI EVACUAZIONE

- allontanarsi dai locali senza creare panico seguendo il percorso di fuga indicato dall'apposita segnaletica;
- assistere le persone in difficoltà;
- defluire in modo ordinato;
- segnalare agli addetti all'emergenza sull'eventuale posizione di persone rimaste all'interno dell'immobile;
- raggiungere il "Punto di Raccolta" previsto presso l'area verde interna situata in prossimità del cancello di accesso in Via Nino Bixio n.4 e non allontanarsi in attesa delle istruzioni da parte degli addetti all'emergenza.

IN CASO DI INCENDIO

- Nel caso vi sia presenza di fumo nel percorso di fuga, camminare chinati e respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato;
- non uscire dall'aula, se i corridoi sono completamente invasi dal fumo, avendo cura di sigillare le fessure della porta con abiti bagnati ed aprire le finestre solo per il tempo necessario a segnalare ai soccorritori la propria presenza nel locale.

IN CASO DI MALORE O INCIDENTE

- Chiamare immediatamente uno degli addetti all'emergenza;
- astenersi da qualsiasi intervento diretto (non spostare l'infortunato, non dargli nulla da bere, ecc.) ed attendere l'arrivo degli addetti all'emergenza.

IN CASO DI SCOSSA SISMICA

- Mantenere la calma e non precipitarsi fuori;
- allontanarsi da finestre, porte a vetri ed armadi, perché cadendo potrebbero risultare pericolosi;
- restare nei locali riparandosi sotto una scrivania o sotto l'architrave di una porta o vicino a muri portanti;
- entrare nella stanza più vicina se si è in un corridoio o in un vano scala

Auditorium

COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA NORME DI

EMERGENZA" NEI CARTELLI "NUMERI DI NOMINATIVI SONO INDICATI DELLE EMERGENZE I CUI SERVIZIO DI GESTIONE ED E' STATO ATTIVATO UN UN PIANO DI EMERGENZA PUNTI **AFFISSI** DELLA

STRUTTURA. L'AUDITORIUM DISPONE DI


SPINTA SUL MANIGLIONE ANTIPANICO POSTO, L'APERTURA AVVIENE CON UNA SEMPLICE AFFISSE, INDIVIDUATE QUELLA PIU' VICINA AL VS. PLANIMETRIA QUI ALLEGATA E NELLE PLANIMETRIE PUNTI DELLA STRUTTURA, COME INDICATO NELLA LE USCITE DI EMERGENZA SONO DISTRIBUITE IN VARI

NEL CASO SI RENDA NECESSARIO PROVVEDERE AD CON UN APPOSITO MESSAGGIO VOCALE EVACUARE I LOCALI L'ORDINE VERRÀ COMUNICATO

E' FATTO TASSATIVO DIVIETO DI: ODORE DI BRUCIATO, ECC.) DEVE CONTATTARE UNO PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO (PRESENZA DI FUMO, DEGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA QUALSIASI PERSONA AVVERTA UNA SITUAZIONE DI LA CONTROLLA CONTROLLA

FUMARE NELLA SALA E IN TUTTI I LOCALI A SERVIZIO DELL'AUDITORIUM;

1 - Servizio Prevenzione e Protezione







DOMANDE POSTE DAI SOCI PER ISCRITTO PRIMA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 18 DICEMBRE 2017 (IN UNICA CONVOCAZIONE) DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

(LA "BANCA" O "BMPS")

INDICE DOMANDE E RISPOSTE:

DOMANDE AZIONISTA AVV. PAOLO EMILIO FALASCHI (poste in data 5 dicembre 2017)
DOMANDE AZIONISTA AVV. PAOLO EMILIO FALASCHI (poste in data 12 dicembre 2017)
DOMANDE AZIONISTA AVV. PAOLO EMILIO FALASCHI (poste in data 14 dicembre 2017)
DOMANDE AZIONISTA AVV. PAOLO EMILIO FALASCHI (poste in data 15 dicembre 2017)
DOMANDE AZIONISTA NORBERTO SESTIGIANI (poste in data 12 dicembre 2017)
DOMANDE AZIONISTA BLUEBELL PARTNERS LIMITED (poste in data 15 dicembre 2017)

pag. 2

pag. 4

pag. 20 pag. 25

pag. 28

pag. 31

<u>A</u>



DOMANDE AZIONISTA AVV. PAOLO EMILIO FALASCHI (poste in data 5 dicembre 2017)

1) Egregio Presidente, dall'elenco dei bonifici che sono stati fatti dal Mps per il pagamento della Banca Antonveneta, sembra risultare che un bonifico per 2.5 miliardi di euro, è stato formalizzato da mps in data 30/04/2009, a favore di Abbey National Treasury Service ple Londra.

Pertanto, il sottoscritto socio e piccolo azionista chiede di sapere quale siano state le ragioni per le quali, anzichè formalizzare i bonifici, il pagamento del prezzo e accessori a favore del Banco Santander di Madrid ed a favoree di ABN AMRO BANK di Amsterdam, lo specifico bonifico di 2.5 miliardi di euro sia stato formalizzato a favore di Abbey National Treasury Service ple Londra e cioè a favore di

UNA SOCIETA' TOTALMENTE DIVERSA E DISTINTA DALLE DUE PARTI VENDITRICI.

Risposta:

A riguardo la Banca prende atto di quanto recentemente dichiarato dai pubblici ministeri in sede di Commissione Parlamentare, e in particolare dal pubblico ministero Dott. Civardi il quale, sul punto specifico ha evidenziato che: "[...] sulla questione, ricordo che all'epoca sui giornali si parlava un giorno sì e un giorno no della possibilità che ci fosse dietro la maxi-tangente, che tutti ipotizzano sempre, e così via, ma di fatto elementi specifici in tal senso non sono emersi. Questo è quello che posso dire al riguardo".

La Banca non ha e non può avere ulteriori elementi rispetto alle indagini che possono essere state effettuate dalla polizia giudiziaria sul punto".



2) in relazione e a seguito di quanto sopra il socio Falaschi, piccolo azionista, chiede di sapere se al momento di tale pagamento la Banca Mps abbia o meno provveduto a controllare e verificare quale sia stata in concreto ed in sede di distribuzione finale la destinazione effettiva della suddetta somma di 2.5 miliardi di euro.

Risposta:

Si veda la risposta alla domanda precedente, cui si rimanda.

3) chiede di sapere, in relazione a quanto sopra, chi sia stato in concreto e per quali ragioni colui che ebbe effettivamnete ad incassare detta somma, sulla base di quali motivazioni la somma stessa ebbe a fare propria.

Risposta:

Si veda la risposta alla domanda precedente, cui si rimanda.

4) in relazione a quanto sopra, chiede di sapere se la Procura della Repubblica di Siena o altra eventuale Procura od anche la Guardia di Finanza di Siena o di Roma o di altra base operativa in Italia, abbia o meno effettuato le verifiche operative per identificare chi ebbe in concreto a percepire, come destinatario finale, il suddetto importo di 2.5 miliardi di euro.

Risposta:

Rispetto alle modalità in merito alle quali sono state condotte le indagini da parte degli inquirenti, possiamo solo prendere atto, oltre a quanto evidenziato in sede di lavori della Commissione Parlamentare, dell'esito delle indagini effettuate prima dalla Procura della Repubblica di Siena e poi dalla Procura della Repubblica di Milano.

5) sempre in relazione a quanto sopra, chiede infine di sapere se nell'ipotesi di eventuali indagini nella direzione già sopra indicata da parte della Procura di Siena o da altre Procure e/o dalla Guardia di Finanza di Siena o di Roma o di altra base operativa in Italia,

SIA STATO O MENO POSTO IN OPERA UN CONTROLLO PARTICOLAREGGIATO SULLA DESTINAZIONE FINALE DI DETTA SOMMA ANCHE EVENTUALMENTE A MEZZO DI ROGATORIA INTERNAZIONALE OD ALTRA INDAGINE ISTRUTTORIA DELLO STESSO TIPO O TENORE.

Risposta:

Valgono le stesse considerazioni effettuate per la risposta precedente, cui si rimanda.

John



DOMANDE AZIONISTA AVV. PAOLO EMILIO FALASCHI (poste in data 12 dicembre 2017)

• Il sottoscritto Avv. Paolo Emilio Falaschi, nella qualità di socio e piccolo azionista della S.p.a Mps, vista la recentissima sentenza della Corte d'Appello di Firenze che ha provveduto a riformare la precedente sentenza del Tribunale di Siena sullo stesso argomento

AFFERMANDO E DICHIARANDO

come totalmente insussistente la pretesa responsabilità di Vigni, Mussari e Baldassarri con riferimento al preteso, ma inesistente, FATTO-REATO di

OSTACOLO ALLE OPERAZIONI DI VIGILANZA

di Bankitalia e CONSOB, riguardo alla gestione della Banca;

• considerato che il sottoscritto, sia in proprio che quale socio, sia quale legale dell'associazione

BUONGOVERNO

almeno da 4-5 anni ha affermato, a gran voce, ed anche specificamente scritto e denunciato proprio che Bankitalia e CONSOB non sono mai state ostacolate nelle loro operazioni di vigilanza, ma che invece sapevano tutto perfettamente, ed hanno sempre saputo tutto e hanno omesso

QUALSIASI ANCHE MINIMO INTERVENTO

onde evitare che il disastro MPS andasse avanti e se ne consolidassero i gravissimi effetti.

Tutto ciò premesso, mentre ritiene opportuno fare riferimento alla sentenza della Corte d'Appello di Firenze, con la quale risulta essere stato accertato che non vi sarebbe stato alcun bisogno di conoscere il famoso mandate agreement, perché tutto il suo contenuto, riportato da tale mandate, era stato riportato pari pari in un successivo documento, da sempre conoscibile e conosciuto dalle Autorità di Vigilanza.

E, oltre tutto, le stesse Autorità di Vigilanza, che non sono mai intervenute a bloccare doverosamente questa operazione, avevano anche a disposizione le copie dei contratti a suo tempo stipulati per

SANTORINI ED ALEXANDRIA

dai quali risultavano, senza alcuna ombra di dubbio, che detti contratti si riferivano ad operazioni in

DERIVATI

essendo, pertanto, obbligatorio ed assolutamente impossibile per la Banca contabilizzare le operazioni Santorini ed Alexandria come se si fosse trattato di acquisto di titoli di Stato (che non erano mai stati acquistati né pagati da Mps).



Tutto ciò premesso

STANTE I GRAVISSIMI ELEMENTI, INDIZI E PROVE

della

MACROSCOPICA CORRESPONSABILITA'

di Bankitalia e CONSOB, in tutta questa operazione

CHIEDE

di sapere, con risposta scritta in Assemblea, <u>se la Banca Mps abbia o meno già provveduto,</u> o se intenda almeno provvedere, a citare in giudizio per il risarcimento danni e quant'altro del genere la

- BANCA D'ITALIA e CONSOB;

nonché i

- MINISTRI E MINISTERI (DELLE VARIE EPOCHE) CHE SI SONO SUCCEDUTI, ED IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZA.

Il tutto, prima di procedere all'azzeramento ed al ripiano delle perdite di cui al punto uno dell'ordine del giorno dell'Assemblea.

Si riserva a riguardo ogni diritto ed azione in sede sia civile, sia eventualmente penale, amministrativa contabile e quant'altro.

Risposta:

Per quanto concerne le valutazioni in merito all'operato delle autorità di vigilanza e dei Ministeri della Repubblica indicati nella domanda, nonché delle eventuali relative responsabilità, appare difficile, sulla base delle informazioni disponibili, individuare e contestare carenze, omissioni o altre condotte censurabili con il corredo di adeguati elementi probatori che siano almeno tali da consentire alla Banca di avviare azioni legali senza esporla a richieste di danno per lite temeraria. Senza poi considerare che andrebbe comunque verificata la posizione della Banca e segnatamente la sua legittimazione ad agire. La complessità delle condotte ascritte ai singoli soggetti, le contestazioni mosse e le responsabilità degli ex vertici della Banca – che restano impregiudicate nonostante la recente assoluzione di Mussari e Vigni dal reato di ostacolo all'attività di vigilanza – impongono massima cautela nel valutare l'assetto informativo di cui disponevano le Authorities e, per converso, le eventuali responsabilità. La Banca segue comunque con massimo interesse i lavori della Commissione Parlamentare di Inchiesta nonché l'andamento delle inchieste penali in corso e tutelerà, come sempre fatto, i propri interessi nelle sedi opportune.

all of the second

5



Rilevato e considerato che

• il sottoscritto Avv. Paolo Emilio Falaschi, nella sua qualità di socio, piccolo azionista della Banca Mps, nonché quale Avv. e difensore dei numerosi piccoli azionisti della stessa banca che avevano partecipato agli aumenti di capitali per miliardi della Banca stessa e che hanno perduto (in pratica) tutto o quasi tutto il capitale investito

HA PROVVEDUTO

a formalizzare al tribunale di Milano una specifica

OPPOSIZIONE ALLA ARCHIVIAZIONE

del processo penale a carico degli amministratori del secondo management Mps

- PROFUMO ALESSANDRO (Presidente)
- VIOLA FABRIZIO (Amministratore Delegato)
- SALVADORI PAOLO (Presidente del Collegio Sindacale);
 - che detta opposizione è stata

ACCOLTA

dal Gip dott. Cristofano Livio A., con ordinanza in data 21 aprile 2017 (All. 1), con la quale lo stesso dott. Cristofano ha

ORDINATO

anche una

IMPUTAZIONE COATTIVA

a carico di Profumo, Viola e Salvadori, riguardo ai delitti di FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI MANIPOLAZIONI DEL MERCATO e quant'altro;

- che detta imputazione coattiva è stata doverosamente formalizzata dai PM di Milano a carico degli stessi Profumo, Viola e Salvadori, mentre è stata fissata la prossima udienza del <u>9 Febbraio 2018 per le decisioni del caso</u> da parte del nuovo GIP/GUP dott.ssa Del Corvo;
- che, tra l'altro, nel citato procedimento penale è stata prodotta ed allegata dalla Procura generale di Milano, <u>una motivata</u>

CONSULENZA DI PARTE



a conferma della citata nostra opposizione all'archiviazione, nella quale, tra l'altro, la detta consulenza di parte della Procura Generale ha

EVIDENZIATO

che i citati Profumo, Viola e Salvadori non avrebbero mai potuto richiedere la concessione degli AIUTI DI STATO

rappresentati dai cosiddetti MONTI BOND, per alcuni miliardi, poiché, come ha scritto espressamente la consulenza della Procura Generale, <u>l'origine e la crisi del</u>

DISASTRO MPS

non era originato da

CAUSE ESOGENE

cioè cause e motivazioni esterne alla banca Mps (crisi internazionale etc etc) ma era invece originato e derivato da

CAUSE ENDOGENE

che non potevano dare diritto alla richiesta e all'ottenimento degli aiuti di Stato stessi;

• che, inoltre, nella ridetta consulenza venivano anche, persino, dettagliatamente indicate le suddette

CAUSE ENDOGENE

che hanno provocato ed aggravato il dissesto della Banca Mps, perché si legge, nella stessa consulenza (All.2), che le cause endogene del disastro erano state originate e provocate:

a) dall'acquisto della Banca Antonveneta per un corrispettivo spropositato ed enorme che la Banca Mps non avrebbe potuto sopportare, nonchè da una sciagurata gestione del credito concesso dalla Banca (nella quale sono stati accertati, poi, quasi 50 miliardi di crediti deteriorati);

Tutto ciò premesso il sottoscritto Avv. Paolo Emilio Falaschi, CHIEDE

di sapere e conoscere se la nuova, attuale dirigenza della Banca Mps ha provveduto o meno ad azionare i propri diritti ed i diritti degli azionisti sia in sede penale ed amministrativa, sia in sede civile per il risarcimento danni gravissimi e sofferti, provvedendo, prima di procedere alla riduzione del capitale per perdite, e provvedendo, in mancanza, a comunicare in assemblea, con la detta risposta scritta, quali sarebbero state le ragioni per omettere tutto quanto sopra.

CHIEDE

che anche questa domanda venga trattata al primo posto dell'ordine del giorno,già fissato per l'assemblea e si riserva, a fronte di eventuali risposte scritte insoddisfacenti, di intervenire motivando la propria insoddisfazione eventuale.

P



Risposta:

La Banca ha preso atto dell'ordinanza di imputazione coattiva emessa dal Tribunale di Milano – Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari – e ne ha esaminato i contenuti unitamente alla documentazione depositata in occasione della chiusura delle indagini preliminari. In tale contesto sono stati messi a disposizione due elaborati da parte delle autorità di vigilanza meritevoli di attenta considerazione. Si tratta della nota inviata da Consob nel novembre del 2016 alla Procura Generale con cui si è evidenziato, quale autorità competente, che le tematiche di manipolazione di mercato sono riscontrabili sino al momento di introduzione dei prospetti proforma e, segnatamente, sino al bilancio 31 dicembre 2012 (escluso). Banca d'Italia, con una nota del 13 marzo 2017, ha poi analizzato i contenuti della consulenza redatta dal Prof. Tasca e dal Prof. Corielli: anche in questo elaborato si forniscono elementi a supporto della ragionevolezza delle valutazioni adottate all'epoca dalla Banca.

Ad ogni buon conto, la Banca ha la facoltà di costituirsi parte civile fino a che non siano compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti nell'ambito dell'eventuale, futuro giudizio dibattimentale (allo stato il procedimento pende nella fase dell'udienza preliminare).

In aggiunta deve essere rilevato che, con riferimento all'ipotesi di ostacolo all'attività di vigilanza a carico dell'ex presidente Dr Alessandro Profumo e dell'ex Amministratore Delegato Fabrizio Viola, vi è stata una recente richiesta di archiviazione da parte dei Pubblici Ministeri.



Considerato che lo scopo per la verità

<<RISIBILE>>

di tentar di giustificare e sostenere il fatto che il nuovo amministratore delegato Viola, dopo essere giunto alla Banca Mps, e dopo aver provveduto ad insediarsi nello stesso identico grande ufficio nella Rocca, già in precedenza utilizzato dall'ex direttore generale Vigni, (a quel momento già allontanato dalla banca e sottoposto anche a procedimenti disciplinari e penali), considerata la vera e propria

<<<u>BARZELLETTA</u>>>

secondo la quale, da parte del nuovo Amministratore Delegato Viola e da tutto il nuovo management Mps, la enorme

CASSAFORTE

ubicata nel predetto ufficio dello stesso Viola (e già in precedenza occupato dall'ex Direttore Generale Vigni) sarebbe rimasta

CHIUSA

nonchè

MAI APERTA

per circa oltre 8 mesi, affermazione questa già di per sé veramente singolare e per nulla credibile per un buon amministratore degno di essere nominato alla guida della già terza Banca d'Italia;

- considerato che, per quanto a diretta conoscenza del sottoscritto, la grande cassaforte antica di ferro, sopra ricordata, rappresenta la prima cosa che ciascuno, (anche il più sprovveduto), può vedere subito, appena entrato all'interno di detta stanza;
- ricordato che la detta grande cassaforte antica di ferro non è stata potuta eliminare da detto ufficio perché, dal suo peso e dalle sue enormi dimensioni, avrebbe potuto essere spostata soltanto a mezzo di una grande gru, impossibilitata ad entrare nel detto ufficio;
- ricordato, oltretutto, che la grande antica cassaforte risulta anche fornita ed abbellita da numerose borchie di ottone lucidato, subito visibili da chiunque fosse entrato nel ridetto ufficio;

MM



 ricordato che, pertanto, sembra assolutamente impensabile, impossibile, e quasi come una e propria barzelletta la tesi secondo la quale la detta cassaforte, in quelle stesse condizioni di fatto, di diritto, di opportunità e di tutela del pubblico risparmio dei risparmiatori ed azionisti

<u>POSSA ESSERE RIMASTA CHIUSA</u> E NON APERTA PER OLTRE CIRCA 8 MESI

al fine di nascondere ed occultare il contenuto del mandate agreement che poi la Corte d'Appello di Firenze ha potuto accertare che era pari pari ricompreso in un altro documento non occultato, e ben rappresentato e riportato nei contratti in derivati Santorini ed Alexandria.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Avv. Paolo Emilio Falaschi

CHIEDE

di sapere, in occasione della citata assemblea del 18 Dicembre, se la Banca, sotto la dirigenza del nuovo management, ha provveduto e ritenuto o meno a promuovere immediate, doverose azioni in sede civile, amministrativa, penale per ottenere a favore della Banca stessa e dei suoi azionisti un doveroso congruo risarcimento del danno a carico di tutti i responsabili.

Quanto ora detto, nell'ambito del punto uno dell'ordine del giorno della citata Assemblea Generale della Banca Mps, prima di provvedere – addirittura in anticipo – sulla riduzione di cui agli articoli 2445 e 2446 del codice civile.

Si riserva ogni eventuale replica nel caso in cui la risposta scritta non sia soddisfacente, e si riserva ogni eventuale ulteriore diritto in ogni sede civile ed amministrativa, disciplinare e penale.

Risposta:

Riguardo il ritrovamento del c.d. "mandate agreement" e l'apertura della cassaforte del Dr Vigni, la Banca ha avuto modo di effettuare un audit interno i cui risultati – oltre ad essere confluiti nel materiale relativo alle indagini preliminari – è anche stato inviato in Consob. Di seguito se ne riporta una sintesi.

Ricostruzione cronologica del ritrovamento del documento

Nel mese di settembre 2012 il Responsabile della Direzione Finanza, Tesoreria e Capital Management Dir. Vicinanza richiedeva al Dir. Contena, all'epoca Responsabile del Servizio Finanza Operativa, di verificare la presenza nei propri archivi di documenti che potessero rappresentare l'operatività sui BTP con Nomura e la ristrutturazione del bond Alexandria in modo unitario.

Dopo qualche giorno il Dir. Contena consegna una bozza di contratto di "Mandate Agreement" dichiarando che il documento era allegato ad un'e-mail, a suo dire, "erroneamente" ricevuta da Nomura.



Accertata la natura giuridica del contratto il Dir. Vicinanza informa il Responsabile della Direzione Chief Financial Officer (CFO) Dir. Mingrone e l'Amministratore Delegato Dir. Viola palesando, l'eventualità che in Banca MPS potesse essere custodito il documento originale firmato.

Il 20 settembre 2012 il Dir. Mingrone formula al Responsabile dell'Area Segreteria Generale e Affari Societari Dir. Fanti la richiesta di effettuare una verifica documentale per accertare se negli archivi della struttura fossero custoditi atti e/o contratti sottoscritti con la controparte Nomura.

A seguito di tale controllo vengono riscontrati nel Protocollo dell'ex Segreteria del Direttore Generale i seguenti documenti, che immediatamente vengono stampati e consegnati alla Segreteria del CFO:

- Foglio con indicato in alto "signatories" (1 pagina);
- Mandate Agreement sottoscritto in data 31 luglio 2009 tra Nomura International Plc e BMPS (49 pagine);
- Due e-mail:
- i) e-mail del 31 luglio 2009 inviata alle ore 12:09 da Cuccovillo Francesco (Nomura) a Baldassarri Gianluca e Fulci Giovanni (BMPS) e, per conoscenza, ad altri nominativi;
- ii) e-mail del 31.07.2009 inviata alle ore 15:55 dalla Segreteria di Direzione BMPS a Cuccovillo Francesco (Nomura) e, per conoscenza, a Baldassarri Gianluca;
- la dicitura riportata sul documento protocollato come "Mandate Agreement Nomura" "conservato in cassaforte".

Il Dir. Fanti nei primi giorni del mese di ottobre informa il Responsabile della funzione Audit Dir. Leandri che occorrerebbe verificare il contenuto della cassaforte. Leandri incarica un collega di prendere contatti con Fanti preventivamente accertandosi sulle procedure da seguire e le cautele da adottare.

Nel frattempo, in data 10.10.2012 - nel corso di una riunione svoltasi alla presenza dell'Avv. Accinni, del Dott. Mingrone e del Dott. Vicinanza - il Dir. Leandri apprende dal Dir. Vicinanza che la sua struttura era in possesso di un documento di Mandate Agreement che collegava le operazioni in asset swap negoziate con Nomura alla ristrutturazione del titolo Alexandria presente nei portafogli delle Filiali Estere.

A questo punto il Dir. Leandri decide di riferire immediatamente tale circostanza al Dir. Viola,

Una volta appurata tale evidenza quest'ultimi decidono entrambi di verificare personalmente e si dirigono nella stanza dell'ex Direttore Generale dove è posizionata la cassaforte. Viene quindi deciso di aprirla e di provvedere ad un controllo puntuale.

Il Dir. Leandri su indicazione del Dir. Viola procede alla verifica. Tra diversi documenti, viene rinvenuto il contratto originale di Mandate Agreement sottoscritto tra Nomura e BMPS, attinente alla ristrutturazione del titolo Alexandria LLN. Il Dir. Leandri provvede a fotocopiarlo e a darne immediata comunicazione al Dir. Viola.

Mel



In data 15 ottobre 2012 l'Area Revisione Interna invia a Bankitalia e Consob una copia del contratto rinvenuto in data 10/10/12 siglato tra Banca Monte dei Paschi di Siena e la controparte Nomura in data 31.07.2009 attinente alla ristrutturazione del titolo Alexandria LLN.

Sempre l'Area Revisione Interna il 17 ottobre 2012 provvede ad inviare un'informativa al Presidente del Collegio Sindacale relativamente al reperimento del Mandate Agreement sottoscritto in data 31.07.2009, comunicando che lo stesso non risulterebbe essere stato incluso nella documentazione consegnata alle Autorità di Vigilanza, in particolare alla Banca d'Italia nel corso degli accertamenti ispettivi condotti da quest'ultima sul comparto finanza negli ultimi anni (2010 e 2011 – 2012) ed informando della comunicazione effettuata alle Autorità di Vigilanza in data 15.10.2012 mediante la quale veniva fornita apposita informativa del rinvenimento e veniva trasmessa copia del contratto ritrovato.

L'Autorità di Vigilanza, in replica alla comunicazione precedentemente ricevuta, in data 16 novembre 2012 invia una formale richiesta nella quale si richiede alla Banca di effettuare una puntuale ricostruzione dell'operazione denominata Alexandria nel suo complesso.

In merito all'asserita ritardata apertura della cassaforte del Dr Vigni non sono è stato assunto alcun provvedimento nei confronti di nessuno dei manager coinvolti.



Il sottoscritto Avv. Paolo Emilio Falaschi, nella sua qualità di socio, piccolo azionista della S.p.a Mps, nonché di legale difensore di numerosi azionisti che hanno partecipato agli ultimi aumenti di capitale di 5 miliardi e di 3 miliardi di Euro, e che hanno perduto tutto o quasi tutto il loro investimento

CHIEDE

di conoscere, e che vengano comunicati alla Assemblea, i motivi e le presunte assolute urgenze che hanno determinato il nuovo attuale management della Banca Mps:

- a provvedere immediatamente a ripianare le perdite verificatesi nei bilanci Mps, addirittura in anticipo, nei confronti di quanto disposto dagli articoli 2445 e 2446 del codice civile, secondo i quali <<<u>LA RIDUZIONE DEL CAPITALE IN PROPORZIONE ALLE PERDITE ACCERTATE DEVE AVVENIRE ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI LE PERDITE STESSE SI SONO VERIFICATE>>, E NON ALLA FINE – COME NEL CASO DI SPECIE – DELL'ESERCIZIO 2017;</u>

inoltre

CHIEDE

di sapere, anticipando a riguardo il proprio voto negativo alla Assemblea, e sollecitando il voto negativo di tutti gli altri soci e dello Stato azionista, quali siano i legittimi motivi per cui sia stato deciso di cedere una grande parte dei crediti deteriorati non pagati e rimasti inevasi e senza garanzia da parte di numerose persone, aziende e quant'altro, tranquillamente operanti nel nostro Paese Italia (e che continuano ivi ad operare) per un corrispettivo

IRRISORIO

corrispondente a non oltre il 10%, 15% e 20% del loro valore libro.

Anche su questa cessione di crediti deteriorati, ritiene di anticipare il proprio voto negativo, sollecitando anche tutti gli altri soci a fare altrettanto, in particolare dimostrando e documentando che la cessione, come sopra, dei crediti deteriorati a terzi, non comporterà la conseguenza di una totale o grandemente parziale successiva difficoltà di poter identificare e perseguire i prenditori di tali crediti della Banca, rimasti non pagati e incapienti, per quasi complessivi Euro

50 MILIARDI

somma, questa, veramente eccessiva, di enorme rilevanza e totalmente ingiustificabile.

Risposta:

Come più volte ribadito nelle varie sedi, la Banca Centrale Europea nel giugno 2016 chiese alla Banca di implementare una soluzione strutturale che la portasse al di sotto del parametro del 20% di NPE Ratio. Nel solco di tale decisione, la Banca in 29 luglio 2016 ha deliberato un'operazione di rafforzamento di capitale per Euro 5 miliardi che prevedeva la contestuale cessione di circa Euro 28 miliardi di sofferenze bancarie. L'operazione, poi non realizzata, a causa delle avverse condizioni di mercato prevedeva un corrispettivo di cessione del 27%.

A inizio 2017, con l'avvio della procedura di ricapitalizzazione precauzionale, la normativa in merito agli aiuti di Stato ha imposto la definizione di un Piano di Ristrutturazione, oggetto di approvazione da parte della

Male



Commissione Europea, prima che gli aiuti di Stato potessero essere erogati. Tale Piano doveva ricomprendere anche la dismissione del portafoglio di sofferenze, già contemplato dalla Banca, considerato centrale ai fini della c.d. viability della Banca, ma che doveva trovare esecuzione successivamente all'erogazione degli aiuti di Stato in maniera da preservare la solvibilità della Banca, prerequisito per accedere alla ricapitalizzazione precauzionale. A negoziazione avanzata è stato richiesto dalla Commissione Europea certezza in merito al prezzo di cessione che doveva essere inserito nel Piano di Ristrutturazione. Tale approccio ha posto la Banca in una situazione negoziale estremamente debole e delicata, dovendo, da un lato, addivenire in tempi brevi alla finalizzazione del Piano di Ristrutturazione, condizione per accedere alla ricapitalizzazione precauzionale, e, dall'altro, finalizzare le negoziazioni relative alla cessione del portafoglio di sofferenze, la cui dimensione avrebbe richiesto mesi di due diligence da parte di soggetti che non avessero in precedenza avuto modo di esaminarlo. Per effetto di tali vincoli la Banca ha privilegiato la negoziazione con Quaestio che era il soggetto che aveva avuto maggiore tempo a disposizione per conoscere il portafoglio - considerato l'imponente lavoro svolto nel 2016, nel contesto dell'operazione di mercato, poi non realizzata – e che, tenuto anche conto del pubblicamente dichiarato minore costo del capitale rispetto ad altri investitori, si è connotato come il migliore interlocutore possibile per definire una cessione, a termini certi (prezzo di cessione 21%) nei parametri temporali imposti. È opportuno peraltro ricordare che alla negoziazione hanno partecipato due altri investitori, Fortress ed Elliott, che ad un certo punto si sono ritirati non ritenendo accettabili i termini e le condizioni della cessione.



Infine

CHIEDE

di sapere quali siano le azioni, eventualmente poste in essere dalla Banca, per il recupero di detti crediti deteriorati, e quali siano state le somme ricavate ed ottenute sulla base di dette azioni.

Con espressa riserva di tutti i diritti, in ogni sede competente, civili, amministrativi e penali.

Risposta:

Le azioni tese alla riduzione del portafoglio dei crediti deteriorati sono diversificate a seconda che si tratti di *Unlikely to Pay* ("UTP") o di sofferenze.

Per quanto riguarda gli UTP, la Banca nel Piano di Ristrutturazione ha definito un *target* di *deleverage* del portafoglio UtP di 4,5 miliardi di Euro nel periodo 2017-2019.

Nel corso del 2017 è già stato superato l'obiettivo a Piano di circa 1 miliardo di Euro (ad ottobre circa 1,3 miliardi di Euro) ed è stato avviato, con l'assistenza di un primario operatore specializzato in tale tipologia di attività, uno studio finalizzato a:

- i) segmentare il portafoglio UTP al fine di identificare il perimetro oggetto di attività di *deleverage* per il periodo 2018-2019;
- ii) definire le strategie di deleverage da associare alle posizioni del perimetro di cui sopra;
- iii) definire il piano operativo per la messa a terra del "programma".

Più in dettaglio, il portafoglio UTP è stato segmentato identificando due sub-portafogli su cui attivare, oltre alle azioni strutturalmente mirate al raggiungimento di misure di *forbeareance*, strategie di *deleverage* differenti:

- i) un portafoglio "eligible for sale" su parte del quale attivare strategie di cessione single-name/di portafoglio e/o altre operazioni con finalità di derecognition;
- ii) un portafoglio "not eligible for sale" su parte del quale attivare campagne massive di saldo e stralcio. Sono stati inoltre identificati i fattori abilitanti alla messa a terra del programma di deleverage per il biennio 2018–2019, tra i quali:
- i) impostazione di processi industrializzati di "prepare to market" e "go to market" (strategie di cessione e campagne) con "cabina di regia" centralizzata;
- ii) execution strutturata;
- iii) allocazione di risorse dedicate alla gestione del processo di cessione;
- iv) aggiornamento periodico della segmentazione di portafoglio;
- v) monitoraggio continuo rispetto al raggiungimento dei target e al rispetto dei vincoli e verifica dell'economicità del *deleverage* (coerenza tra prezzo di cessione e "valore attuale" delle posizioni oggetto di *deleverage*);
- vi) costituzione di una task-force operativa interfunzionale volta alla finalizzazione delle operazioni di deleverage.





Per quanto riguarda le sofferenze, il Piano di Ristrutturazione della Banca prevede la dismissione della quasi totalità del portafoglio di sofferenze al 31/12/2016 per €/mld. 28,6 lordi, di cui €/mld. 26 lordi attraverso la citata operazione di cartolarizzazione prevista per dicembre 2017, con derecognition entro giugno 2018; per i restanti €/mld. 2,5, costituiti da crediti unsecured e leasing, si prevede la cessione mediante operazioni da perfezionarsi entro fine 2018.

A valere sul portafoglio delle sofferenze sono stati realizzati ad ottobre 2017 recuperi per circa 700 milioni di Euro prevalentemente imputabili al portafoglio oggetto di cartolarizzazione.

In parallelo alle iniziative di deconsolidamento dello stock di sofferenze ed al fine accelerare il turnaround, la Banca - in conformità con gli obiettivi stabiliti con il Regolatore - ha siglato un accordo per una partnership con un primario operatore nel credit management.

Attraverso tale operazione, che si concretizzerà attraverso la cessione della piattaforma di recupero crediti in sofferenza (c.d. "Sirio" = "Juliet S.p.A.") ai soci industriali Quaestio/Cerved e la contestuale firma di un Contratto di Servicing pluriennale, la Banca potrà beneficiare del miglioramento delle performance di recupero.

La gestione in *outsourcing* di una quota significativa (almeno l'80%) delle nuove sofferenze delle banche italiane del Gruppo, oltre a garantire l'applicazione di *standards* qualitativi elevati in linea con le *best practice* di mercato, comporta anche una maggiore variabilizzazione dei costi sostenuti dalla Banca in merito all'attività di recupero. Sono inoltre previste forme di protezione a tutela della Banca in ipotesi di *underperformance* del *servicer*.

La Banca manterrà all'interno dell'Area Recupero Crediti un centro di eccellenza per la gestione/recupero delle pratiche trattenute in gestione diretta (max 20%).



• Con riferimento a quanto espressamente disposto ed accertato dalla consulenza di parte della Procura Generale di Milano e come specificamente riportato a pag. 78 (All. 1) della detta consulenza di parte si

CHIEDE

di <u>sapere, di fronte alla indebita ed errata richiesta di aiuti di Stato, che, secondo la</u> <u>consulenza, MPS non aveva il diritto di richiedere, come sia possibile che la Banca Monte dei Paschi di Siena non sia stata posta – come consiglia la consulenza – in stato di</u>

AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA

e/o

LIQUIDATA

in conformità al diritto comunitario e nazionale, prevedendo nello stesso tempo le opportune

TUTELE O GARANZIE

per i detentori dei titoli azionari.

Quanto sopra, dovendo anche aggiungere che vi sono stati interventi ed affermazioni di enti statali o locali sul fatto che la crisi generale e la insolvenza della Banca MPS non avrebbe mai comportato una crisi sistemica, e cioè di tutto il sistema organizzativo bancario e nazionale.

Si riserva ogni eventuale replica nel caso in cui la risposta scritta non sia soddisfacente, e si riserva ogni eventuale ulteriore diritto in ogni sede civile ed amministrativa, disciplinare e penale.

Risposta:

Come già spiegato in parte nella precedente domanda (cfr. pag. 6-8) in cui si sono brevemente richiamate le conclusioni del documento redatto da Banca d'Italia il 13 marzo 2017 ed indirizzato alla Procura Generale presso la Corte di Appello e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, non sono stati ravvisati elementi che inducano a poter condividere quanto ipotizzato dal Socio Falaschi. Secondo la Banca d'Italia infatti destano "ampie riserve le conclusioni, non argomentate,...[della perizia citata, ndr]" secondo le quali, qualora vi fosse stata una rappresentazione delle operazioni a saldi chiusi, tutto ciò difficilmente avrebbe condotto all'autorizzazione all'emissione dei Monti Bond. Alla luce delle precisazioni che precedono, allo stato, non sono pertanto ravvisabili evidenze in merito alla illegittima erogazione degli aiuti di Stato.

Male



• Secondo quanto risulta al sottoscritto Avv. Paolo Emilio Falaschi, <u>la gestione della Banca Monte dei Paschi di Siena si sta trovando negli anni</u>, e anche in quest'ultimo anno 2017, <u>nella condizione di continuare ad accumulare continue perdite</u> che vanno ad incidere, per oltre 1/3, nel capitale della Banca e che debbono, pertanto, venire azzerate e recuperate come per legge.

In questo frattempo, oltretutto, tutti i <u>CONTRATTI</u> (anche molto onerosi) che sono stati fatti dalla Banca e tutti gli impegni per <u>CONSULENZE</u> (anche esse molto onerose) <u>rimangono INCREDIBILMENTE</u> in essere e pienamente operative.

Ciò mentre, potrebbe sembrare molto più utile ed urgente per il futuro della banca, che nel frattempo si è trovata a dover ridurre notevolmente la propria attività operativa, che venga immediatamente provveduto alla revoca ed all'annullamento di tutti i contratti di fornitura e quant'altro nonché di tutte le consulenze anche esse, tutt'ora in essere, con costi e corrispettivi che possono risultare quanto meno assai ESUBERANTI.

Tutto ciò al fine specifico di <u>ridurre quanto più possibile le spese operative, gestionali e</u> periodiche della Banca in vista del raggiungimento di un rilevante contenimento delle spese, senza con questo pregiudicare la qualità delle operazioni ed il livello operativo della Banca stessa.

*** *** ***

Quanto sopra senza contare che sembrerebbe, forse, anche raggiunto il momento per formalizzare un'operazione simile ed analoga a quella che fu fatta per la Banca Popolare dell'Etruria, suddividendo la Banca Mps in due diversi e distinti tronconi e precisamente:

- 1) vecchia Banca Mps con dichiarazione di doverosa e non più rinunziabile insolvenza;
- 2) nuova Banca Mps con il mantenimento e la conservazione del maggior numero possibile degli attuali posti di lavoro (specie per quanto riguarda gli <u>IMPIEGATI</u> semplici ed i funzionari della stessa Banca), ma casomai riducendo, adeguatamente, con riferimento alla nuova situazione, il numero dei dirigenti.



Quanto detto in modo da poter proseguire la normale attività della Banca Mps ma con costi, opportunamente, diminuiti e più "leggeri" della stessa attuale Banca Mps.

*** *** ***

Da notare che, a seguito ed in conseguenza della doverosa

DICHIARAZIONE DI INSOLVENZA

e di grave difficoltà della vecchia Banca Mps si andrebbe, automaticamente, a porre nel nulla ed azzerare completamente l'eventuale tentativo, posto in essere fino ad oggi, di operare in modo tale da giungere alla conclusione della

MATURAZIONE DELLA PRESCRIZIONE

per tutti i reati e delitti che risultano essere stati compiuti in tutti questi anni. Ciò, tra l'altro, con l'ulteriore conseguenza che i predetti eventuali delitti che oggi stanno andando in prescrizione, si trasformerebbero automaticamente (con la medesima declaratoria di insolvenza) in delitti assai più gravi di

BANCAROTTA

la cui prescrizione inizierebbe a decorrere e maturare soltanto a partire dalla stessa data della dichiarazione di insolvenza.

*** *** ***

Riguardo a tutto quanto sopra il sottoscritto Avv. Paolo Emilio Falaschi nella sua qualità di socio, piccolo azionista e di legale costituito parte civile per numerosi soci che hanno perduto tutto (o quasi tutto) il loro capitale investito nel Monte dei Paschi di Siena insiste, pertanto, perché la Banca, rispondendo con riferimento al primo punto dell'ordine del giorno dell'assemblea in maniera SCRITTA, voglia, in tal modo, tranquillizzare tutti colori che, da anni, stanno sostenendo essere totalmente vicenda inusuale e per nulla accettabile che, per il disastro Mps, a distanza ormai di anni, nemmeno uno solo di tutti i responsabili sia stato sottoposto a carcerazione preventiva, mentre nemmeno uno solo si trovi oggi, con tutti i propri beni mobili ed immobili, sottoposto a doveroso sequestro conservativo penale, a garanzia del risarcimento di tutti i gravissimi danni morali e materiali, in qualsiasi modo provocati.

Il sottoscritto interrogante si riserva, a riguardo, ogni diritto in ogni sede eventualmente competente sia civile, sia penale ed anche amministrativa.

Risposta:

In merito alla asserita situazione di insolvenza in cui verserebbe la Banca si rimanda alla pagina 26. In aggiunta in merito alla riduzione delle spese, ipotizzata dall'azionista Falaschi, la Banca ricorda che nel contesto del piano di ristrutturazione 2017 – 2021 sono previste azioni di riduzione dei costi al fine di ridurre le spese operative e gestionali. Infatti, le iniziative previste dal Piano di Ristrutturazione prevedono una riduzione dei costi operativi da EUR 2,62 miliardi del 2016 ad EUR 2,12 miliardi nel 2021 per una riduzione media annua composta del 4% circa. Le evidenze del 2017 confermano l'efficacia delle iniziative avviate.

MM



DOMANDE AZIONISTA AVV. PAOLO EMILIO FALASCHI (poste in data 14 dicembre 2017)

Il sottoscritto Avv. Paolo Emilio Falaschi, nella sua qualità di socio, piccolo azionista e avvocato difensore di numerosi azionisti MPS, che sono stati gravemente danneggiati ed hanno perduto quasi tutto il loro capitale investito nelle azioni della Banca (perciò anche costituito parte civile in sede penale), ha dovuto rilevare

CON ENORME SORPRESA

che nell'attuale azionariato MPS, rappresentato, oggi, in gran parte

DALLO STATO ITALIANO,

è stato inscrito, tra coloro che dovrebbero essere

NOMINATI

dalla ormai imminente Assemblea Generale dei soci, il Dott.

SALVADORI PAOLO

come

SINDACO REVISORE

nella prossima nomina della Banca MPS.

A questo riguardo, ci si permette di far presente che <u>la Procura Generale della</u> Repubblica di Milano aveva richiesto

L'ARCHIVIAZIONE

nei confronti di Profumo, Viola <u>ed anche Salvadori</u> dalle gravi accuse e violazioni penali che erano state formalizzate a carico degli stessi, anche all'esito di formali denunce ed esposti del sottoscritto.

Giova, qui di seguito, ricordare che, l'Avv. Falaschi ebbe a provvedere a presentare formale opposizione avverso la detta richiesta di

ARCHIVIAZIONE.

Il processo di opposizione fu assegnato a Milano al

GIP Dott. LIVIO A. CRISTOFANO

il quale ha emesso specifica ordinanza di

ACCOGLIMENTO

della detta opposizione, ordinando, nel contempo, in data 21 Aprile 2017

LA IMPUTAZIONE COATTIVA

a carico di Profumo, Viola ed anche

SALVADORI



sulla base di un articolato, complesso e molto rigoroso capo di imputazione che si allega alla presente (All.1) composto da numerose lettere e capoversi per varie fasi ed operazioni durante numerosi anni di

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

E

MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

e cioè reati penali gravissimi, i quali (anche se manca ancora un rinvio a giudizio che sarà deciso dopo l'udienza del 9 Febbraio 2018 e quindi non ancora definiti nelle forme di legge) avrebbero dovuto essere ritenuti, quanto meno dal maggiore azionista attuale (LO STATO ITALIANO!!!), come <u>ASSOLUTAMENTE</u> incompatibili con la nuova nomina del Dott. Salvadori a Sindaco Revisore della stessa Banca MPS.

Ciò perché, di fronte a simili decisioni e contestazioni formalizzate da giudici penali del Tribunale di Milano, avrebbe dovuto sembrare assolutamente impossibile prevedere la nomina a Sindaco Revisore di colui che risulta essere

IMPUTATO,

di essere stato

CORRESPONSABILE

dell'enorme DISASTRO MPS da oltre

100 MILIARDI DI EURO

e che possa essere, oggi, nominato, nuovamente, nella stessa carica di Sindaco Revisore durante la quale, per anni, non ha ritenuto che fosse suo dovere contrastare i disegni delittuosi degli amministratori MPS che si sono via via succeduti in tale incarico. Per tutto quanto sopra,

CHIEDE

che il <u>Dott. Paolo Salvadori</u>, allo stato e con ogni riserva nel processo penale che è stato contestato a di Lui carico, processo che ha per oggetto nel corso di vari anni, complessivi n. 5, fatti-reati come sopra contestati, <u>venga escluso dalla lista di coloro che potrebbero essere nominati nella più alta carica di</u>

CONTROLLO

e

TUTELA

della Banca MPS.

Risposta:

La lista inerente la nomina del Collegio Sindacale è stata compilata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) che avrà effettuato proprie valutazioni a riguardo. Il Consiglio di Amministrazione della Banca, che verrà nominato nel contesto dell'ordinaria assemblea, sarà chiamato alla verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità a e correttezza, in ossequio alla normativa vigente. Deve peraltro rilevarsi che, ai sensi di legge, il rinvio a giudizio richiesto per il Dr Salvadori non è impeditivo della sua candidatura.

Merc



Il sottoscritto Avv. Paolo Emilio Falaschi, nella sua qualità di socio, piccolo azionista della Banca Mps, nonché quale Avv. e difensore dei numerosi piccoli azionisti della stessa banca che avevano partecipato agli aumenti di capitali per miliardi della ridetta Banca e che hanno perduto (in pratica) tutto o quasi tutto il capitale investito, si vede costretto a far presente che la normale gestione della Banca MPS presenta, e continua a presentare, nel corso di questi ultimi anni, ed anche nell'ultimo anno 2017 (come risulta dal punto n.1 dell'ordine del giorno della prossima Assemblea del 18 Dicembre 2017)

CONTINUE, RICORRENTI E GRAVI PERDITE

le quali, nel 2017, sono risultate superiori anche ad un terzo del capitale sociale;

che tutto ciò è avvenuto nonostante le rilevanti iniezioni la Banca MPS, a
causa dell'intervento diretto dello Stato nel capitale azionario, nonostante le
rilevanti iniezioni di capitale, via via negli anni verificatesi, non abbiano
potuto impedire le suddette gravi e ricorrenti perdite.

Il tutto con gravissimo danno non solo per i soci azionisti, ma anche per i
fondi e il capitale dello Stato, di grande competenza e rilevanza per tutti i
cittadini italiani.

Da notare, infine, che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 217, comma primo, numeri 2, 3 e 4, Legge Fallimentare, che sanziona, come Bancarotta semplice quanto provocato da

COLPA GRAVE

da coloro che hanno aggravato il proprio dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento (e/o la DICHIARAZIONE DI INSOLVENZA), il delitto di eventuale ritardata richiesta di tutto quanto sopra, risulta previsto con una pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni (salvo aggravanti ex articolo 219 Legge Fallimentare). Si richiama, a tal proposito, per



giurisprudenza consolidata, <u>la sentenza della Suprema Corte di Cassazione</u> penale, Sezione Quinta, del 18 Aprile 2016, n.21386.

Ciò mentre il Sottoscritto si permette di ritenere che la citata normativa, di carattere penale, sembra risultare applicabile ed estendibile anche alla

DICHIARAZIONE DI INSOLVENZA

espressamente prevista dal TUF per i disastri e le gravi crisi finanziarie delle

BANCHE

che sono comunque sottoposte, per legge, al

PROCEDIMENTO DI DICHIARAZIONE DI INSOLVENZA

ed a tutte le conseguenze relative.

Sempre da notare, infine, che <u>la eventuale insolvenza della Banca MPS</u>, che oggi ci sembra consequenziale ed obbligatoria (viste le rilevanti perdite di cui sopra), andrebbe automaticamente a provocare la conseguenza secondo la quale tutti gli eventuali delitti in precedenza commessi diverrebbero, e dovrebbero essere qualificati, come delitti di

BANCAROTTA

Ciò con l'ulteriore conseguenza che, <u>la eventuale prescrizione ordinaria maturata</u> negli anni precedenti, si andrebbe ad

AZZERARE

completamente, mentre la stessa prescrizione inizierebbe nuovamente a decorrere ex novo dalla data in cui verrà comunicata la

DICHIARAZIONE DI INSOLVENZA

*** *** ***

R



Per tutto quanto sopra, il Sottoscritto Avv. Falaschi chiede di sapere dagli attuali Amministratori della Banca MPS, con riferimento al punto n.1 dell'ordine del giorno, se non ritengano opportuno e doveroso formalizzare la suddetta

DICHIARAZIONE DI INSOLVENZA

con tutte le conseguenze di legge e ragione che da essa, automaticamente, deriverebbero.

Anticipa, sin da ora, il proprio voto contrario all'azzeramento ed al ripiano delle perdite di cui al punto uno dell'odierno ordine del giorno, sollecitando tutti i presenti a votare contro il punto n.1 dell'ordine del giorno dell'Assemblea, anche al fine di evitare eventuali loro corresponsabilità che andranno ed originare dall'eventuale ritardo nella suddetta dichiarazione.

Risposta:

Si ritiene anzitutto di evidenziare che la Banca non versa e non ha mai versato in alcuna situazione di insolvenza. In data 23 dicembre 2016 la Banca ha richiesto l'accesso alla procedura di ricapitalizzazione precauzionale ai sensi dell'articolo 32 comma 4 della BRRD. Il principale requisito di accesso di tale procedura è proprio costituito dalla attestazione di solvibilità della Banca. Tale requisito è stato accertato dalla Banca Centrale Europea e dalla *DG Comp* anteriormente all'erogazione degli aiuti di Stato. Si precisa che il ripianamento delle perdite cui oggi l'assemblea è chiamata, sono state ricomprese e considerate all'interno del processo di approvazione.



DOMANDE AZIONISTA AVV. PAOLO EMILIO FALASCHI (poste in data 15 dicembre 2017)

Considerato che il Consiglio di Amministrazione (come conferma anche il Collegio Sindacale) ha evidenziato una rilevantissima perdita di Euro mln 5.364 per l'anno 2017. Rilevato che con riferimento a tale rilevantissima perdita, il Consiglio di Amministrazione non accenna per nulla alla causa madre ed alle ragioni di detta perdita che sono invece da riscontrare nell'acquisto della Banca Antonveneta per un corrispettivo e prezzo irragionevole ed assurdo, oltre ad una irresponsabile erogazione del credito che ha portato la Banca MPS alla somma di quasi

50 MILIARDI

dei crediti deteriorati che non sono stati restituiti dai prenditori.

Che tali valutazioni sono state riportate nella

RELAZIONE APPONI

e nella

RELAZIONE BARBAGALLO

in Commissione Banche in data 21-22 Novembre 2017.

Ciò mentre dette cause del dissesto, nella acquisizione di Antonveneta e nella gestione del credito con i risultati obiettivi suddetti risulta confermata anche dalla Consulenza di parte fatta redigere dalla Procura Generale di Milano in data 10 Gennaio 2017.

Da rilevare altresì che, oltre alla suddetta perdita anche nell'anno precedente 2016, la Banca aveva registrato una perdita di circa €uro 2.506 milioni a fronte di un risultato negativo di €. 1.399 milioni.

Ciò mentre la Banca stessa sembra non avere riserve disponibili per la copertura di tali perdite, considerato che il piano di ristrutturazione approvato dalla Banca il 4 Luglio 2017 si limita a fare previsioni per il 2021, mentre non sembra accennare neppure minimamente agli esercizi 2019-2020.

B



Rilevato che nel documento di Registrazione 24 Ottobre 2017 a pag. 11 della stesso si legge tra l'altro

Pag. 11 "L'eventuale soccombenza produrrebbe impatti negativi significativi sulla situazione economicopatrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo. In merito al contenzioso di cui è parte la Banca si
precisa che, alla Data del Documento di Registrazione, non è possibile escludere che i contenziosi in capo alla.
Banca aumentino, anche in considerazione dei procedimenti penalti pendenti innanzi il Tribunale di Milano
nonché delle operazioni straordinarie poste in essere dalla Banca, in particolare con riferimento alle parti civili
costituite nell'ambito di tali procedimenti (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.12 (al), (a2) (b) e (c) e Paragrafo
4.1.13 del Documento di Registrazione).

considerato che a pag. 209 dello stesso documento di registrazione si legge anche

Pag 209 "Si segnala altresì che, anche a seguito delle accennate indagini iniziate dalla magistratura nel 2012 e dei procedimenti sopra indicati, sono stati avviati ulteriori procedimenti penali, sanzionatori e civili da parte di magistratura, Autorità di Vigilanza, associazioni di consumatori, investitori nonché dalla Banca medesima. La posizione della Banca rispetto a tali procedimenti si è allineata ai principi di discontinuità aziendale e manageriale che hanno improntato le azioni di rinnovamento intraprese dal nuovo management, tese a individuare le migliori iniziative a tutela della Banca, del patrimonio e dell'immagine della stessa, anche attraverso azioni legali dirette nei confronti dei precedenti esponenti apicali e delle controparti coinvolte."

Che pertanto sembrano esistere rilevanti problematiche sulla prevedibile evoluzione della gestione della Banca, con riferimento alle problematiche ed alla previsione sulla <<continuità aziendale>> che potrebbero originare dalle suddette incertezze sopra riportate tra virgolette.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Avv. Paolo Emilio Falaschi

CHIEDE

1) DI SAPERE E DI CONOSCERE come pensano gli attuali Amministratori della Banca di poter risolvere e fronteggiare la situazione che risulta emergere alla pag. 11 del citato documento di Registrazione, situazione che sembrerebbe essere addirittura drammatica.

Risposta:

Avendo inteso che il riferimento alla pag. 11 (del Documento di Registrazione pubblicato *on-line* sul sito della Banca, così come oggetto di Supplemento) deve intendersi come riferimento ai "diversi procedimenti giudiziari (civili, penali e amministrativi) pendenti nei confronti dell'Emittente", si precisa che nel contesto del Documento di Registrazione sono descritte una serie di avvertenze per l'investitore che descrivono i rischi sottesi all'investimento unitamente a talune circostanze che, qualora realizzate potrebbero avere effetti, anche rilevanti, sulle condizioni economico finanziarie della Banca. I rischi evidenziati devono essere portati all'attenzione degli investitori al fine di consentire un'informativa completa e trasparente. La Banca, con l'ausilio dei propri consulenti ha determinato fondi di accantonamento coerenti con i rischi descritti. Si precisa che i contenziosi in essere non pregiudicano in alcun modo la continuità aziendale della Banca.



2) Quali sono state in concreto le doverose iniziative assunte dall'attuale management uscente dalla Banca a fronte delle problematiche sollevate alla citata pag. 209 del documento di Registrazione e quali sarebbero stati gli eventuali e concreti risultati delle iniziative assunte.

Risposta:

Avendo inteso che il riferimento alla pag. 209 (del Documento di Registrazione pubblicato *on-line* sul sito della Banca, così come oggetto di Supplemento) deve intendersi come riferimento ai "Rischi derivanti dal contenzioso civile promosso da investitori e/o azionisti della Banca", valgono le considerazioni svolte per quanto concerne la domanda precedente.

3) Quali sarebbero in concreto e nello specifico le ragionevoli aspettative della Banca, sempre secondo quanto risulta dal documento di Registrazione, di poter continuare in un futuro prevedibile la continuazione della consistenza operativa della Banca stessa?

Risposta:

Le ragionevoli aspettative si riferiscono alla capacità della Banca di operare nell'orizzonte del Piano di Ristrutturazione 2017-2021, di recente approvato dalla Commissione Europea — *DG Comp*; le ragionevoli aspettative attengono alle attese circa il profilo reddituale della Banca nonché alla capacità di mantenere una posizione patrimoniale e di liquidità idonee a far fronte alle proprie obbligazioni oltre che a rispettare i requisiti fissati dalla normativa.

Con preghiera inoltre di specificare – poiché finora ciò non è stato fatto – le ragionevoli aspettative suddette "<u>in un futuro prevedibile</u>" del quale non riusciamo a leggere nella documentazione di cui sopra il presumibile <u>ARCO TEMPORALE?</u>

Risposta:

Con il termine "futuro prevedibile" si intende l'arco di piano 2017 -2021.

M



DOMANDE AZIONISTA NORBERTO SESTIGIANI (poste in data 12 dicembre 2017)

1) Quale sarà il prevedibile andamento del trimestre in corso che ormai sta per concludersi (positivo / negativo / sostanziale pareggio)??

Risposta:

I risultati del Gruppo relativi al quarto Trimestre 2017 saranno divulgati al mercato secondo le modalità consuete, una volta approvati dal Consiglio di Amministrazione nel corso dei primi mesi del 2018 (indicativamente nella prima decade del mese di febbraio 2018); fino ad allora non è possibile fornire anticipazioni. Relativamente agli eventi successivi alla chiusura del terzo Trimestre, alle prospettive e all'evoluzione prevedibile della gestione, si rimanda a quanto pubblicato nel Resoconto Intermedio di Gestione al 30/09/17 e nella successiva informativa pubblica (in particolare, nel Documento di Registrazione pubblicato a novembre e nel successivo Supplemento allo stesso Documento di Registrazione.

Si ricorda, peraltro, che il Regolamento UE 596 / 2014 ("Regolamento MAR") e le relative disposizioni di attuazione prevedono un divieto di diffusione selettiva (c.d. "selected disclosure") per le informazioni riferite, tra l'altro, a dati previsionali e ad obiettivi quantitativi. In ogni caso, ove tali informazioni avessero carattere privilegiato (c.d. "inside information") le stesse sarebbero soggette agli ordinari obblighi di comunicazione al pubblico ai sensi dell'art. 17 dello stesso Regolamento MAR.

2) Quale sarà il prevedibile risultato dell'esercizio che ormai sta per chiudersi (positivo / negativo / sostanziale pareggio)??

Risposta:

Come già indicato nella precedente risposta alla domanda 1), i risultati del Gruppo relativi all'intero esercizio 2017 saranno divulgati al mercato secondo le modalità consuete, una volta approvati dal Consiglio di Amministrazione nel corso dei primi mesi del 2018 (indicativamente nella prima decade del mese di febbraio 2018); fino ad allora non è possibile fornire anticipazioni. Relativamente agli eventi successivi alla chiusura del terzo Trimestre, alle prospettive e all'evoluzione prevedibile della gestione, si rimanda a quanto pubblicato nel Resoconto Intermedio di Gestione al 30/09/17 e nella successiva informativa pubblica (in particolare, nel Documento di Registrazione pubblicato a novembre e nel successivo Supplemento allo stesso Documento di Registrazione.

Si ricorda, peraltro, che il Regolamento UE 596 / 2014 ("Regolamento MAR") e le relative disposizioni di attuazione prevedono un divieto di diffusione selettiva (c.d. "selected disclosure") per le informazioni riferite, tra l'altro, a dati previsionali e ad obiettivi quantitativi. In ogni caso, ove tali informazioni avessero carattere privilegiato (c.d. "inside information") le stesse sarebbero soggette agli ordinari obblighi di comunicazione al pubblico ai sensi dell'art. 17 dello stesso Regolamento MAR.



3) Quale è il motivo per cui gli Amministratori, non hanno rinviato l'abbattimento della perdita secondo le previsioni dell'art.2447 C.C. ??

Risposta:

L'entità delle perdite cumulate al 30 settembre 2017, pari a € 5.364 mln, l'impatto atteso dall'introduzione dell'IFRS 9, che sarà contabilizzato con riferimento al 1° gennaio 2018, e le prospettive reddituali per il prossimo anno fanno ritenere molto probabile che non vi saranno le condizioni per una diminuzione della perdita cumulata a meno di un terzo del capitale sociale (art. 2446, comma 2 del codice civile).

4) Come gli Amministratori pensano di poter fronteggiare la situazione che emerge alla pagina 11 del Doc. di registrazione che pare drammatica??;

Risposta:

La Banca valuta periodicamente i rischi del proprio contenzioso tenendo conto della tipologia dello stesso, dell'andamento dei giudizi, del *petitum* e della probabilità di esborsi. Sulla base di tali valutazioni procede ad effettuare gli accantonamenti eventualmente necessari.

5) Quali iniziative concrete gli Amministratori uscenti hanno assunto sino ad oggi di fronte alle problematiche sollevate alla pagina 209 del Doc. di Registrazione??

Risposta:

Avendo inteso che il riferimento alla pag. 209 (del Documento di Registrazione pubblicato *on-line* sul sito della Banca, così come oggetto di Supplemento) deve intendersi come riferimento ai "Rischi derivanti dal contenzioso civile promosso da investitori e/o azionisti della Banca", si vedano le risposte alle domande precedenti (cfr. pag. 26-27).

6) Perché gli Amministratori che alla data del documento di Registrazione – che tra l'altro ha consentito alla Banca di tornare in Borsa!! - non ravvisavano elementi che potessero indurre incertezze sulla continuità aziendale, mentre ora scrivono che la Banca ha la ragionevole aspettativa di continuare con la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile, di cui non specificano l'arco temporale??

Risposta:

La continuità aziendale viene valutata rispetto ad un orizzonte temporale non inferiore a 12 mesi (come da standard contabili e di revisione); nella fattispecie, la valutazione della continuità aziendale tiere conto del Piano di Ristrutturazione 2017-2021, di recente approvato dalla Commissione Europea DG Comp, nonché della posizione patrimoniale e della posizione di liquidità attuali e prospettiche. Le valutazioni sulla continuità

Mel



aziendale pertanto non possono, per ovvie ragioni, estendersi ad orizzonti temporali illimitati perché, come in tutte le previsioni, maggiore è l'ampiezza dell'orizzonte di riferimento minore è l'affidabilità.

Ne consegue che le due affermazioni riportate dalla Banca e citate dal socio non sono in contraddizione; affermare che non vi sono incertezze sulla continuità aziendale equivale ad affermare che vi è un aspettativa di continuare ad operare in un futuro prevedibile.

7) Quale è l'arco temporale espresso in mesi del "futuro prevedibile" di cui sopra??

Risposta:

Si veda risposta alla domanda 6).



DOMANDE AZIONISTA BLUEBELL PARTNERS LIMITED (poste in data 15 dicembre 2017)

Il socio Bluebell Partners, detentore di venticinque azioni della Banca Monte dei Paschi di Siena, come da documentazione allegata (**Allegato 1**) desidera porre le seguenti domande in forma scritta in previsione dell'assemblea dei soci convocata il giorno 18 dicembre 2017:

I. Premessa

L'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) convocata per il 18 dicembre 2017, prevede *inter alia*, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017 - 2018 - 2019 (e più precisamente, nel caso specifico, l'ultima frazione dell'esercizio 2017, non ancora concluso, e gli interi esercizi 2018 e 2019). La lista presentata dal socio di maggioranza prevede la riconferma per il Consiglio d'Amministrazione e per il Collegio Sindacale di esponenti che fanno parte degli organi in scadenza nominati dalla precedente assemblea nell'aprile 2015.

Si desidera porre le seguenti domande strettamente pertinenti all'ordine del giorno in quanto idonee a valutare le candidature sottoposte ai soci anche in relazione a potenziali conflitti di interesse su delicate vicende passate che riguardano il prevedibile andamento futuro della banca (si consideri ad esempio gli impatti dei numerosi procedimenti giudiziari in corso):

II. Domande in forma scritta ex-127 (ter) TUF

1. Nel corso dell'audizione parlamentare del 23 novembre 2017 davanti alla Commissione incaricata di approfondire le crisi bancarie in cui sono stati ascoltati i vertici di MPS accompagnati da alcuni funzionari della banca, è stato chiesto se i Bilanci 2012 e 2013 di MPS alla luce di tutte le informazioni ad oggi disponibili si devono considerare conformi oppure non conformi. A fronte della domanda, un funzionario di MPS ha risposto ai commissari che i Bilanci 2012 e 2013 "sono considerati tali, sono conformi". Si desidera sapere (a) se la posizione espressa dal funzionario sia da considerarsi corretta e (b) chi sia il funzionario intervenuto in audizione nel fornire la risposta;

Risposta:

La domanda attiene ad un tema (la 'conformità' dei bilanci 2012 e 2013) in larga parte superato alla luce del restatement del 2015. Ferma restando l'attenzione e la diligenza con cui la Banca sta seguendo i procedimenti in essere, nonché gli eventuali sviluppi che ne potrebbero derivare, si ritiene, tuttavia, ai fini di massima trasparenza, fornire alcune informazioni utili a fare chiarezza sul punto.

Deve essere anzitutto premesso che con il cambio di *management* intervenuto nel settembre 2016, la Banca ha avviato una serie di nuovi approfondimenti interni al fine di effettuare una ricostruzione dei fatti avvenuti a partire dal 2012 in avanti, non solo con riferimento ai bilanci 2012 e 2013. Tale ricostruzione, che ha coinvolto tutte le funzioni della Banca interessate, si è in particolare concentrata sulle interlocuzioni intercorse con le Autorità di Vigilanza e la Magistratura, nonché sui processi interni che hanno condotto alle scelte contabili adottate all'epoca. Le verifiche svolte hanno consentito di evidenziare una costante attività di confronto con i soggetti istituzionalmente deputati e che l'attività istruttoria e valutativa della Banca è stata svolta nel periodo interessato avvalendosi del supporto di primari consulenti ed esperti della materia senza far emergere lacune, omissioni ovvero carenze istruttorie. Si richiamano quindi sia i contenuti del Comunicato Stampa emesso in data 16 dicembre 2015 sia le risposte già fornite in sede assembleare in cui è

Me



stato rappresentato che, attraverso il comunicato stampa del 16 dicembre 2015, BMPS ha preso atto della conclusione dell'istruttoria da parte della CONSOB con cui ha accertato la non conformità del bilancio consolidato e d'esercizio al 31 dicembre 2014 e della relazione finanziaria al 30 giugno 2015. Con il medesimo comunicato, la Banca ha anche confermato il proprio convincimento, pur in un contesto valutativo contraddistinto da significativi profili di incertezza, circa la sostenibilità (e quindi la loro legittimità) delle scelte contabili effettuate, sia in occasione del *restatement* del 2012, sia in occasione degli esercizi successivi, sulla base del quadro informativo *pro tempore* disponibile, prendendo atto della valutazione cui è pervenuta l'autorità di vigilanza, sulla base della propria interpretazione del materiale emerso nel contesto delle indagini penali che, essendo basata su un'interpretazione — "della reale volontà delle Parti" — nella definizione di un negozio giuridico per natura connotato da inevitabili elementi di soggettività. Scelte contabili, si ricorda incidentalmente, sempre supportate dal contributo di esperti e consulenti di primario *standing*, otre che condivise con i revisori della Banca.

Deve essere poi rilevato che - qualora fossero state ricevute nel tempo esplicite indicazioni da parte dell'autorità di vigilanza - come avvenuto a fine 2015 (relative al bilancio al 31 dicembre 2014 ed alla semestrale al 30 giugno 2015), la Banca si sarebbe certamente conformata a tali indicazioni. Si precisa ancora che nel contesto della commissione parlamentare l'intervento menzionato dal socio Bluebell è stato effettuato da parte di Riccardo Quagliana – Responsabile degli Affari Legali e Societari della Banca nonché segretario del Consiglio di Amministrazione - e deve essere interpretato nei termini di cui sopra, come peraltro è facile evincere dal resoconto stenografico della seduta parlamentare. La dichiarazione di non conformità della Consob - per quanto prescrittiva - sembra aver avuto contenuto principalmente interpretativo considerato che tale interpretazione è stata basata su elementi acquisiti nel contesto delle attività di indagine effettuate dalla Procura della Repubblica a fine 2015. Si consideri inoltre che, allo stato attuale, la Banca non ha ricevuto alcun rilievo formale rispetto alla condotta degli amministratori che, sino alla semestrale al 30 giugno 2015, hanno adottato una modalità di contabilizzazione diversa da quella poi prescritta da Consob. Dal punto di vista poi delle conseguenze inerenti il cambio di contabilizzazione, richiesto da Consob, il Direttore Generale Dr Apponi, ha avuto modo recentemente di evidenziare, in sede di commissione di inchiesta parlamentare, a specifica domanda, sulle conseguenze sugli aumenti di capitale 2014 e 2015 ed ha specificamente dichiarato che: "L'azzeramento delle azioni poco ha a che vedere con Santorini e Alexandria".

In aggiunta, in merito all'iniziativa della procura generale che ha portato all'imputazione coatta dell'ex Presidente Alessandro Profumo, dell'ex Amministratore Delegato Fabrizio Viola e del Sindaco Salvadori, con riferimento ai reati di falso in bilancio e manipolazione di mercato riguardanti, tra l'altro, i bilanci richiamati dal socio Bluebell, si evidenzia che la Banca segue con attenzione ogni sviluppo in merito all'andamento dell'inchiesta. In tale contesto deve rilevarsi che nell'ambito delle indagini preliminari, chiuse a supporto dell'imputazione coatta, sono state depositate due relazioni, indirizzate alla procura generale, una da parte di Consob, nell'ottobre 2015, e l'altra da parte di Banca d'Italia nel marzo 2017: quest'ultima in particolare replica in modo puntuale ad una serie di argomenti sviluppati da parte dei consulenti della procura generale Prof. Tasca e Prof. Corielli cui erano stati sottoposti taluni quesiti da parte della Procura Generale fornendo elementi a supporto della ragionevolezza delle valutazioni adottate all'epoca dalla Banca. Va poi evidenziato, con riferimento alla posizione dei soggetti indagati, che l'ipotesi di ostacolo all'attività di vigilanza contestata all'ex Presidente ed all'ex Amministratore Delegato, è stata oggetto di nuova richiesta di archiviazione. Si



segnala inoltre che, ad oggi, non vi è stata la costituzione di parte civile da parte delle autorità di vigilanza (peraltro indicate come persone offese nel contesto del procedimento ivi richiamato). La Banca, oltre a seguire con interesse ogni sviluppo dell'inchiesta, si riserva ogni valutazione nonché ogni necessaria azione a tutela del proprio patrimonio in merito elementi nuovi e diversi, rispetto a quelli sino a questo momento esaminati, che dovessero emergere nel contesto del procedimento in esame.

2. Il 16 dicembre 2015, MPS ha ammesso la non conformità del Bilancio 2014 ed al 30 giugno 2015 in relazione all'operazione Nomura che è stata ri-caratterizzata come un derivato di credito. Si desidera sapere se i rilevanti principi contabili (IAS) utilizzati per la contabilizzazione delle operazioni in quanto derivati nel bilancio 2014 ed al 30 giugno 2015 erano diversi rispetto a quelli vigenti nell'esercizio 2012 e 2013 oppure erano gli stessi. In altre parole si desidera sapere se il mancato riconoscimento da parte di MPS della non conformità dei bilanci 2012 e 2013 sia imputabile a presunte modifiche nei principi contabili successivamente al Bilancio 2012 e 2013

Risposta:

Nel periodo citato non ci sono state modifiche rilevanti ai principi contabili attinenti la rilevazione degli strumenti derivati.

Tuttavia, si ricorda che gli IAS/IFRS sono *principle based* e pertanto, in alcuni casi, le scelte sui trattamenti contabili da adottare richiedono complesse interpretazioni che a loro vola tengono conto delle informazioni ragionevolmente disponibili.

Ad evidenza delle difficoltà interpretative per le operazioni citate dal socio, vi è il fatto che l'IFRS *Interpretation Committee* è stata chiamata a pronunciarsi su questa specifica tipologia di transazione.

3. Si desidera sapere se l'operazione eseguita da MPS con Deutsche Bank nel 2008 e chiusa anticipatamente nel dicembre 2013 era o meno un derivato impropriamente contabilizzato come un'operazione in titoli di Stato (come confermato anche da Deutsche Bank nell'ottobre 2013 e poi accertato dalla Procura della Repubblica) oppure era una genuina operazione di investimento in titoli di Stato, finanziata in pronti contro termine, così come risulta dai Bilanci 2012 e 2013 (civilistici) mai rettificati;

Risposta:

Per quanto concerne "Santorini", oggetto di *restatement* nel bilancio 2012 e contabilizzata a saldi aperti fino alla chiusura, valgono le osservazioni svolte nella risposta alla precedente domanda sub n. 1), per cui la Banca ritiene di aver sempre operato correttamente e conferma la validità delle scelte contabili effettuate, di tempo in tempo, sulla base delle informazioni disponibili.

33



- 4. Nel documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 24 ottobre 2017 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 24 ottobre 2017, protocollo n. 0119730/17, è stato riportato quanto segue: "con più lettere pervenute al Collegio Sindacale tra i mesi di aprile ed agosto 2016, l'Ing. Giuseppe Bivona, dichiaratosi legale rappresentante della Bluebell Partners Limited con sede a Londra, ha fatto presente che, nel corso dell'Assemblea degli azionisti tenutasi il 14 aprile 2016, non venivano correttamente fornite dalla Banca le risposte all'insieme delle domande presentate per iscritto, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, da parte di soci. Al riguardo il Collegio, al termine di un'accurata istruttoria svolta attraverso qualificati approfondimenti su tutti i punti sollevati dal socio Bivona, ha ritenuto di poter escludere la fondatezza della denuncia stessa poiché "allo stato e sulla base delle informazioni raccolte, le censure ivi contenute sono risultate prive di fondamento" ". Si desidera sapere:
- (a) se il Collegio Sindacale abbia espressamente valutato la sussistenza di un possibile conflitto di interessi in capo al Sindaco Salvadori (anche ex Presidente del Collegio Sindacale negli esercizi di cui ai Bilanci 2012, 2013 e 2014) con riferimento ai rilievi sollevati dal socio Bluebell Partners;

Risposta:

Il Collegio Sindacale – quale organo collegiale ed unico organismo titolato a fornire la risposta ai sensi dell'articolo 2408 cc. – ha effettuato la propria istruttoria addivenendo alle conclusioni poi diffuse al pubblico e comunicate in sede di assemblea. Peraltro, la composizione del Collegio Sindacale, formato da 3 membri, è idonea a sterilizzare gli effetti di una eventuale situazione di conflitto di interessi in cui, a detta di chi chiede, avrebbe potuto trovarsi il Sindaco Salvadori.

(b) quale sia stato l'esito della valutazione sul potenziale conflitto di interessi e se è stata espressamente documentata nel Verbale del Collegio Sindacale in cui la questione è stata discussa;

Risposta:

Al momento della richiamata valutazione non sussistevano i presupposti per un eventuale conflitto di interesse.

(c) se il Sindaco Salvadori si sia o meno astenuto nell'assunzione delle delibera con cui il Collegio Sindacale ha riconosciuto che "allo stato e sulla base delle informazioni raccolte, le censure ivi contenute sono risultate prive di fondamento";

Risposta:

La risposta è negativa, per i motivi di cui alla precedente risposta.



5. con riferimento alla domanda di cui al punto precedente, si chiede di precisare quale siano stati i "qualificati approfondimenti su tutti i punti sollevati dal socio Bivona";

Risposta:

Il Collegio Sindacale, nell'ambito di più riunioni, ha approfondito i contenuti della denuncia e l'esito di tale analisi è stata ulteriormente qualificata ricorrendo alla consulenza di un esperto professionista esterno.

6. il 5 maggio 2016, MPS ha inviato una comunicazione alla Procura di Milano a firma del responsabile del settore legale (Avv. Riccardo Quagliana) da cui risultava che, con riferimento alle operazioni di MPS con Deutsche Bank e Nomura (c.d. 'long term repo' di cui è stata accertata la natura di derivati di tipo Credit Default Swap) a seguito di "approfondimenti.....il diverso trattamento contabile [NDR ovvero in quanto derivati e non già investimenti in titoli di Stato finanziati in pronti contro termine] non avrebbe avuto impatti sulle misure del VaR pubblicate nei bilanci...", con questo confermando quanto era stato dichiarato in risposta alla domanda n. 13 posta dal socio Bluebell Partners ex-127 (ter) TUF all'assemblea del 14 aprile 2016 ("..quand'anche la Banca avesse adottato la contabilizzazione come "CDS", le due operazioni non sarebbero state incluse nel portafoglio di negoziazione di vigilanza. Ne consegue che non sarebbero state incluse nel VaR pubblicato nei bilanci, che resta pertanto invariato", MPS 14 aprile 2016) e smentendo una precedente comunicazione (sempre a firma dell'avv. Quagliana) del novembre 2015. Si desidera sapere se MPS oggi ritiene che (a) le dichiarazioni rilasciate da MPS nella comunicazione del 5 maggio 2016 e (b) quella resa il 14 aprile 2016 siano da ritenersi corrette o errate;

Risposta:

Va premesso che la questione non è di attualità nel contesto della convocata assemblea, posto che qualunque giudizio si dovesse ritenere di esprimere sul punto non è in grado di influenzare i risultati attuali e futuri della Banca. Nel contempo, si ricorda che l'esercizio del diritto a porre domande, oltre che limitato dalla pertinenza delle richieste all'ordine del giorno, non deve essere influenzato da interessi particolari quali quelli che possono scaturire dalla posizione di formale controparte della Banca di un socio coinvolto in situazioni di contenzioso ancora pendente. Ciò premesso, si può comunque confermare in questa sede che nei termini esposti i chiarimenti forniti in data 5 maggio 2016 e 14 aprile 2016 si possono ritenere appropriati, tenuto conto che i contenuti delle predette lettere sono stati oggetto di puntuale spiegazione all'autorità di polizia giudiziaria che, sul punto, ha audito in sede di indagini preliminari i responsabili delle funzioni competenti della Banca (Amministrazione e Bilancio e Risk Management). Le suddette operazioni, qualora rappresentate come derivati in bilancio, non avrebbero soddisfatto i requisiti richiesti dalla normativa applicabile per l'inclusione nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.

M



7. Si desidera sapere se il Consiglio d'Amministrazione uscente ha discusso la possibilità di promuovere azioni sociali di responsabilità nei confronti dell'ex. Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Profumo e dell'ex Direttore Generale/Amministratore Delegato Viola.

Risposta:

Riprendendo in parte i contenuti della Risposta alla domanda 1 del socio Bluebell, il Consiglio di Amministrazione della Banca segue con diligenza l'andamento del procedimento penale in capo all'ex Presidente Alessandro Profumo, all'ex Direttore Generale Fabrizio Viola ed al Sindaco Salvadori. Oltre all'aspetto penale, che appare comunque particolarmente rilevante al fine di assumere decisioni come quelle ipotizzate dal Socio Bluebell, deve tuttavia rilevarsi che nel contesto di tale procedimento sono state depositate relazioni da parte di Consob e Banca d'Italia – che peraltro ad oggi, pur essendo parti lese all'interno del procedimento, non si sono costituite parte civile nell'ambito di tale procedimento – che sembrano escludere responsabilità di natura civile ovvero amministrativa in capo ai predetti esponenti. I contenuti di tali relazioni, sebbene non risolutivi ai fini della valutazione della proposizione di una eventuale azione di responsabilità, forniscono comunque elementi meritevoli di particolare considerazione che debbono essere necessariamente considerati nel contesto di qualunque valutazione su ipotetici profili di responsabilità dei precedenti vertici aziendali.

Si aggiunga che i prospetti informativi relativi agli aumenti di capitale 2014 e 2015 – in merito ai fatti discussi nel procedimento penale – riportano, in posizione "preminente" specifiche avvertenze per l'investitore in merito agli accertamenti in corso ed al fatto che vi fossero dubbi e incertezze interpretative in merito alla contabilizzazione delle operazioni Alexandria e Santorini. Si aggiunga che, nel contesto dei lavori della recente Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle Banche il Direttore Generale di Consob (Dr Apponi) in merito ai prospetti informativi degli aumenti di capitale 2014 e 2015 ha evidenziato, tra l'altro, che: "...certamente l'azzeramento delle azioni poco ha a che vedere con Alexandria e Santorini. O, meglio, certamente sono componenti rilevanti ma, in effetti di significatività, stiamo parlando di qualcosa che, almeno per il grosso della svalutazione, era già stato preso nel bilancio 2012: i circa 700 milioni di euro. Quanto alle variazioni successive, se guardate ai prospetti pro forma e, quindi, non ai dati immaginati dai giornali, sono relativamente contenute, a fronte di quelle perdite su crediti. Poi, ripeto ancora una volta che non è solo opinione della CONSOB il fatto che il prospetto potesse essere approvato. E non lo diciamo solo noi, che quel provvedimento abbiamo preso, ma ce lo ha detto anche il TAR e lo ha ribadito il Consiglio di Stato".

In ogni caso la Banca si riserva ogni valutazione in merito ad ogni ulteriore nuovo elemento informativo che dovesse emergere in contrasto con quanto sopra, nonché di avviare azioni giudiziarie a tutela del proprio patrimonio.



8. Si desidera sapere se il Consiglio d'Amministrazione uscente ha disposto accertamenti onde valutare l'opportunità di sottoporre ai soci proposta di delibera di azioni sociali di responsabilità ex artt. 2393 e 2396 c.c. nei confronti dell'ex. Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Profumo e dell'ex Direttore Generale/Amministratore Delegato Viola. In particolare si desidera sapere quale sia lo stato attuale degli accertamenti;

Risposta:

SI veda la risposta alla domanda precedente, con particolare riferimento al costante monitoraggio esercitato dal Consiglio di Amministrazione sul procedimento penale in corso.

9. Con riferimento alle note operazioni di MPS con Deutsche Bank e Nomura, nel bilancio 2012, a pagina 164 e pagina 550 e nel bilancio 2013 a pagina 186 e pagina 584, onde motivare la ragione per cui le operazioni non erano state contabilizzate come derivati di credito, era stata addotta inter alia, "la non completa corrispondenza dei flussi di cassa rivenienti dai singoli strumenti con quelli di un derivato di credito; infatti, in assenza di default della Repubblica Italiana la transazione verrebbe regolata come un normale Repo e quindi, con la consegna dei titoli a fronte del pagamento di un corrispettivo di cassa mentre nel caso di un CDS non si ha mai lo scambio di titoli; inoltre, per una delle due operazioni, in assenza di default della Repubblica Italiana, la restituzione dei titoli e la relativa estinzione della passività accesa nei confronti della controparte avverrebbe per un importo al valore nominale dei titoli ricevuti".

Così come già richiesto – SENZA OTTENERE RISPOSTA - all'allora Presidente del Collegio Sindacale Salvadori nel corso dell'assemblea del dicembre 2013 e poi all'attuale Presidente del Collegio Sindacale Cenderelli nel corso dell'assemblea di novembre 2016, si desidera sapere se l'affermazione sopra riportata trova riscontro nei contratti delle operazioni in questione.

Risposta:

Quanto riportato in Bilancio è supportato anche da analisi delle Società PWC e EY e la stessa posizione è stata ribadita nell'ambito delle interlocuzioni con Consob.

Si conferma quindi che entrambe le operazioni prevedono flussi e/o prescrizioni contrattuali che non avrebbero corrispondenti in un CDS in senso stretto.

Ad esempio, per quanto riguarda "Alexandria", se non si verifica il default della Repubblica Italiana, la transazione verrebbe regolata come un normale PCT e, quindi, con la consegna dei titoli a fronte del pagamento di un corrispettivo in cassa mentre nel caso di un CDS unfunded si avrebbe la chiusura del contratto senza scambio dei titoli.

Questa prescrizione deriva dal fatto che il contratto di long term repo ("Structured Repo Agreement") è accompagnato da un elenco di "Supplemental Terms and Conditions" che sono da considerarsi elementi di

M

¹ BMPS, Bilancio 2012 e seguenti



modifica/supplemento del GMRA standard stipulato fra Nomura e MPS, che norma appunto il regolamento dei *repo* (per cui a scadenza è prevista la modalità di regolamento descritta nel precedente paragrafo).

Per quanto riguarda "Santorini", di nuovo come esempio, sussiste una opzione al *cash settlement* mediante la quale Deutsche Bank può regolare la transazione con la consegna fisica dei titoli a fronte di cassa mentre nel caso di un CDS *unfunded* non si ha mai lo scambio di titoli.

Cit.: Optional Physical Settlement: If the Total Return Payer provides the Floating Amount Payer with no less than 5 Business Day's prior written notice that it wishes to elect for Physical Settlement to apply, Physical Settlement shall apply instead of Cash Settlement. Such notice must be delivered to the Floating Amount Payer no later than 15 Business Days after an Event Determination Date. If Physical Settlement applies, Settlement shall take place in accordance with the Final Exchange Provisions above, except that the Total Return Payer shall be obliged to Deliver the EUR denominated Bonds or Loan or Reference Obligations of the Reference Entity, in a principal amount equal to the Notional Amount, instead of paying the amount described in subparagraph (b) of "Total Return Payer Final Exchange".

Vale la pena precisare, comunque, che la possibile differenza dei flussi contrattuali è solo una delle varie motivazioni addotte dalla Banca a supporto di una contabilizzazione a saldi aperti e non come CDS.

10. Si desidera sapere quali sono stati i precisi impegni assunti nell'ambito del Piano di Ristrutturazione del Gruppo riferito al periodo 2017-2021 approvato dalla Commissione Europea in data 4 luglio 2017 con riferimento all'uscita dello Stato dal capitale della banca, precisando i vincoli temporali, se sono state stabilite precise soglie sotto cui lo Stato dovrà scendere e se I limiti concordati sono da considerarsi tassativi;

Risposta:

Ai sensi del Piano di Ristrutturazione 2017-2021, lo Stato Italiano dovrà dismettere la propria partecipazione in arco piano, ovvero entro fine 2021. Nel momento in cui ciò avverrà, ovvero ne verranno definite le strategie di uscita, ne dovrà essere data informativa al mercato ai sensi della normativa applicabile.

11. Si desidera sapere se uno o più degli amministratori che (a) sia hanno fatto parte del Consiglio d'Amministrazione in scadenza e (b) sia sono stati designati dall'azionista di maggioranza (MEF) a far parte del Consiglio d'Amministrazione che sarà eletto dall'assemblea dei soci del 18 dicembre p.v., hanno mai espresso voto contrario o si sia semplicemente astenuto all'approvazione di rendiconti finanziari (annuali, semestrali, trimestrali) sottoposti alla loro approvazione nei precedenti mandati, specificando in caso affermativo, il nome del consigliere che si sarebbe astenuto o avrebbe espresso voto contrario ed il rendiconto finanziario in questione (lo scopo di questa domanda è di capire se sussistano conflitti di interessi per l'operato dei precedenti consigli in relazione all'approvazione dei documenti finanziari della società);



Risposta:

In merito alla relazione semestrale al 30 giugno 2015, approvata in data 6 agosto dello stesso anno, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il documento con il voto unanime dei presenti. Non vi sono stati casi di astensione da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione uscente in merito a delibere concernenti il bilancio di esercizio, il resoconto infra-annuale e le relazioni trimestrali.

12. A seguito dell'ingresso dello Stato nel capitale della banca onde esercitarne il controllo incluso la nomina della maggioranza degli amministratori, esiste una manualistica condizione di conflitto di interesse nei procedimenti giudiziari che vedono contrapposti la banca da una parte ed il Ministero dell'Economia e delle Finanza e quello dell'Ambiente dall'altra (es. causa civile promossa dall'Amministrazione Straordinaria di SNIA S.p.A. innanzi al Tribunale di Milano con un *petitum* di 3,5 miliardi; appello promosso dal Ministero dell'Ambiente contro BMPS dinanzi al Consiglio di Stato). Si desidera sapere quali procedure saranno adottate onde risolvere il palese conflitto di interesse tra socio di maggioranza e soci di minoranza

Risposta:

La Banca considera il Ministero dell'Economia e delle Finanze unitamente alle proprie società controllate quale parte correlata della Banca che prevede l'implementazione di una serie di presidi nel contesto di qualsiasi operazione dovesse intervenire tra soggetti considerati tra loro correlati. Si aggiunga che, con riferimento all'attività caratteristica della Banca, il Piano di Ristrutturazione nel contesto di uno dei commitment approvati prevede che la Banca consideri i soggetti pubblici come "connected borrowers" ed ha richiesto alla Banca di introdurre una serie di misure volte ad assicurare congruità e convenienza delle operazioni eventualmente poste in essere con tali soggetti. Con riferimento ad attività "non caratteristiche" la Banca è dotata di procedure idonee ad evidenziare eventuali profili di criticità nell'ottica di minimizzare ogni possibile conflitto di interesse.

13. Si desidera sapere se la banca è a conoscenza di atti di indagine avviati dalla Procura della Repubblica di Siena e/o dalla Procura della Repubblica di Milano che riguardano i crediti in sofferenza e la loro valutazione in bilancio (a) da parte dei precedenti amministratori Profumo e Viola e/o (b) dei loro predecessori Mussari e Vigni;

Risposta:

La Banca non è a conoscenza di alcun tipo di indagine di questo genere condotta dalla Procura della Repubblica di Siena o dalla Procura della Repubblica di Milano.

39



14. Si desidera sapere il totale del valore nominale dei contratti derivati di tipo Credit Default Swap nei quali MPS ha venduto protezione *(protection seller)* che **NON** sono stati ineriti nel portafoglio di negoziazione di Vigilanza:

- (a) 31 dicembre 2012
- (b) 31 dicembre 2013
- (c) 31 dicembre 2014
- (d) 31 dicembre 2015;
- (e) 31 dicembre 2016;
- (f) al 30 settembre 2017

trattandosi gli ultimi tre di quelli approvati dal Consiglio d'amministrazione uscente;

Risposta:

La risposta può essere desunta dalle seguenti tabelle di Nota Integrativa :

- B.1 Derivati creditizi: valori nozionali di fine periodo
- B2. Derivati creditizi OTC: fair value lordo positivo ripartizione per prodotti
- B3. Derivati creditizi OTC: fair value lordo negativo ripartizione per prodotti.

Con riferimento ai bilanci richiesti, tra le operazioni tipo CDS in cui la Banca ha venduto protezione che NON sono state inserite nel portafoglio di negoziazione vi è Alexandria, che nel bilancio *restated* al 31 dicembre 2015 figura, con riferimento ai dati comparativi 2014, nel portafoglio bancario per un valore nozionale di 3.050 mln e con un *fair value* positivo di 634 mln. Trattandosi di *restatement*, l'allocazione nel portafoglio bancario deve intendersi dalla prima iscrizione alla chiusura.

L'operazione, come riportato nelle altre risposte, non soddisfaceva i requisiti richiesti dalla normativa applicabile per l'inclusione nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.



15. Con riferimento alla domanda di cui al Punto 4., il socio Bluebell Partners nella denuncia al Collegio Sindacale (**Allegato 2**) aveva contestato la mancata risposta alla domanda ex-127 (ter) TUF all'assemblea del 14 aprile 2016 volta ad accertare se i Bilanci 2012 e 2013 fossero da ritenersi conformi sia (a) con riferimento alla non conformità riconosciuta nel dicembre 2015 sui Bilancio 2014 ed al 30 giugno 2015 per l'operazione Nomura sia (b) con riferimento alla non conformità del trattamento contabile di una seconda operazione eseguita con Deutsche Bank che non figurava nei Bilanci 2014 e 30 giugno 2015 su cui nulla era stato detto da MPS. Si ricorda che la banca nell'aprile 2016 era guidata dall'ex Amministratore Delegato Fabrizio Viola e che nella risposta fornita al socio Bluebell Partners (**Allegato 3**) era stato affermato quanto segue "peraltro come noto, in nessuna sede è stato evidenziato alcun elemento rilevante (a fini penali, civili o amministrativi) a carico del nuovo management [NDR ex- Presidente Profumo, ex AD/DG Viola] della banca relativamente ai bilanci 2012 e 2013 ...".

Posto che quest'ultima affermazione è stata pacificamente superata dai fatti nel frattempo intervenuti (es. ordinanza di rinvio a giudizio coattivo del 21 aprile 2017 nei confronti dei signori Profumo, Viola e Salvadori per fatti che riguardano esattamente le operazioni Nomura a Deutsche Bank anche con riferimento ai Bilanci 2012 e 2013) si desidera sapere se MPS oggi intende confermare la correttezza delle risposte date al socio Bluebell Partners alle seguenti dieci domande poste ex 127-ter (TUF) nell'assemblea dell'aprile 2016 di seguito richiamate oppure se intende modificarle/correggerle/precisarle:

15.1 nel comunicato stampa di MPS del 16 dicembre 2015, la Banca ha riconosciuto la non conformità del bilancio consolidato e d'esercizio 2014 e della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015 per l'errata contabilizzazione della c.d. operazione 'Alexandria' non Nomura. Posto che la stessa operazione figurava, *inter alias*, anche nei bilanci consolidati e d'esercizio 2012 e 2013 si .desidera sapere se anche i bilanci 2012 e 2013 devono ritenersi non conformi e nel caso contrario, il perché;

Risposta:

Si conferma la risposta.

R

41



15.2 nel comunicato stampa di MPS del 16 dicembre 2015, la Banca ha riconosciuto la non conformità del bilancio 2014 ed al 30 giugno 2015 per aver contabilizzato tre miliardi di derivati come Titoli di Stato relativamente all'operazione conclusa Nomura. Si desidera sapere se l'operazione analoga conclusa con Deutsche Bank eseguita nel 2008 (due miliardi) anch'essa contabilizzata come titoli di Stato (BTP 2031) sia stata anch'essa contabilizzata in modo errato trattandosi di derivati oppure se la Banca tutt'oggi intenda sostenere di aver contabilizzato in modo corretto suddetta operazione;

Risposta:

Si rinvia alle considerazioni effettuate in merito alla risposta 1

15.3 la Banca ha concluso l'accordo transattivo con Nomura il 23 settembre 2015 ben sapendo che c'era un accertamento in corso da parte della CONSOB sull'errata contabilizzazione di cui la Banca stessa aveva dato conto nella relazione trimestrale al 30 marzo 2015 dell'operazione: quali misure intende adottare la Banca contro gli amministratori che hanno in concreto deciso di firmare l'accordo con Nomura pur sapendo che dall'accertamento della CONSOB e dalle indagini della Procura di Milano potevano nascere ulteriori responsabilità (c.d. truffa contrattuale) di cui la Banca non aveva chiesto conto a Nomura nella causa intentata per come approvata dall'assemblea dei soci nell'aprile 2013?

Risposta:

La Banca, in quel periodo storico, ha intrattenuto con le autorità di vigilanza ed in particolare con ECB un serrato confronto nel cui contesto ha tentato di convincere la Banca Centrale Europea al fine di ritardare la chiusura dell'operazione Alexandria attraverso la transazione con Nomura. Gli argomenti che la Banca ha utilizzato sono stati riferibili ad un "legal impediment" riscontrabile nel fatto che stavano emergendo dalle attività di rogatoria internazionale, nonché dal processo di discovery, inerenti il contenzioso intentato da Nomura in Inghilterra, significativi elementi probanti nei confronti di Nomura. Tali tesi sono state sintetizzate in una copiosa istruttoria legale culminata nella predisposizione di tre pareri legali, collegati tra loro. Il primo di diritto penale propedeutico ad evidenziare gli importanti elementi che stavano emergendo dalle indagini, il secondo di diritto civile che evidenziava come l'inserimento di tali nuovi elementi nel perimetro della transazione avrebbe potuto condurre la Banca ad ottenere condizioni migliori nel contesto della transazione, La terza componente legale era costituita da un parere di diritto penale comparato propedeutica ad evidenziare proprio il concetto di "legal impediment" e quindi della possibilità per la Banca di potersi sottrarre all'obbligo di chiusura dell'operazione Alexandria in tempi molto brevi. Tale pareristica, corredata di una specifica delibera consiliare che evidenziava non solo i contenuti dell'analisi legale effettuata nonché i motivi di opportunità che suggerivano di attendere per chiudere l'operazione in via transattiva, è stata inviata ad ECB. Tuttavia il regolatore sovranazionale, pur condividendo in astratto il lavoro effettuato dalla Banca, ha ritenuto più importante ai fini della stabilità dell'intermediario, tenuto conto del superamento dei limiti di



concentrazione del 25% in capo a Nomura, richiedere all'istituto la riduzione di siffatta esposizione anche attraverso la chiusura dell'operazione nel più breve tempo possibile.

15.4 si desidera sapere se la Banca ha ricevuto una mail dalla società Eidos Partner in cui la società di consulenza metteva in guardia la Banca che l'operazione Nomura (Alexandria) era un derivato

Risposta:

Si rimanda alla risposta fornita nel contesto dell'assemblea di bilancio dello scorso anno – peraltro ivi allegata come da richiesta del socio Bluebell –.

15.5 posto che la Banca il 16 dicembre 2015 ha riconosciuto che l'operazione Alexandria contrariamente a come contabilizzata (Titoli di Stato) fosse in realtà un derivato, si desidera sapere se la Banca nel 2012, 2013, 2014 e 2015 ha rispettato i limiti di rischio fissati dal Consiglio d'Amministrazione per i derivati di speculazione e di quanto.

Risposta:

La domanda appare identica a quella già posta dal socio in una precedente assemblea. Si conferma la risposta già fornita in quell'occasione, che si riporta per completezza.

La rappresentazione contabile a saldi chiusi dell'operazione "Alexandria" avrebbe comportato, per effetto della qualificazione come "CDS" dell'operazione, l'inclusione nel portafoglio di *trading* contabile come previsto dallo IAS 39.

Tuttavia, a seguito di approfondimenti condotti sulla normativa di vigilanza, l'operazione non avrebbe soddisfatto i requisiti della *Capital Requirements Regulation - CRR* (o della normativa tempo per tempo applicabile) ai fini dell'inclusione nel portafoglio di negoziazione di vigilanza, contenente le posizioni detenute con finalità speculative. Ne consegue che quand'anche la Banca avesse adottato la contabilizzazione come "CDS", tale operazione non sarebbe stata inclusa nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.

Il Gruppo MPS ha definito nel corso del tempo un preciso set di limiti operativi di rischio, basati su varie metriche di rischio, e distinti tra portafoglio di negoziazione di vigilanza e portafoglio bancario. I limiti vengono calibrati annualmente a seguito del processo di Risk Appetite, durante il quale viene stabilita la propensione al rischio della Banca. La struttura dei limiti adottata è funzionale al monitoraggio delle esposizioni a rischio presenti nei portafogli finanziari, affinché essi siano contenuti all'interna delle deleghe operative concesse.

In base a quanto esposto, ne deriva che una diversa rappresentazione dell'operazione in questione avrebbe determinato non un mancato rispetto dei limiti di rischio fissati per le posizioni speculative (portafoglio di negoziazione), ma una diversa composizione e struttura dei limiti operativi inerenti il portafoglio bancario,

Me



volta a riallocare le deleghe di rischio concesse coerentemente con la modalità di rappresentazione contabile adottata.

In sintesi, dunque, durante gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 i limiti di rischio (*VaR* e *Stop Loss*) delegati sui portafogli di negoziazione ai fini di vigilanza (*Trading Book*) del Gruppo MPS sono stati rispettati e la diversa rappresentazione contabile dell'operazione "Alexandria" non avrebbe comportato sconfinamenti degli stessi.

15.6 Si desidera avere la risposta alla domanda precedente includendo nel calcolo anche l'operazione con Deutsche Bank, riclassificata come derivato di trading.

Risposta:

La domanda appare identica a quella già posta dal socio in una precedente assemblea. Si conferma la risposta già fornita in quell'occasione, che si riporta per completezza.

Analogamente a quanto riportato nella risposta alla precedente domanda sub n. 7), una diversa rappresentazione dell'operazione in questione avrebbe determinato non un mancato rispetto dei limiti di rischio fissati per le posizioni speculative (portafoglio di negoziazione), ma una diversa composizione e struttura dei limiti operativi inerenti il portafoglio bancario, volta a riallocare le deleghe di rischio concesse coerentemente con la modalità di rappresentazione contabile adottata.

In sintesi, dunque, durante gli anni 2012 e 2013 i limiti di rischio (*VaR* e *Stop Loss*) delegati sui portafogli di negoziazione ai fini di vigilanza (*Trading Book*) del Gruppo MPS sono stati rispettati e la diversa rappresentazione contabile dell'operazione "Santorini" (insieme all'operazione "Alexandria") non avrebbe comportato sconfinamenti degli stessi. Si ricorda che l'operazione "Santorini" è stata chiusa in data 19 dicembre 2013.

15.7 Perché la Banca nel comunicato stampa del 16 dicembre 2015 ha affermato di aver appreso che i titoli di stato dell'operazione Nomura non erano mai esistiti quando invece questa circostanza era stata pacificamente dichiarata da Nomura già nel luglio 2013 (memoria del Prof. Gualtieri)?

Risposta:

Come già si è avuto modo di evidenziare in sede di assemblea del 14 aprile 2016, le evidenze di cui disponeva la Banca, anteriormente rispetto alla chiusura delle indagini preliminari effettuata dalla Procura della Repubblica di Milano ed ai successivi depositi documentali effettuati erano differenti, peraltro l'esistenza ovvero inesistenza dei titoli era solamente uno degli elementi da tenere in considerazione nel contesto della scelta se effettuare una contabilizzazione a "saldi aperti" alternativa prescelta dalla Banca ovvero a "saldi chiusi" come poi sostenuto da Consob con la delibera del dicembre 2015.



15.8 Quali provvedimento intende prendere la Banca a favore dei soci che hanno sottoscritto gli aumenti di capitale 2014 e 2015 il cui valore di borsa è andato in fumo, a fronte di bilanci civilistici falsi?

Risposta:

La Banca ritiene che la *disclosure* dei prospetti informativi degli aumenti di capitale 2014 e 2015, ed in particolare le varie sezioni comprendenti le "Avvertenze per l'investitore" fossero idonee ad evidenziare tutti i rischi e le incognite sottese ad un investimento in azioni, peraltro caratterizzato da un quadro normativo fortemente discontinuo. Si richiama peraltro l'intervento del Direttore Generale di Consob (Dr Apponi) in sede di commissione parlamentare, riportato nel contesto della domanda 7) del socio Bluebell. Rispetto alle pretese risarcitorie sino a questo momento pervenute in merito alle operazioni di aumento di capitale 2014 e 2015 la Banca ha provveduto, a seconda dei casi, ad effettuare accantonamenti commisurati, sulla base delle informazioni disponibili, ai rischi stimati delle cause promosse.

15.9 Posto che per effetto del comunicato stampa 16 dicembre 2015 risulta che i bilanci civilistici 2012, 2013, 2014 e 30 giugno 2015 erano falsi, si desidera sapere quali sarebbero stati i valore corretti del Core Tier 1, CET1 e VAR rispetto a quelli riportati nei bilanci ove la Banca avesse contabilizzato in modo corretto ovvero come derivati le operazioni con Deutsche Bank (Santorini) e Nomura (Alexandria).

Risposta:

Si conferma la risposta già fornita, che si riporta per completezza.

"Si premette che né il comunicato stampa del 16 dicembre 2015 né altri provvedimenti emessi da qualsivoglia Autorità hanno evidenziato la falsità dei bilanci successivi alla semestrale al 30 settembre 2012 che, sebbene approvati dal Consiglio di Amministrazione post gestione Mussari – Vigni, la Procura della Repubblica di Milano ha evidenziato che tale approvazione è avvenuta sulla base di un'induzione in errore provocata dalle scelte contabili imputabili alla gestione precedente.

Con questa premessa, gli impatti derivanti da una contabilizzazione a "saldi chiusi" di entrambe le operazioni su Tier 1/CET 1 sarebbero stati i seguenti (euro/mln):

Tier 1/CET1 pubblicato
CDS Accounting Impact
Tier 1/CET1 - CDS Accounting

١	Basilea 2		Basilea 3	
	31/12/12	31/12/13	31/12/14	30/06/15
1	8.917	8.973	6.608	8.287
	-1.301	-412	-84	-22
	7.616	8.561	6.524	8.265





Per le considerazioni sopra riportate - cfr. risposte alle domande precedenti - quand'anche la Banca avesse adottato la contabilizzazione come "CDS", le due operazioni non sarebbero state incluse nel portafoglio di negoziazione di vigilanza. Ne consegue che non sarebbero state incluse nel VaR pubblicato nei bilanci, che resta pertanto invariato."

15.10 Si desidera conoscere quali siano stati i rimborsi spese di cui ha usufruito il dott.

Fabrizio Viola nell'esercizio 2015, con relativo break-down per voce di spesa (es. spese di viaggio, spese di pernottamento, ristoranti, intrattenimento, altro – specificare).

Risposta:

I rimborsi spese non rientrano nella nozione di remunerazione prevista dalle disposizioni di vigilanza essendo previsti dallo Statuto (per gli esponenti) e contrattualmente (per i dipendenti), senza discrezionalità; i rimborsi non sono quindi assoggettati agli obblighi informativi di cui all'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), né a quelli derivanti da disposizioni di vigilanza per il settore bancario. Si evidenzia che essi sono comunque documentati, soggetti a numerosi controlli, in base alla normativa aziendale, nonché strettamente inerenti alle relative funzioni svolte.

15.11 Si desidera sapere se la Banca nel 2012, 2013, 2014 e 2015 avrebbe rispettato i requisiti minimi di capitale sia civilistici che regolamentari se le operazioni con Deutsche Bank (Santorini) e Nomura (Alexandria) fossero state contabilizzate nei suddetti esercizi come derivati.

Risposta:

Se le operazioni con Deutsche Bank ("Santorini") e Nomura ("Alexandria") negli esercizi richiesti fossero state contabilizzate come derivati, i requisiti minimi di capitale civilistici e regolamentari (con riferimento al 31 dicembre degli esercizi 2012, 2013 e 2014 e al 30 giugno 2015) sarebbero stati rispettati. Tale circostanza è stata peraltro confermata anche da Banca di Italia nel contesto della relazione datata 13 marzo 2017 ed indirizzata alla Procura Generale di Milano.

* * * * *

[Seguono la stampa degli Allegati nn. 1, 2 e 3 alle domande formulate dal socio Bluebell Partners]

LORENZO CERVI 00731790150 CITIBANK N.A.

🗦 Home 🗦 Ricerca Pratica 🗦 Elenco Pratiche 💃 Ricerca Comunicazioni 🗦 Elenco Comunicazioni 🗦 Dettaglio Comunicazione Emittente DI SIENA S.p.A. Pratica 16691 ADERENTE Tipo Assemblea ORDINARIA STRAORDINARIA NOS 251420992 Prima Convocazione 18/12/2017 Record Date 07/12/2017 Dettaglio Pratica Tipo comunicazione Comunicazione Data comunicazione 08/12/2017 Stato comunicazione Disponibile Numero di riferimento 17004869 Ultima modifica KCA - 08/12/2017 - 10:19:31 Disponibilità emittente 08/12/2017 Comunicazione rettificata 0 Forzatura dati NO Data termine efficada 18/12/2017 Intermediario Segnalatore Depositario Richiedente Denominazione CITIBANK N.A. Denominazione Partita IVA 00731790150 Codice MT 03566 Codice ABI 03566 Elenco Distinte Denominazione Qualità Soggetto Quantità CBLDN BBPLC UKPB CLI CLEARANCE ACC RICHIEDENTE SENZA VINCOLO 0 0 VALIDATA BLUEBELL PARTNERS LTD INTESTATARIO SENZA VINCOLO 25 VALIDATA Soggetto Richledente Cod. Fis./P.IVA Denominazione BLUEBELL PARTNERS LTD Cognome Nome Data di nascita Nazionalità REGNO UNITO Comune di nascita Provincia di nascita Indirizzo di residenza 81 FULHAM ROAD MICHELIN HOUSE Nazione di residenza REGNO UNITO Località di residenza LONDON SW3 6RD Provincia di residenza EE CAP di residenza 99999 ID fiscale estero CAP estero 99999 Qualità del soggetto INTESTATARIO Dati Richiesta Titolo SVN TTOOOS218752 PASCHT/AZ

Quantità 25

Riferimento interno CAB sportello operazione 000000 Codice vincolo SENZA VINCOLO Note

Data richiesta 08/12/2017 Codice ABI banca garanzia 00000 Prosegue su altra distinta NO

% di possesso 0

Indietro - rettifica - nuova - Invia flusso

Titolare di diritto voto I

100 08/12/2017 10:19:48 Eventi Verb: [create_fis_done] CATEGORIA: [FIA] RISULTATO: [OK] NOS: [251757450] DATA VALUTA: [20171214] - 08/12/2017 10:19:48 Eventi Verb: [create_fis_done] CATEGORIA: [FIA] RISULTATO: [OK] NOS: [251757450] DATA VALUTA: [20171214] - 08/12/2017 10:19:48 Eventi Verb: [create_fis_done] CATEGORIA: [FIA] RISULTATO: [OK] NOS: [251757450] DATA VALUTA: [20171214] - 08/12/2017 10:19:48 Eventi Verb: [create_fis_done] CATEGORIA: [FIA] RISULTATO: [OK] NOS: [251757450] DATA VALUTA: [20171214] - 08/12/2017 10:19:48 Eventi Verb: [create_fis_done] CATEGORIA: [FIA] RISULTATO: [OK] NOS: [251757450] DATA VALUTA: [20171214] - 08/12/2017 10:19:48 Eventi Verb: [create_fis_done] CATEGORIA: [FIA] RISULTATO: [OK] NOS: [251757450] DATA VALUTA: [20171214] - 08/12/2017 10:19:48 Eventi Verb: [create_fis_done] CATEGORIA: [FIA] RISULTATO: [OK] NOS: [251757450] DATA VALUTA: [20171214] - 08/12/2017 10:19:48 Eventi Verb: [create_fis_done] CATEGORIA: [FIA] RISULTATO: [OK] NOS: [251757450] DATA VALUTA: [20171214] - 08/12/2017 10:19:48 Eventi Verb: [create_fis_done] CATEGORIA: [CREATE FIA] RISULTATO: [OK] NOS: [251757450] DATA VALUTA: [20171214] - 08/12/2017 10:19:48 Eventi Verb: [create_fis_done] CATEGORIA: [CREATE FIA] RISULTATO: [OK] NOS: [251757450] DATA VALUTA: [20171214] - 08/12/2017 10:19:48 Eventi Verb: [create_fis_done] RISULTATO: [OK] NOS: [251757450] DATA VALUTA: [20171214] - 08/12/2017 10:19:48 Eventi Verb: [create_fis_done] RISULTATO: [OK] NOS: [251757450] DATA VALUTA: [20171214] - 08/12/2017 10:19:48 Eventi Verb: [create_fis_done] RISULTATO: [OK] NOS: [251757450] DATA VALUTA: [20171214] - 08/12/2017 10:19:48 Eventi Verb: [251757450] DATA VALUTA: [251757450] DATA VAL

\$8/12/2017

Codice vincolo SENZA VINCOLO

Note

LORENZO CERVI 00731790150 CITIBANK N.A. Intermediario

) Home) Ricerca Pratica) Elenco Pratiche) Ricerca Comunicazioni) Elenco Comunicazioni) Dettaglio Comunicazione Emittente BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. ADERENTE Tipo Assemblea ORDINARIA STRAORDINARIA NOS 251420992 Prima Convocazione 18/12/2017 Record Date 07/12/2017 Dettaglio Pratica Tipo comunicazione Comunicazione Data comunicazione 08/12/2017 Stato comunicazione Disponibile Numero di riferimento 17004869 Ultima modifica KCA - 08/12/2017 - 10:19:31 Disponibilità emittente 08/12/2017 Comunicazione rettificata 0 Forzatura dali NO Data termine efficacia 18/12/2017 Intermediario Segnalatore Depositario Richledente Denominazione CTTBANK N.A. Denominazione Codice MT 03566 Partita IVA 00731790150 Codice ABI 03566 Elenco Distinte Qualità Soggetto Vincolo Voto % Quantità Stato CBLDN BBPLC UKPB CLI CLEARANCE ACC RICHIEDENTE SENZA VINCOLO 0 0 VALIDATA BLUEBELL PARTNERS LTD INTESTATARIO SENZA VINCOLO 25 VALIDATA Soggetto Richledente Cod. Fls./P.IVA Denominazione CBLDN BBPLC UKPB CLI CLEARANCE ACC Cognome Nome Data di nascita Sesso Nazionalità STATI UNITI Comune di nascita Provincia di nascita Nazione di residenza STATI UNITI Indirizzo di residenza 701 EAST 60TH STREET Località di residenza NORTH SIOUX FALLS Provincia di residenza EE CAP di residenza 99999 ID fiscale estero CAP estero 57104 Qualità del soggetto RICHIEDENTE Dati Richlesta Titolo SVN IT0005218752 PASCHI/AZ Ouantità 0 % di possesso 0 Titolare di diritto voto Riferimento interno 1267139 CAB sportello operazione 000000 Data richiesta 08/12/2017

Indietro - rettifica - nuova - Invia Russo home upload

LOG EVENTI 08/12/2017 10:19:48 Eventi Verb: [create_fis_done] CATEGORIA: [FIA] RISULTATO: [OK] NOS: [251757450] DATA VALUTA: [20171214] - 08/12/2017 10:19:48 Eventi Verb: [create_fis_done] CATEGORIA: [FIA] RISULTATO: [OK] NOS: [251757450] DATA VALUTA: [20171214] - 08/12/2017 10:19:48 Eventi Verb: [create_fis_done] CATEGORIA: [FIA] RISULTATO: [OK] NOS: [251757450] DATA VALUTA: [20171214] - 08/12/2017 10:19:48 Eventi Verb: [create_fis_done] CATEGORIA: [FIA] RISULTATO: [OK] NOS: [251757450] DATA VALUTA: [20171214] - 08/12/2017 10:19:48 Eventi Verb: [create_fis_done] CATEGORIA: [FIA] RISULTATO: [OK] NOS: [251757450] DATA VALUTA: [20171214] - 08/12/2017 10:19:48 Eventi Verb: [create_fis_done] CATEGORIA: [FIA] RISULTATO: [OK] NOS: [251757450] DATA VALUTA: [20171214] - 08/12/2017 10:19:48 Eventi Verb: [create_fis_done] CATEGORIA: [FIA] RISULTATO: [OK] NOS: [251757450] DATA VALUTA: [20171214] - 08/12/2017 10:19:48 Eventi Verb: [create_fis_done] CATEGORIA: [FIA] RISULTATO: [OK] NOS: [251757450] DATA VALUTA: [20171214] - 08/12/2017 10:19:48 Eventi Verb: [create_fis_done] CATEGORIA: [CATEGORIA: [CATEGORI

Codice ABI banca garanzia 00000

Prosegue su altra distinta SI

ALLA CORTESE ATTENZIONE:

Amministratore Delegato dott. Fabrizio Viola Banca Monte dei Paschi di Siena Piazza Salimbeni, 3 Siena

CC: Consiglio d'Amministrazione Collegio Sindacale

20 aprile 2016

Egregio dott. Viola,

Oggetto: Assemblea MPS 14 Aprile 2016 - Risposte alle domande presentate per iscritto da parte dei soci ai sensi dell'art 127-ter del Testo Unico della Finanza D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998

Con riferimento alle risposte (Allegato 1) fornite da Banca Monte dei Paschi di Siena ("MPS" o la "Banca") alle domande presentate dai soci ex 127-ter (TUF) prima dell'assemblea del 14 aprile scorso, ho ragione di ritenere che la Banca abbia dato risposte non corrette, prive del requisito della chiarezza ed omissive con questo sottraendosi agli obblighi informativi previsti dall'ordinamento. Le chiedo pertanto rispettosamente di adoperarsi perché la correttezza e la completezza informativa siano ripristinate senza indugio.

I. Risposte Non Corrette, Prive di Chiarezza o semplicemente Omissive

• **Domanda N. 1 di pag. 2:** con il comunicato stampa del 16 dicembre 2015, la Banca ha informato il mercato che il Bilancio MPS al 31 dicembre 2014 e 30 giugno 2015 non erano conformi alle regole che ne disciplinano la redazione ma nulla è stato detto sui bilanci precedenti. Il socio Avv. Paolo Emilio Falaschi (il "**Socio**") ha chiesto di sapere ex 127-ter (TUF) se i Bilanci al 31 dicembre 2012 ed al 31 dicembre 2013 sono anch'essi da considerarsi non conformi¹. **La Banca non ha risposto**;

¹ La non conformità del Bilancio 2014 e della Semestrale al 30 giugno 2015 è stata riconosciuta in relazione ad un'operazione di *Credit Default Swap* erroneamente contabilizzata come Titoli di Stato. Posto che la stessa operazione viene riportata anche nei Bilanci 2012 e 2013 – e posto che nel frattempo i principi

Bluebell Partners Limited www bluebellpartners com Michelin House - 81 Fulham Road London SW3 6RD M

• **Domanda N.2 di pag. 2**: con il comunicato del 16 dicembre 2015, la Banca ha informato il mercato di aver corretto la contabilizzazione dell'operazione Nomura ('Alexandria') mediante l'iscrizione di un derivato creditizio in conformità alla definizione data dal paragrafo 9 dello IAS 39. Il Socio ha chiesto di sapere ex 127-ter (TUF) se anche l'analoga operazione Deutsche Bank ('Santorini') riportata nei Bilanci 2013 e 2013 sia stata contabilizzata in modo 'non conforme'. A meno di un'apparente 'excusatio non petita' atta a confermare la correttezza del proprio operato, la Banca non ha risposto;

• **Domanda N.6 di pag. 4**: il Socio ha chiesto di sapere ex 127-ter (TUF) se la Banca aveva ricevuto dalla società di consulenza Eidos, da cui era all'epoca assistita, l'indicazione che l'operazione Nomura era un derivato. **La Banca non ha risposto**;

• Domanda N.7 di pag. 4: il Socio ha chiesto di sapere ex 127-ter (TUF) se la Banca nel 2012, 2013, 2014 e 2015 aveva rispettato i limiti di rischio stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione per l'attività di negoziazione (trading book) tenuto conto della riclassificazione dell'operazione Nomura come derivato (Credit Default Swap). La Banca non ha risposto.

Si fa notare che la Banca, oltre a non fornire il dato richiesto, ha affermato che quand'anche la Banca avesse contabilizzato l'operazione Nomura come *Credit Default Swap*, il derivato non sarebbe stato incluso nel portafoglio di negoziazione (*trading book*) pertanto il rischio (VAR del Portafoglio di Negoziazione di Vigilanza "PNV" o *trading book*) non sarebbe cambiato. La prospettazione offerta dalla Banca (i) è inverosimile; (ii) è in contrasto con i criteri di sana a prudente gestione nei quali rientra certamente l'obbligo di evidenziazione i rischi di mercato e; (iii) risulta contraddetta dalla risposta fornita dalla Banca all'identica domanda posta nell'aprile 2015 ex 127-ter (TUF) sul Bilancio 2014 la cui risposta era stata: "si stima che complessivamente il VAR del PNV sarebbe risultato più alto di circa 75 €/mln" (Allegato 2), una valore per altro temerario. Si ricorda anche che il sottoscritto per ben due volte nel corso dell'intervento del 14 aprile scorso in assemblea, Le aveva chiesto di spiegare la risposta al Socio senza ottenere risposta.

contabili non erano cambiati - di conseguenza anche questi bilanci sono necessariamente non conformi. Inoltre nei Bilanci 2012 e 2013 compare anche l'operazione con Deutsche Bank (Santorini), quale ulteriore motivo di non conformità. Questa è la risposta che mi aspetto la Banca voglia fornire al socio.

Faccio infine notare che la possibile mancata rilevazione del VAR (trading book) dell'operazione Nomura ('Alexandria') potrebbe essere di per sé idonea a pregiudicare la correttezza del Bilancio 2015 con riferimento alla Parte E - Sezione 2 della Nota Integrativa.

- Domanda N.8 di pag. 5: il Socio ha posto ex art 127-ter (TUF) la stessa domanda di cui al punto precedente con riferimento anche all'operazione Deutsche Bank ('Santorini'). La Banca non ha risposto salvo aggiungere che se nel 2012 e 2013 l'operazione fosse stata contabilizzata come un derivato, la Banca non avrebbe comunque violato i limiti di rischio perché in quel caso si sarebbe adoperata per "riallocare le deleghe di rischio". Posto che una simile condotta porrebbe seri interrogativi sulla gestione dei rischi, appare non corretto arrogarsi il diritto di dire come avrebbe agito il Consiglio d'Amministrazione della Banca nel 2012 e 2013 ove fosse stato informato di uno sconfinamento di rischi. Pertanto il commento riportato è arbitrario ed in quanto tale errato.
- **Domanda N. 9 di pag. 5**: il Socio ha chiesto di sapere ex art 127-ter (TUF) se il riconoscimento che l'operazione Nomura ('Alexandria') era un derivato (*Credit default Swap*) porta anche a concludere che (i) pure i Bilanci 2012 e 2013 erano 'non conformi' (ovvero falsi)²; (ii) la Banca ha violato il limiti di rischio sul portafoglio di negoziazione (*trading book*); (iii) la Banca ha eseguito due aumenti di capitale (2014, 2015) sulla base di bilanci civilistici non conformi³; (iv) la Banca ha fornito al mercato una rappresentazione della posizione di rischio (VAR) e di capitale (*Core Tier 1*) gravemente errata⁴; (v) i due miliardi addizionali di Aiuti di Stato ottenuti da MPS nel 2013 erano serviti non già a ripianare un *deficit* di capitale causato da minusvalenze sul portafoglio Titoli di Stato⁵ ma una perdita nascosta in bilancio su

Bluebell Partners Limited www bluebellpartners com Michelin House - 81 Fulham Road London SW3 6RD P

² La non conformità del Bilancio 2014 e della Semestrale al 30 giugno 2015 è stata riconosciuta in relazione ad un'operazione di *Credit Default Swap* erroneamente contabilizzata come Titoli di Stato. Posto che la stessa operazione viene riportata anche nei Bilanci 2012 e 2013 – e posto che nel frattempo i principi contabili non erano cambiati - di conseguenza anche questi bilanci sono necessariamente non conformi. Inoltre nei Bilanci 2012 e 2013 compare anche l'operazione con Deutsche Bank (Santorini), quale ulteriore motivo di non conformità. Questa è la risposta che mi aspetto la Banca voglia fornire al socio.

³ Bilancio 2013 e 2014

commenti alle risposte n. 7 e 13

⁵ La Banca aveva affermato nella Relazione al Punto 4 all'ordine del giorno dell'assemblea di MPS del 27 aprile 2013 che (pag. 19) che le operazioni con Deutsche Bank e Nomura avevano contribuito per due miliardi e settanta milioni al deficit di capitale (EBA Capital Shortfall) ripianato con il ricorso a due miliardi addizionali di Aiuti di Stato (c.d. Monti Bond). Posto che le operazioni Deutsche Bank e Nomura non erano Titoli di Stato ma derivati, risulta oggi dimostrato che gli Aiuti di Stato erano serviti per ripianare un

4

derivati. Posto che esiste una corrispondenza <u>1:1</u> tra il riconoscimento che le operazioni con Nomura e Deutsche Bank erano derivati ed i fatti (i)-(v), la Banca ha fornito una risposta errata.

• **Domanda 13 di pag. 8**: il Socio ha chiesto di sapere ex art 127-ter (TUF) quali sarebbero stati i valori del *Core Tier 1*, CET1 e del VAR al 31 dicembre 2012, 31 dicembre 2013, 31 dicembre 2014 ed al 30 giugno 2015 se la Banca avesse

contabilizzato correttamente le operazioni Nomura e Deutsche Bank come derivati.

La Banca ha omesso la risposta relativa al *Core Tier 1* per il 2012 e 2013 fornendo il

dato (non richiesto) del Tier 1 - mi piace immaginare che la Banca conosca

l'estrema importanza del Core Tier 1 quale principale indicatore della

posizione di capitale di qualità migliore, il cui valore (grossolanamente errato

di un margine ben più significativo del dato sul Tier 1 anch'esso errato) è

stato riportato a pag. 39 del Bilancio 2012 e 2013 - e non ha fornito le

informazioni richieste dal Socio sul VAR, come ricordato in precedenza.

II. Errata Contabilizzazione da parte della Banca in quanto "indotta in

errore"

nascosti in bilancio.

Sempre nelle risposte alle domanda presentate ai sensi dell'art 127-ter (vedere risposta alla Domanda 9 a pag. 6 ma anche successive), la Banca ha asserito che l'errata contabilizzazione di miliardi di derivati come Titoli di Stato nei Bilanci 2014 e al 30 giugno 2015 (in vero anche 2012 e 2013) non sia una responsabilità della Banca "in quanto indotta in errore". Questa affermazione difetta del requisito della

verosimiglianza e Le spiego il perché.

Per circa quattro anni (2012-2015) la Banca ha negato di aver falsificato i bilanci perpetuando l'altrettanto falsa contabilizzazione adottata dagli amministratori precedenti (Mussari/Vigni). Come noto, la Banca il 16 dicembre 2015 ha riconosciuto la non conformità dei Bilanci 2014 e al 30 giugno 2015 (senza nulla dire sui Bilancio 2012

e 2013) ed infine il 14 aprile 2016 ha affermato che sarebbe stata "indotta in errore".

Questo vuol dire che l'ex Direttore Generale Vigni e l'ex Presidente Mussari (il cui ultimo rendiconto approvato è il <u>Bilancio 2011</u>) avrebbero indotto in errore gli

buco di capitale che non era stato causato dalle minusvalenze sui Titoli di Stato ma da perdite su derivati

Bluebell Partners Limited

amministratori che hanno redatto i bilanci 2012, 2013, 2014 e al 30 giugno 2015. Questa prospettazione è smentita dalla monumentale mole di evidenze acquisita dagli amministratori **dopo** l'approvazione del Bilancio 2011 (Mussari) ma **prima** ad esempio dell'approvazione dell'ultimo bilancio 'non conforme' al 30 giugno 2015 (Profumo/Viola) da cui emergeva che le operazioni Deutsche Bank e Nomura erano **derivati**. Per Sua comodità, gliene ricordo alcune:

- 1. il 17 aprile 2012, otto ispettori della Banca d'Italia, al termine dell'Ispezione della Vigilanza, avevano dichiarato che "la struttura complessiva dell'operazione [ndr eseguita da MPS con Nomura] rientra nella definizione di derivato" e che "l'operazione nel suo complesso si sostanzia in un derivato creditizio (Credit Default Swap)"6, non già in Titoli di Stato come erroneamente riportato in bilancio;
- 2. I'8 Marzo 2013, ovvero prima che il Consiglio d'Amministrazione di MPS approvasse il progetto di Bilancio 2012, le autorità di controllo Banca d'Italia, CONSOB ed IVASS avevano emanato una circolare congiunta⁷ specificatamente rivolta agli amministratori di tutte le banche (e dunque anche di MPS) richiamandoli espressamente alla corretta contabilizzazione della tipologia di operazione in questione evidenziando la possibilità che potessero essere *Credit Default Swap*, chiedendo di contabilizzare le operazioni come tale ove fossero stati sotto il profilo sostanzialistico derivati;
- 3. **il 26 marzo 2013** i prof. Andrea Resti e Giovanni Petrella, <u>consulenti di MPS</u>, avevano presentato una relazione alla Banca in cui avevano dimostrato di aver riconosciuto che le operazioni Deutsche Bank e Nomura possedevano le caratteristiche sostanziali dei contratti derivati⁸, "testimoniando così come anche per loro, "nella sostanza", si tratta di un <u>derivato</u> di credito venduto da MPS"⁹;

ontro le perdite derivanti da un default re sintetizzati come .. MPS incassa un rifonde a Nomura le eventuali perdite event²)" (p. 41)

e

⁶ cft. Relazione Banca d'Italia, Ispezione su MPS (17 aprile 2012) p. 8, 9, 12 e 13

⁷ Documento Banca d'Italia/Consob/IVASS n. 6 dell'8 marzo 2013 - Tavolo di coordinamento fra Banca d'Italia, Consob ed IVASS in materia di applicazione degli IAS/IFRS: Trattamento contabile di operazioni di "repo strutturati a lungo termine"

⁸ cft. Prof. Andrea Resti e Giovanni Petrella (inclusa nella Relazione Punto 4 Assemblea MPS del 29 aprile 2013 (26 marzo 2013): "i contratti forniscano protezione a Deutsche Bank....contro le perdite derivanti da un default della Repubblica Italiana" (p. 17); "I rapporti tra MPS e Nomura possono essere sintetizzati come .. MPS incassa un pagamento periodico da Nomura...a scadenza (o in caso di early termination) MPS rifonde a Nomura le eventuali perdite derivanti dall'inadempimento del Tesoro italiano o da altri eventi assimilabili ("credit event")" (p. 41)

⁹ Intervista del Prof. Tasca, Articolo Sole24Ore (27 aprile 2013)

4. il **28 marzo 2013**, il Consiglio d'Amministrazione della Banca approvava il Bilancio 2012, ovvero il primo bilancio 'non conforme' (ovvero **falso**) sotto la *leadership* dell'ex Presidente Alessandro Profumo e dell'attuale Amministratore

Delegato;

5. il 29 aprile 2013, sono intervenuto personalmente all'assemblea dei soci di MPS per censurare il Bilancio 2012, spiegando che la Banca contabilizzava

"cinque miliardi di derivati" eseguiti con Deutsche Bank e Nomura

contabilizzandoli "surrettiziamente...come Titoli di Stato"10;

6. il 1º luglio 2013, Nomura aveva pacificamente ammesso che "la sostanza

economica dell'operazione è perciò, senza possibilità di contraddizione, la vendita

di un derivato creditizio da MPS a Nomura"11 affermando di non aver mai

venduto a MPS i Titoli di Stato che la Banca contabilizzava in bilancio

(evidentemente si tratta di un caso, di acquisti a 'sua insaputa');

7. il 13 luglio 2013, il Tribunale del Riesame di Siena aveva affermato che

l'operazione eseguita da MPS con Nomura "si sostanzia in un Credit Default Swap,

derivato creditizio" e che "doveva essere iscritta nel portafoglio attività finanziarie

di negoziazione" mentre "MPS ha invece contabilizzato le diverse componenti in

voci separate allocandole in portafogli diversi"12;

8. il 28 dicembre 2013, intervenendo nuovamente all'assemblea dei soci di MPS,

censuravo ancora una volta l'operato degli amministratori chiedendo conto di

"miliardi di derivati nascosti nel bilancio della Banca e surrettiziamente

contabilizzati come Titoli di Stato" fornendo una lista di ben "venticinque"13

evidenze;

9. il 29 gennaio 2014 Deutsche Bank aveva dichiarato pubblicamente che

l'operazione conclusa con MPS era un derivato14;

10 Verbale Assemblea MPS (29 aprile 2013), p. 49

11 cft. Nomura, Memoria Tecnica Prof. Gualtieri (1 luglio 2013) p. 11,14, 15 e 22

¹² cft. Sentenza Tribunale del Riesame Siena (13 luglio 2013) p. 12

¹³ Verbale Assemblea MPS (28 dicembre 2015) p. 35

14 cft. Articolo su Die Welt (7 gennaio 2014), Articolo su Corriere della Sera (16 January 2014), Articolo su

Corriere della Sera (30 gennaio 2014), Articolo su Bloomberg, (29 gennaio 2014)

- il 6 febbraio 2014 l'autorità di controllo tedesca (Bafin) ha ufficialmente informato la Consob che l'operazione fatta da MPS con Deutsche Bank contabilizzata come Titoli di Stato era un "derivato" 15, un fatto di cui provvedevo io stesso ripetutamente a informare la Banca;
- il 19 aprile 2014, intervenivo all'assemblea dei soci per censurare il Bilancio 2013 contestando ancora una volta alla Banca di nascondere miliardi di derivati "surrettiziamente contabilizzati come Titoli di Stato" 16 pur essendo in procinto di lanciare un aumento di capitale da cinque miliardi (che ha poi causato altrettante perdite ai sottoscrittori);
- 12. **il 26 ottobre 2014**, la Banca Centrale Europea, a cui come noto mi ero rivolto, dichiarava che *"l'operazione* [ndr eseguita da MPS] con Nomura è stata trattata [dalla BCE] come un derivato "17;
- il 3 aprile 2015, la Procura di Milano emetteva avvisi di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di MPS contestando l'occultamento di perdite attraverso "un derivato creditizio di tipo CDS (Credit Default Swap)¹⁸ su rischio Italia, ottenuto tramite la disaggregazione in separate componenti, in guisa di consentirne la dissimulazione nei Bilanci MPS", precisando che l'acquisto dei Titoli di Stato iscritti da MPS a bilancio "sarebbe avvenuto solo fittiziamente" 19;
- 14. **il 16 aprile 2015** intervenivo all'assemblea dei soci per censurare il Bilancio 2014 facendo notare che "l'operazione Nomura sia un derivato l'hanno capito anche i muri"²⁰ mentre la Banca continuava pervicacemente a contabilizzare l'operazione come un'operazione in Titoli di Stato;
- 15. **il 22 maggio 2015** la Banca ha comunicato che la contabilizzazione delle operazioni era diventata "oggetto di approfondimento" da parte della autorità

d

B

Bluebell Partners Limited www bluebellpartners com Michelin House - 81 Fulham Road London SW3 6RD

¹⁵ cft. Bafin, Lettera alla Consob (6 febbraio 2014)

¹⁶ cft. Verbale Assemblea MPS (29 aprile 2014), p. 22

¹⁷ cft. ECB Rapporto su MPS (26 ottobre 2014)

¹⁸ con riferimento all'operazione Nomura

¹⁹ cft. Procura di Milano, Avviso Conclusioni Indagini (3 aprile 2015) pag. 3

²⁰ cft. Verbale Assemblea MPS (16 aprile 2015) p. 53

precisando che l'accoglimento di istanze volte ad accertare la mancata correttezza della rappresentazione contabile avrebbe potuto determinare "ripercussioni negative, anche rilevanti, sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Banca e/o del Gruppo" ²¹ senza per questo correggere i bilanci pur accingendosi a varare un secondo aumento di capitale (tre miliardi) anch'esso nel frattempo andato in fumo come il precedente;

16. il 5 giugno 2015 i Consulenti Tecnici d'Ufficio prof. Roberto Tasca e Francesco Corielli incaricati dalla Procura di Milano di accertare la correttezza delle appostazioni contabili nei bilanci MPS delle operazioni con Deutsche Bank e Nomura hanno dichiarato che MPS "avrebbe dovuto rappresentare in bilancio le due operazioni come contratti di Credit Default Swap e non come Repo d'investimento 'a saldi aperti' " e che le rappresentazioni date da MPS a sostegno della contabilizzazione adottata sono di natura "del tutto illogica ed infondata"22.

17. il 9 giugno e 10 luglio 2015 il Consulente Tecnico d'Ufficio Prof. Micocci incaricato dal Giudice del Tribunale Ordinario di Firenze dott. Riccardo Guida di accertare la natura sostanzialistica dell'operazione di MPS con Deutsche Bank dichiarava che "le operazioni erano sostanzialmente contratti derivati" 23;

18. dall'approvazione del primo (Bilancio 2012) all'ultimo (Semestrale 30 giugno 2015) 'non conforme' (ovvero falso) sotto la *leadership* Profumo/Viola, avevo inviato alla Banca **undici** esposti²⁴ per segnalare i gravissimi errori contabili, in data:

- 30 aprile 2013
- 11 settembre 2013
- 24 settembre 2013
- 29 settembre 2013

²¹ cft. MPS, Prospetto Aumento di Capitale 2015 (22 May 2015), p. 3 e 140

²² cft. Memoria Prof. Corielli e Prof. Tasca, CTU, procura di Milano (5 giugno 2015)

²³ cft, Relazione CTU alla Causa Civile MPS vs. Deutsche Bank R.G. 3677/2013 (9 giugno 2015) p. 77 e Relazione Prof. Micocci, CTU Tribunale di Firenze, R.G. 3677/2013, Relazione Finale (10 luglio 2015) p. 6 e 79

²⁴ in data 30 aprile 2013, 11 settembre 2013, 24 settembre 2013, 29 settembre 2013, 9 ottobre 2013, 25 novembre 2013, 8 dicembre 2013, 20 dicembre 2013, 8 gennaio 2014, 20 luglio 2015, 18 settembre 2015, 26 settembre 2015, 22 ottobre 2015, e 27 ottobre 2015

- 9 ottobre 2013
- 25 novembre 2013
- 8 dicembre 2013
- 18 dicembre 2013
- 20 dicembre 2013
- 8 gennaio 2014
- 20 luglio 2015

il **6 agosto 2015**, il Consiglio d'Amministrazione della Banca approvava la semestrale al 30 Bilancio 2015, ovvero l'ultima semestrale 'non conforme' sotto la *leadership* dell'ex Presidente Alessandro Profumo e dell'attuale Amministratore Delegato, poi corretta in data 16 dicembre 2015.

Tutto ciò premesso (in verità molto altro potendosi aggiungere) in che modo il 6 agosto 2015, giorno in cui è stata approvata l'ultima semestrale 'non conforme' (ovvero falsa), l'ex. Presidente Giuseppe Mussari e l'ex Direttore Generale Antonio Vigni avrebbero "indotto in errore" gli amministratori a non tener conto dei fatti di cui sopra?

Del resto va detto che di fronte all'avvio del procedimento di non conformità sul Bilancio 2014 e sulla semestrale al 30 giugno 2015 da parte dell'autorità di controllo, la Banca fino all'ultimo (vedere comunicazione MPS alla CONSOB in data 9 novembre 2015) ha argomentato la correttezza della contabilizzazione adottata, non certo l'atteggiamento di chi, messo al corrente di evidenze di cui non era al corrente, si precipita a correggere gli errori contabili, ma piuttosto di chi 'combatte fino all'ultimo' prima di soccombere alla delibera CONSOB n. 19459 dell' 11 dicembre 2015.

Ed infatti i soggetti che in concreto hanno redatto bilanci oggi pacificamente riconosciuti 'non conformi', non solo avevano documentata consapevolezza (Punti 1-19, vedere sopra) degli 'errori' contabili inizialmente introdotti da altri (Mussari/Vigni) ma si sono spinti finanche a fabbricare argomentazioni false onde sostenere la 'correttezza' del proprio operato ciò che in verità non risulta che nemmeno Mussari/Vigni si fossero mai spinti a fare.

Infatti nel Bilancio 2012 gli amministratori hanno <u>espressamente</u> motivato il perché le operazioni in questione non erano state contabilizzate come un denivato

Bluebell Partners Limited www bluebellpartners com Michelin House - 81 Fulham Road London SW3 6RD B

(Credit Default Swap o CDS), sostenendo inter alias che i flussi erano diversi da quelli di un CDS, adducendo una "non completa corrispondenza dei flussi rivenienti dai singoli strumenti con quelli di un derivato di credito; infatti, in assenza di default della Repubblica Italiana la transazione verrebbe regolata come un normale Pronti Contro Termine e, quindi, con la consegna dei titoli a fronte del pagamento di un corrispettivo di cassa mentre nel caso di un Credit Default Swap non si ha mai lo scambio di titoli" (Bilancio 2012 pag. 164 e 550 e Bilancio 2013 pag. 186 e pag. 584).

Ebbene, come si può agevolmente verificare leggendo i contratti (da me depositati a verbale nell'assemblea il 14 aprile scorso) questa affermazione è **falsa**: (i) le operazioni erano state congegnate²⁵ in modo tale da escludere a scadenza qualunque "consegna dei titoli"; (ii) l'operazione con Deutsche Bank addirittura prevedeva espressamente una clausola che escludeva esplicitamente la "consegna dei titoli"²⁶ alla scadenza.

Ben lungi dall'essere stati indotti in errore dalla contabilizzazione attuata dai loro predecessori (Mussari/Vigni), la Banca con pervicace determinazione apponeva dichiarazioni non corrette nei Bilanci 2012 e 2013 per 'motivare' la contabilizzazione adottata: a partire dal 2013, per almeno **UNDICI**²⁷ volte (ripeto: **UNDICI**) avevo chiesto

²⁵ la data contrattuale di scadenza delle c.d. operazione di "pronti contro termine" con Nomura e Deutsche Bank, coincideva con la data di rimborso dei presunti "titoli" sottostanti, sicché, alla scadenza, la Banca non riceveva affatto "titoli" - come avviene in "un normale pronti contro termine" – bensì una somma in denaro. Pertanto, soltanto in apparenza l'operazione "verrebbe regolata come un normale pronti contro termine e, quindi, con la consegna dei titoli" in quanto, per come congegnata, a scadenza le operazioni generano effetti economici (ovvero scambi di denaro tra le controparti) che per lo più si elidono o addirittura si compensano (come avviene a scadenza in un Credit Default Swap);

²⁶ gli effetti economici atti a escludere la "consegna dei titoli" sono stati espressamente pattuiti da MPS nell'operazione con Deutsche Bank, attraverso l'apposizione nei contratti della clausola Total Return Payer Final Exchange. Tale clausola prevedeva che, alla scadenza contrattuale, MPS ricevesse da Deutsche Bank non già "titoli" (come falsamente affermato nei bilanci) bensì una somma in denaro (an amount in EUR), definita a sua volta come la cassa ricevuta da un indeterminato quanto ipotetico detentore di "titoli" (a Notional Holder) che detenga un predefinito ammontare nominale di "titoli" (due miliardi di Euro) che scadano e vengano rimborsati il giorno in cui termina l'operazione. In altri termini, alla scadenza prevista nel contratto, MPS riceve da Deutsche Bank il pagamento dell'importo di due miliardi di Euro (ovvero una precisa somma in denaro e non già "titoli"). Si aggiunga, inoltre, che i contratti includono una seconda clausola (Flaoting Amount Payer Final Exchange), sulla base della quale, alla scadenza, è MPS a dover pagare in favore di Deutsche Bank l'importo pari a due miliardi di euro, secondo flussi contrattualmente preordinati per elidersi e compensarsi, senza generare a scadenza alcuno scambio netto (ne' di "titoli" ne' di denaro), esattamente come avviene in un Credit Default Swap ed esattamente come non avviene in "un normale pronti contro termine".

²⁷ Cft. Verbale Assemblea MPS del 28 dicembre 2013 a pag. 25; Verbale Assemblea MPS del 29 aprile2014 a pag. 25; MPS Risposte Assemblea Aprile 2014 ex 127-ter TUF a pag. 2; MPS Risposte Assemblea Aprile 2015 ex 127-ter TUF a pag. 14; Lettera G.Bivona a Profumo/Viola dell'11 settembre 2013, del 25

conto agli amministratori dell'errata rappresentazione della "consegna dei titoli" senza che questi abbiano risposto (null'altro potendo rispondere salvo riconoscere di aver reso rappresentazioni non corrette).

Allo stesso modo, non ha fornito alcuna risposta sul punto in parola nemmeno l'allora Presidente del Collegio Sindacale, dott. Paolo Salvadori al quale, nel corso dell'assemblea di MPS del 28 dicembre 2013 (come risulta a pag. 35 del verbale assembleare) mi ero rivolto consegnando sia la fotocopia delle pagine del Bilancio di MPS dove veniva riportata la falsa dichiarazione della "consegna dei titoli" che la copia dei contratti di Deutsche Bank da cui questa falsità veniva sconfessata. Il dott. Paolo Salvadori è tutt'oggi membro del collegio sindacale di MPS.

III. Asserita "Soggettività" della contabilizzazione oggetto di restatement il 16 dicembre 2015

La Banca, nelle risposte ai sensi dell'art 127-ter (TUF) ha affermato che il trattamento contabile delle operazioni oggetto di restatement appare comunque "controvertibile" (risposta alla domanda N.1 di pag. 2), essendo basata su "un'interpretazione – 'della reale volontà delle Parti' – nella definizione di un negozio giuridico per natura connotata da inevitabili elementi di soggettività "


Questa affermazione è **un'irritante deformazione della verità**: non si ravvisa alcun margine di "soggettività" nella contabilizzazione dell'operazione di MPS con Nomura²⁸. L'operazione doveva essere contabilizzata come un derivato nella forma di un *Credit Default Swap* perché sebbene sia stata documentata come l'insieme di tre operazioni separate (acquisto di Titoli di Stato, finanziamento in Pronti Contro Termine, Swap di trasformazione del rischio di tasso) l'insieme di queste tre operazioni **sotto il profilo sostanzialistico costituisce in tutto e per tutto un** *Credit Default Swap***.**

novembre 2013, dell'8 dicembre 2013, del 18 dicembre 2013, del 20 dicembre 2013, dell'8 gennaio 2014, del 20 luglio 2015, depositate all'assemblea MPS del 14 aprile 2016;

²⁸ simili considerazioni valgono per l'operazione di MPS con Deutsche Bank ('Santorini')

Bluebell Partners Limited www bluebellpartners com Michelin House - 81 Fulham Road London SW3 6RD





Non a caso la Procura di Milano ha correttamente definito l'operazione Nomura

"un derivato creditizio di tipo CDS (Credit Default Swap) su rischio Italia, ottenuto tramite

la disaggregazione in separate componenti, in guisa di consentirne la dissimulazione nei

Bilanci MPS"29.

Affermare che esistesse una qualche "soggettività" sul trattamento contabile, è

un'affermazione " $\frac{del tutto illogica ed infondata}{del tutto illogica ed infondata}$ " – per prendere a prestito le parole

dei consulenti della procura - e Le spiego (con la rassegnazione di chi sa che non c'e'

miglior sordo di chi non vuol sentire) ancora una volta il perché.

Il modo con cui MPS avrebbe dovuto contabilizzare l'operazione è ottimamente

illustrato nella circolare Banca d'Italia/CONSOB/IVASS N.6 dell'8 marzo 2013 (Allegato

3) che La invito a rileggere onde apprezzare la semplicità dell'argomento. A questo

proposito mi sia concesso osservare che disturba sentire da un Amministratore

Delegato pagato otto milioni di euro in quattro anni – l'equivalente di un milione di euro

per ogni miliardo di capitale nel frattempo andato in fumo - che la questione sia

'complessa': la questione è di una banalità disarmante per chi fa il Suo (o il mio)

lavoro.

La richiamata circolare Consob/Banca d'Italia/IVASS dice una cosa molto

semplice: l'operazione deve essere contabilizzata in base al principio della prevalenza

della sostanza sopra la forma (un principio del tutto generale a noi tutti ben noto).

Questo vuol dire che se l'operazione Nomura ('Alexandria') è nella sostanza un Credit

Default Swap, deve essere necessariamente contabilizzata come un Credit Default Swap.

L'unica analisi che la Banca avrebbe dovuto fare era quella di verificare, contratti

alla mano (per intenderci, quelli che ho depositato in assemblea in cui per 447 volte

viene anche citata la parola 'derivato' nelle sue varie declinazioni), se l'operazione

costituisse o meno un Credit Default Swap. La risposta è ovviamente affermativa ed è

banale accertarlo leggendo i contratti³¹ in cui sono state inserite tutte (lo ripeto: tutte)

le clausole che regolano il funzionamento di un contratto di tipo Credit Default Swap.

²⁹ avviso di conclusioni delle indagini preliminari della Procura di Milano in data 3 aprile 2015

³⁰ cft, Memoria Prof. Corielli e Prof. Tasca, CTU, procura di Milano. (5 giugno 2015)

³¹ ho provveduto a depositare i contratti delle operazioni MPS con Deutsche Bank e Nomura in assemblea

il 14 aprile scorso

Una volta verificato che l'operazione Nomura costituiva in tutto e per tutto un Credit Default Swap (ovvero genera flussi ed impegni per le controparti che sono esattamente uguali a quelli di un Credit Default Swap), come tale doveva essere contabilizzata. Lei ricorderà che nel mio intervento in assemblea il 14 aprile scorso, Le aveva chiesto (ovviamente senza ricevere un cenno di risposta) se l'operazione in questione fosse o meno sotto il profilo sostanzialistico un Credit Default Swap: sono certo che Lei vorrà avere la compiacenza di fornire la risposta al Consiglio d'Amministrazione ed al Collegio Sindacale ove dovesse domandarglielo (e chiedo rispettosamente di farlo).

Posto che null'altro occorrerebbe aggiungere, desidero chiarire a beneficio della verità dei fatti e di chi legge in copia un ulteriore aspetto. La circolare al fine di fornire una chiave interpretativa per un tema ben più ampio di quello (molto semplice) della specifica operazione in oggetto ovvero quando occorra trattare come un unico derivato l'insieme di più operazioni che prese singolarmente non sono un derivato, elenca alcuni indicatori su cui fare attenzione onde giungere alla determinazione del trattamento contabile.

Premesso che (ovviamente) l'operazione Nomura soddisfa tutti (**tutti nessuno escluso**) gli indicatori richiamati dall'autorità di controllo, gli amministratori si sono 'appigliati' ad uno di questi quale classica 'foglia di fico' sotto cui nascondere le proprie responsabilità agli occhi di chi non sia necessariamente familiare con la materia.

La circolare, richiamando correttamente i principi contabili che regolano la materia³², dice infatti che uno degli indicatori da valutare per decidere se occorre contabilizzare le operazioni come un unico derivato (o meno) è accertare che "there is no apparent economic need or substantive <u>business purpose</u> for structuring the transactions separately that could not also have been accomplished in a single transaction" (Allegato 3).

32 IAS 39, Guidance on Implementing, paragrafo B.6

Bluebell Partners Limited www bluebellpartners com Michelin House - 81 Fulham Road London SW3 6RD

Gli amministratori di MPS, travisando il richiamato principio, hanno sostenuto che un elemento rilevante onde stabilire la corretta contabilizzazione dell'operazione sia rappresentato dalla "finalità economica dell'operazione" (business purpose). Pertanto poiché l'operazione in questione era stata eseguita dai precedenti amministratori (Mussari/Vigni) e non potendo i nuovi amministratori (Profumo/Viola) conoscere la "finalità economica dell'operazione" e la "reale volontà delle Parti", nessuna responsabilità poteva essere loro ascritta per l'errata contabilizzazione. Non occorre essere esperti in derivati ma solo saper leggere l'inglese per capire come questa prospettazione sia tanto conveniente quanto fantasiosa.

Infatti, il richiamato principio contabile non dice affatto che la contabilizzazione dell'operazione sia funzione della "finalità economica" (business purpose) o della "reale volontà delle Parti", una valutazione soggettiva che si presterebbe a valutazioni del tutto arbitrarie o tautologiche (ad es. la "finalità economica dell'operazione" era l'aspettativa di realizzare un profitto oppure la "finalità economica dell'operazione" era di acquistare Titoli di Stato finanziandoli in Pronti contro Termine etc.), ma dice tutt'altro.

Il principio richiamato nella circolare dice espressamente (basta saper leggere) che tra i fattori da considerare per decidere se contabilizzare o meno come un unico derivato un insieme di operazioni che di per sé non sono necessariamente derivati, occorre verificare "l'assenza di una qualche evidente necessità economica o di una qualche sostanziale finalità economica (business purpose) che non potesse essere conseguita strutturando le operazioni come un unico derivato piuttosto che come un insieme di operazioni tra loro separate" (traduzione, Allegato 3).

In altre parole, ben lungi dal richiedere una qualsivoglia interpretazione soggettiva della "finalità economica dell'operazione" (business purpose) o della "reale volontà delle Parti" - un fatto del tutto irrilevante - i principi contabili

³³ vedere comunicato stampa MPS del 16 dicembre 2015 p. 11, 12 e 16

³⁴ vedere comunicato stampa MPS del 16 dicembre 2015 p. 11, 12 e 16

³⁵ vedere risposte alla domande ex 127-ter Assemblea del 14 aprile 2016, pag. 2

richiamati dalle autorità di controllo richiedevano di valutare se l'insieme dei contratti tra MPS e Nomura avesse portato ad un risultato economico sostanzialmente diverso rispetto a quello di un unico contratto di *Credit Default Swap.* Ancora una volta, ben lungi da offrire margini di "soggettività" (capisco che avrebbe fatto comodo per taluni) il principio richiamato chiede di rispondere ad una semplice domanda: <u>l'insieme delle operazioni produce effetti economici che nella sostanza si differenziano da un'operazione di *Credit Default Swap?*</u>

Se la risposta è 'no' (esattamente come nel caso di specie), l'operazione va contabilizzata come un derivato.

Per concludere la corretta contabilizzazione dell'operazione ammette un unico elemento di "soggettività": applicare o non applicare correttamente i principi contabili, una scelta questa sì evidentemente 'soggettiva'.

IV. Conclusioni

Tutto ciò premesso, chiedo rispettosamente al Consiglio d'Amministrazione ed al Collegio Sindacale di valutare le seguenti azioni:

- correggere, chiarire e completare le risposte errate, poco chiare ed omissive fornite alle domande dei soci ex 127-ter (TUF) di cui al Paragrafo I dandone prontamente comunicazione al mercato. In particolare, si chiede ancora una volta di fornire i valori corretti del Core Tier 1 nel 2012 e 2013 e del VAR nel 2012, 2013, 2014 ed al 30 giugno 2015, dopo la riclassificazione delle operazioni Deutsche Bank e Nomura come derivati;
- acquisire <u>tutte le comunicazioni (inclusi gli email)</u> e <u>tutta la documentazione</u>
 trasmessa da Eidos Partners alla Banca relativamente alle operazioni in questione;

B

Bluebell Partners Limited www.bluebellpartners.com Michelin House - 81 Fulham Road London SW3 6RD

• accertare la veridicità delle affermazioni contenute nelle risposte fornite ai soci

secondo cui (i) la Banca sarebbe stata "indotta in errore" (Paragrafo II) e (ii) la

contabilizzazione delle operazioni in questione sarebbe stata oggetto di elementi di

"soggettività" (Paragrafo III) alla luce delle evidenze prodotte;

• accertare eventuali profili di responsabilità, interni ed esterni, conseguenti al

riconoscimento delle operazioni Deutsche Bank/Nomura in quanto derivati, incluso

il profilo di responsabilità per c.d. 'truffa contrattuale' (cft. Corte di Cassazione, 25

marzo 2014, Allegato 4) adottando tutte le necessarie risoluzioni nell'interesse

della Banca e dei soci.

La presente lettera costituisce denuncia al Collegio Sindacale ex art. 2408. Si

intendono altresì incorporati by reference (i) i documenti che il sottoscritto ha

provveduto a consegnare al Notaio Zanchi nel corso dell'assemblea dei soci di MPS il 14

aprile 2016 con la richiesta di inserirli nel verbale assembleare; (ii) i verbali delle

assemblee dei soci del 27 aprile e 28 dicembre 2013; 29 aprile 2014, 16 aprile 2015 e 14

aprile 2016 e (iii) gli atti di causa di cui al procedimento R.G. 14027/2014 presso il

Tribunale di Roma (Sezione I).

Restando a disposizione per qualunque chiarimento, porgo i miei più cordiali

saluti,

Giuseppe Biyona



DOMANDE POSTE DAI SOCI PER
ISCRITTO PRIMA
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 14 APRILE 2016
(IN UNICA CONVOCAZIONE)
DI
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
(LA "BANCA" O "BMPS")



RISPOSTE ALLE DOMANDE FORMULATE DALL'AZIONISTA FALASCHI

1) Nel comunicato stampa di MPS del 16 dicembre 2015, la Banca ha riconosciuto la non conformità del bilancio consolidato e d'esercizio 2014 e della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015 per l'errata contabilizzazione della c.d. operazione 'Alexandria' non Nomura (tremilioni BTP2034). Posto che la stessa operazione figurava, inter alias, anche nei bilanci consolidati e d'esercizio 2012 e 2013, si desidera sapere se anche i bilanci 2012 e 2013 devono ritenersi non conformi e nel caso contrario, il perché.

Risposta:

La Banca, attraverso il comunicato stampa del 16 dicembre 2015, ha preso atto della conclusione dell'istruttoria da parte della CONSOB con cui ha accertato la non conformità del bilancio consolidato e d'esercizio al 31 dicembre 2014 e della relazione finanziaria al 30 giugno 2015. La Banca peraltro ha sempre confermato la validità delle scelte contabili effettuate, sia in occasione del restatement del 2012, sia in occasione degli esercizi successivi, sulla base del quadro informativo pro tempore disponibile, prendendo atto della valutazione cui è pervenuta l'autorità di vigilanza, sulla base della propria interpretazione del materiale emerso nel contesto delle indagini penali che, peraltro, appare comunque controvertibile essendo basata su un'interpretazione – "della reale volontà delle Parti" – nella definizione di un negozio giuridico per natura connotata da inevitabili elementi di soggettività. Peraltro, come noto, in nessuna sede è stato evidenziato alcun elemento rilevante (a fini penali, civili o amministrativi) a carico del nuovo management della Banca relativamente ai bilanci 2012 e 2013 che, peraltro, secondo la ricostruzione della Procura della Repubblica di Milano, resa nota con il provvedimento di chiusura delle indagini preliminari del 16 gennaio 2016, è stato indotto in errore dalle scelte contabili effettuate dalla gestione precedente.

2) Nel comunicato stampa di MPS del 16 dicembre 2015, la Banca ha riconosciuto la non conformità del bilancio 2014 ed al 30 giugno 2015 per aver contabilizzato tre miliardi di derivati come Titoli di Stato relativamente all'operazione conclusa Nomura. Si desidera sapere se l'operazione analoga conclusa con Deutsche Bank eseguita nel 2008 (due miliardi) anch'essa contabilizzata come titoli di Stato (BTP 2034) sia stata anch'essa contabilizzata in modo errato trattandosi di derivati oppure se la Banca tutt'oggi intenda sostenere di aver contabilizzato in modo corretto suddetta operazione.

Risposta:

Per quanto concerne "Santorini" valgono le osservazioni svolte nella risposta alla precedente domanda sub n. 1), per cui la Banca ritiene di aver sempre operato correttamente e conferma la validità delle scelte contabili effettuate, di tempo in tempo, sulla base delle informazioni disponibili.

3) Il 23 Settembre 2015 la Banca ha annunciato il raggiungimento di un accordo transattivo con Nomura per la chiusura anticipata della c.d. operazione Alexandria. Si desidera sapere se l'accordo transattivo concluso contiene clausole di natura tombale che, [salvo quanto disposto dagli artt. 1966 C.C. (conflitto di interessi ed abuso del diritto di rappresentanza), 1968 C.C. (giudizio civile di falsità di documenti); 1972 C.C. (transazione relativa a contratto illecito in titolo nullo); 1973 C.C. (annullabilità per falsità di documenti in seguito riconosciuti falsi) e 1975 C.C. (con scoperta di documenti occultati dall'altra parte)]



impediscono alla Banca MPS di chiedere i danni conseguenti (ad esempio dalla c.d. truffa contrattuale - non contestata - accertata con il successivo riconoscimento dell'errata contabilizzazione il 16 dicembre 2015.) Più in generale si intende sapere se l'accordo raggiunto include clausole che impediscono di chieder alla banca MPS il risarcimento dei danni conseguenti ad illeciti che sarebbero emersi o potrebbero emergere come conseguenza del riconosciuto falso contabile.

Risposta:

L'accordo transattivo ha per oggetto esclusivamente la quota interna di responsabilità astrattamente ascrivibile a Nomura nei rapporti con gli altri soggetti corresponsabili. In conseguenza di quanto sopra, le parti hanno espressamente fatto salvo il diritto di BMPS di proseguire l'azione di responsabilità (relativa all'operazione "Alexandria") già avviata nei confronti dell'ex Presidente del Consiglio di Amministrazione (avv. Giuseppe Mussari) e dell'ex Direttore Generale (dott. Antonio Vigni), salva inoltre ogni pretesa di BMPS nei confronti di soggetti esterni a Nomura eventualmente corresponsabili con riferimento all'operazione "Alexandria".

Come è prassi in simili casi, la transazione prevede la rinuncia di BMPS (nei confronti di Nomura e dei suoi esponenti aziendali) a qualsiasi domanda, ivi compresa ogni possibile domanda, domanda riconvenzionale, trasversale o di garanzia, diritto di azione o procedimento, ai sensi di legge o di natura equitativa, in qualunque giurisdizione, sia essa passata, presente o futura, nota o non nota alle parti o alla legge, sia essa garantita, proprietaria, mediante tracciamento, in via prioritaria o in altro modo, per indennizzo, garanzia, surrogazione o altrimenti, derivante da o correlata all'operazione, ivi compresa ogni domanda o domanda riconvenzionale già proposta nell'ambito del procedimento italiano e di quello inglese. Restano tuttavia salve le azioni di regresso che BMPS potrebbe avviare nei confronti di Nomura e Deutsche Bank a fronte di richieste risarcitorie cui dovesse essere condannata in solido con le predette banche d'affari.

4) La Banca ha concluso l'accordo transattivo con Nomura il 23 settembre 2015 ben sapendo che c'era un accertamento in corso da parte della CONSOB sull'errata contabilizzazione di cui la Banca stessa aveva dato conto nella relazione trimestrale al 30 marzo 2015 dell'operazione: quali misure intende adottare la Banca contro gli amministratori che hanno in concreto deliberato e deciso l'accordo transattivo con Nomura, pur sapendo che dall'accertamento della CONSOB e dalle indagini della Procura di Milano, potevano nascere ulteriori responsabilità (ad esempio, TRUFFA CONTRATTUALE) di cui la Banca non aveva chiesto conto a Nomura (e/o neppure ad altri eventuali responsabili) nella causa intentata per come approvata dall'assemblea dei soci nell'aprile 2013?

Risposta:

Al momento di conclusione della transazione la Banca, sulla base degli elementi disponibili a tale data, ritiene di aver operato con prudenza e tempestività nel chiudere l'operazione, nei termini resi noti al mercato lo scorso 23 settembre 2015. Si richiamano di seguito i principali positivi impatti economici e patrimoniali conseguiti mediante il perfezionamento della transazione:

- ✓ Beneficio patrimoniale Basilea 3 transitional di 56 bps full application di 70 bps;
- ✓ Incremento del patrimonio netto tangibile di Euro 257 milioni;
- ✓ Minor costo di chiusura della transazione pari a circa Euro 257 milioni;
- ✓ Impatto positivo sul conto economico (margine di interesse) prospettico di ca. Euro 40 milioni per
- ✓ Impatto positivo di liquidità per circa Euro 500 milioni.

A ciò deve aggiungersi che la BCE, nel contesto dello Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) notificato alla banca il 10 febbraio 2015 ha evidenziato la necessità di addivenire quanto prima alla chiusura

P



dell'operazione "Alexandria". Non sussistono pertanto responsabilità di alcun genere in capo agli amministratori che hanno deliberato la transazione con Nomura.

5) Chi sono gli Amministratori e/o i Dirigenti della Banca MPS che, in concreto, hanno firmato, in nome e per conto di MPS, l'accordo transattivo concluso con Nomura il 23 settembre 2015? Ciò anche per poter verificare l'eventuale loro ABUSO DI RAPPRESENTANZA od anche il loro CONFLITTO DI INTERESSI con tutte le possibili conseguenze di legge e ragione?

Risposta.

La transazione con Nomura è stata sottoscritta dall'Amministratore Delegato Dr Fabrizio Viola, in base ai poteri lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione in data 13 settembre 2015.

6) Si desidera sapere se la Banca ha ricevuto una mail dalla società Eidos Partner in cui la società di consulenza <u>metteva in guardia la Banca sul fatto che l'operazione Nomura</u> (Alexandria) era un derivato.

Risposta:

Eidos, nell'ambito dell'incarico di assistenza conferitole, ha analizzato l'operazione "Alexandria" soffermandosi sui relativi testi contrattuali ed evidenziando molteplici aspetti che avrebbero dovuto essere oggetto di valutazione, ancorché la società incaricata della revisione contabile per l'esercizio 2009 non avesse rilevato criticità in merito all'operazione stessa. Il lavoro di Eidos, unitamente a quello di altri consulenti, è stato utilizzato ai fini del restatement di bilancio volontariamente posto in essere dalla Banca e di cui è stata data notizia al mercato in data 8 febbraio 2013.

7) Posto che la Banca il 16 dicembre 2015 ha riconosciuto che l'operazione Alexandria, contrariamente a come contabilizzata (Titoli di Stato), fosse in realtà un derivato, si desidera sapere se la Banca nel 2012, 2013, 2014 e 2015 ha rispettato o meno i limiti di rischio fissati dal Consiglio d'Amministrazione per i derivati di speculazione e di quanto.

Risposta:

La rappresentazione contabile a saldi chiusi dell'operazione "Alexandria" avrebbe comportato, per effetto della qualificazione come "CDS" dell'operazione, l'inclusione nel portafoglio di trading contabile come previsto dallo IAS 39.

Tuttavia, a seguito di approfondimenti condotti sulla normativa di vigilanza, l'operazione non avrebbe soddisfatto i requisiti della Capital Requirements Regulation - CRR (o della normativa tempo per tempo applicabile) ai fini dell'inclusione nel portafoglio di negoziazione di vigilanza, contenente le posizioni detenute con finalità speculative. Ne consegue che quand'anche la Banca avesse adottato la contabilizzazione come "CDS", tale operazione non sarebbe stata inclusa nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.

Il Gruppo MPS ha definito nel corso del tempo un preciso set di limiti operativi di rischio, basati su varie metriche di rischio, e distinti tra portafoglio di negoziazione di vigilanza e portafoglio bancario. I limiti vengono calibrati annualmente a seguito del processo di Risk Appetite, durante il quale viene stabilita la propensione al rischio della Banca. La struttura dei limiti adottata è funzionale al monitoraggio delle esposizioni a rischio presenti nei portafogli finanziari, affinché essi siano contenuti all'interno delle deleghe operative concesse.

In base a quanto esposto, ne deriva che una diversa rappresentazione dell'operazione in questione avrebbe determinato non un mancato rispetto dei limiti di rischio fissati per le posizioni speculative (portafoglio di negoziazione), ma una diversa composizione e struttura dei limiti operativi inerenti il portafoglio bancario,

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - 14 APRILE 2016



volta a riallocare le deleghe di rischio concesse coerentemente con la modalità di rappresentazione contabile adottata.

In sintesi, dunque, durante gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 i limiti di rischio (VaR e Stop Loss) delegati sui portafogli di negoziazione ai fini di vigilanza (Trading Book) del Gruppo MPS sono stati rispettati e la diversa rappresentazione contabile dell'operazione "Alexandria" non avrebbe comportato sconfinamenti degli stessi.

 Si desidera avere la risposta alla domanda precedente includendo nel calcolo anche l'operazione Santorini con Deutsche Bank, riclassificata come derivato di trading.

Risposta:

Analogamente a quanto riportato nella risposta alla precedente domanda sub n. 7), una diversa rappresentazione dell'operazione in questione avrebbe determinato non un mancato rispetto dei limiti di rischio fissati per le posizioni speculative (portafoglio di negoziazione), ma una diversa composizione e struttura dei limiti operativi inerenti il portafoglio bancario, volta a riallocare le deleghe di rischio concesse coerentemente con la modalità di rappresentazione contabile adottata.

In sintesi, dunque, durante gli anni 2012 e 2013 i limiti di rischio (*VaR* e *Stop Loss*) delegati sui portafogli di negoziazione ai fini di vigilanza (*Trading Book*) del Gruppo MPS sono stati rispettati e la diversa rappresentazione contabile dell'operazione "Santorini" (Insieme all'operazione "Alexandria") non avrebbe comportato sconfinamenti degli stessi. Si ricorda che l'operazione "Santorini" è stata chiusa in data 19 dicembre 2013.

9) Perché la Banca nel comunicato stampa del 16 dicembre 2015 ha affermato di aver riconosciuto il falso contabile in virtù di presunti 'nuovi elementi' scaturiti da indagini della Procura di Milano, quando invece la Banca era perfettamente al corrente del falso contabile per esserne stata pubblicamente informata dall'Ing. Giuseppe Bivona che proprio per questo motivo aveva censurato, contratti alla mano, i Bilanci 2012, 2013 e 2014 intervenendo più volte all'assemblea dei soci? (cfr. tra l'altro, lettere Bivona ad MPS 30/4/13, 11/9/13, 24/9/13, 29/9/13, 9/10/13, 25/11/13, 8/12/13, 20/12/13, 8/1/14, 20/7/15, 18/9/15, 26/9/15, 22/10/15, 27/10/15). Ciò mentre la stessa Banca MPS (nuovo Management Viola e Profumo) era stata informata dalla Banca d'Italia che Alexandria era un derivato (che i Titoli di Stato 2034 non erano mai stati acquistati e non erano mai entrati a far parte del patrimonio nella Banca MPS) sulla base del Verbale di Ispezione Bankitalia 27/9/11 – 9/3/12 consegnato da Bankitalia alla Consob il 17 Aprile 2012 ed anche al nuovo Management MPS??

Si desidera sapere se corrisponde o meno al vero che, conseguentemente, BMPS:

- ha falsificato i bilanci civilistici 2013-2013-2014 e 1h 2015

- ha violato i limiti rischio VAR fissati dal Consiglio di Amininistrazione

N

P



- ha fatto 2 aumenti di capitale 2014 e 2015 costati 8 miliardi sulla base di rendiconti finanziari civilistici falsi
- ha omesso informazioni al Mercato CORE TIER 1 e VAR idonee a condizionare il corretto andamento di Borsa
- ha reso, nel Giugno 2012 e successivamente, false dichiarazioni per ottenere aiuti di Stato i cosiddetti Monti Bond, dichiarando che gli aiuti servivano per risanare un deficit di capitale causato da minusvalenza nel portafoglio Titoli di Stato, mentre in realtà i Monti Bond sono serviti per ripianare un buco causato da temerarie scommesse in derivati nascosti in bilancio (presunto acquisto ex Alexandria in Titoli di Stato 2034, mai acquistati e mai entrati nel patrimonio BMPS)
- ha operato in danno dei soci proponendo azioni risarcitorie contro Nomura e Deutsche Bank su presupposti quantomeno parziali, così evitando che emergessero responsabilità a carico del nuovo Management Profumo e Viola, presupposti poi eventualmente divenuti oggetto di accordi tombali transattivi forse addirittura non più impugnabili da BMPS

Risposta:

Richiamando quanto già esposto nella risposta alla domanda *sub* n. 1), la Banca ha preso atto degli approfondimenti che la CONSOB stava compiendo, informando il mercato a riguardo, come peraltro riportato, ad esempio nel prospetto relativo all'aumento di capitale 2015. In merito alle tesi esposte dall'ing. Bivona nelle proprie lettere, la Banca ribadisce la bontà delle proprie scelte contabili effettuate a partire dall'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione avvenuto il 27 aprile 2012. In merito ai verbali ispettivi citati, premesso che nessuna Autorità, anteriormente rispetto alla scoperta dei nuovi elementi informativi, aveva con chiarezza espresso la propria tesi nel senso di dover interpretare, dal punto di vista contabile, l'operazione a "saldi chiusi", CONSOB, solo a seguito degli elementi da ultimo individuati da parte della Procura della Repubblica di Milano, ha ritenuto opportuno esprimere una nuova posizione, ravvisando un profilo di non conformità del bilancio al 31 dicembre 2014, cui la Banca ha ritenuto opportuno conformarsi. Per mera completezza si richiama quanto già esposto in risposta alla domanda *sub* n. 1), per cui nessun elemento penalmente rilevante è ravvisato in capo alla Banca che anzi, secondo quanto riportato nell'avviso di chiusura delle indagini preliminari del 16 gennaio 2016, ha visto la Banca quale soggetto indotto in errore che, peraltro, è stato ammesso anche quale parte civile del procedimento penale.

Pertanto, la Banca:

- ✓ NON ha falsificato i bilanci civilistici 2012 e 2013 (in quanto indotta in errore) sino all'autonoma applicazione del restatement al 31 dicembre 2012, né tantomeno i bilanci al 31 dicembre 2014 e primo semestre 2015, come peraltro stabilito da parte della Procura della Repubblica di Milano che, come più volte rilevato, non ha ravvisato alcun elemento di falsità imputabile alla gestione Viola Profumo.
- ✓ NON ha, nella nuova gestione Viola Profumo, violato alcun limite fissato dal Consiglio di Amministrazione.
- ✓ NON ha fatto gli aumenti 2014 e 2015 sulla base di rendiconti finanziari falsi in quanto il mercato è stato reso edotto di tutte le circostanze rilevanti ivi compreso il fatto che, in merito alle operazioni "Santorini" e "Alexandria" erano in corso ulteriori approfondimenti; peraltro a partire dal bilancio al 31 dicembre 2012 nel bilancio di esercizio sono stati inseriti prospetti pro-forma propedeutici a classificare gli effetti delle predette operazioni a "saldi chiusi".
- ✓ NON ha omesso informazioni al Mercato inerenti il Core Tier 1 ed il VaR idonee a condizionare il corretto andamento di Borsa.
- NON ha rilasciato alcuna dichiarazione falsa al fine di ottenere gli "Aluti di Stato" le cui procedure di emissione e di rimborso sono state coerenti e conformi alle previsioni di legge.
- NON ha operato in danno dei soci addivenendo alla conclusione delle transazioni con Deutsche Bank e Nomura che, peraltro, hanno avuto il plauso delle Autorità di Vigilanza ed anche della Magistratura che, nel contesto della sentenza emessa nei confronti di Vigni ha affermato, tra l'altro,



quanto segue: "Si può conclusivamente affermare che le tre operazioni poste in essere da Vigni per cancellare il risultato negativo di Santorini, durante l'intero arco della loro durata, e nonostante il drastico decremento dei tassi degli ultimi anni, hanno sempre avuto un fair value assai negativo, sicché, a giudizio del Tribunale, la scelta della nuova dirigenza di BMPS di porre fine ai contratti derivati (compreso l'IRS) stipulando una transazione con DB, a condizioni favorevoli (con una riduzione del proprio debito per un importo di euro 221 milloni), è una decisione condivisibile, avveduta ed oculata".

Peraltro, per mera completezza deve rilevarsi che la CONSOB stessa nel contesto di una nota tecnica inviata alla Procura della Repubblica di Siena del 21 marzo 2013, e depositata agli atti del procedimento penale, ha evidenziato che sulla base degli approfondimenti effettuati all'epoca, in considerazione della complessità delle operazioni, delle incertezze interpretative delle regole contabili e del fatto che la valutazione della sostanza economica del complesso delle pattuizioni contrattuali implica l'espressione di un giudizio da parte degli amministratori, non vi fossero elementi certi che facessero ritenere che la contabilizzazione a "saldi aperti" di tali operazioni fosse in contrasto con i principi contabili internazionali IAS/IFRS. In particolare è stata sottolineata la difficoltà interpretativa dei principi contabili internazionali per ciò che concerne le condizioni necessarie affinchè più contratti, pur giuridicamente separati, possano configurarsi interconnessi ai fini contabili e quindi richiedere una rappresentazione sintetica che, prescindendo dalla forma legale colga la sostanza economica della transazione.

10) Perché la Banca nel comunicato stampa del 16 dicembre 2015 ha affermato di aver appreso che i titoli di stato dell'operazione Nomura non erano mai esistiti quando invece questa circostanza era stata pacificamente dichiarata da Nomura in giudizio già nel luglio 2013 (memoria del Prof. Gualtieri)?

Risposta:

Le evidenze di cui disponeva la Banca anteriormente rispetto alla chiusura delle indagini preliminari effettuata dalla Procura della Repubblica di Milano ed ai successivi depositi documentali effettuati erano differenti, peraltro l'esistenza ovvero inesistenza dei titoli era solamente uno degli elementi da tenere in considerazione nel contesto della scelta se effettuare una contabilizzazione a "saldi aperti", alternativa prescelta dalla Banca, ovvero a "saldi chiusi" come poi sostenuto da CONSOB con la delibera dello scorso dicembre 2015.

11) Posto che l'Amministrazione Delegato Fabrizio Viola era al corrente della falsa contabilizzazione dei derivati Nomura, per quali motivi il Consiglio d'Amministrazione della Banca non ha ancora revocato le deleghe al dott. Viola chiedendo l'azione di responsabilità contro di lui e l'ex Presidente Profumo?

Risposta:

Le risposte alle domande precedenti consentono, ancora una volta, di evidenziare come la condotta della gestione Profumo – Viola è stata ineccepibile e non sussistono motivi per revocare alcunché e non sussiste alcun presupposto per proporre azione di responsabilità nei confronti del Dr Viola e del Dr Profumo.

12) Quali provvedimento intende prendere la Banca a favore dei soci che hanno sottoscritto gli aumenti di capitale 2014 e 2015 il cui valore di borsa e' andato in fumo, a fronte di bilanci civilistici falsi?

Risposta:

Premesso che il management della Banca ed i propri dipendenti stanno lavorando incessantemente per portare a termine il complesso processo di ristrutturazione, nella prospettiva di creare valere per gli

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - 14 APRILE 2016

B



azionisti, i prospetti informativi inerenti gli aumenti di capitale 2014 e 2015 contenevano specifiche avvertenze per l'investitore che mettevano in guardia gli investitori dai numerosi rischi che i sottoscrittori del titolo avrebbero potuto correre e che, qualora si fossero realizzati, avrebbero potuto implicare perdite, anche molto significative, per i sottoscrittori.

13) Posto che per effetto del comunicato stampa 16 dicembre 2015 risulta che i bilanci civilistici 2012, 2013, 2014 e 30 giugno 2015 erano falsi, si desidera sapere quali sarebbero stati i valori corretti del Core Tier 1, CET1 e VAR rispetto a quelli riportati nei bilanci, ove la Banca avesse contabilizzato in modo corretto, ovvero come derivati, le operazioni con Deutsche Bank (Santorini) e Nomura (Alexandria).

Risposta:

Si premette che né il comunicato stampa del 16 dicembre 2015 né altri provvedimenti emessi da qualsivoglia Autorità hanno evidenziato la falsità dei bilanci successivi alla semestrale al 30 settembre 2012 che, sebbene approvati dal Consiglio di Amministrazione post gestione Mussari – Vigni, la Procura della Repubblica di Milano ha evidenziato che tale approvazione è avvenuta sulla base di un induzione in errore provocata dalle scelte contabili imputabili alla gestione precedente.

Con questa premessa, gli impatti derivanti da una contabilizzazione a "saidi chiusi" di entrambe le operazioni su Tier 1/CET 1 sarebbero stati i seguenti (euro/mln):

1	Basilea 2		Basilea 3	
1/2	31/12/12	31/12/13	31/12/14	30/06/15
Tier 1/CET1 pubblicato	8.917	8.973	6.608	8.287
CDS Accounting Impact	-1.301	-412	-84	-22
Tier 1/CET1 - CDS Accounting	7.616	8.561	6.524	8.265

Per le considerazioni sopra riportate - cfr. risposte alle domande sub n. 7) e n. 8) - quand'anche la Banca avesse adottato la contabilizzazione come "CDS", le due operazioni non sarebbero state incluse nel portafoglio di negoziazione di vigilanza. Ne consegue che non sarebbero state incluse nel VaR pubblicato nei bilanci, che resta pertanto invariato.

14) Si desidera sapere se la Banca a partire dal 2013 ha erogato finanziamenti al gruppo BTG Pactual, incluso società da questa controllate oppure soggetti (persone fisiche o persone giuridiche) correlati/collegati al gruppo, quantificandone eventualmente importi/condizioni?

Risposta:

La Banca non ha erogato finanziamenti al gruppo BTG, incluse società controllate oppure soggetti (persone fisiche o persone giuridiche) correlati/collegati riconducibili a tale gruppo.

15) Si desidera sapere se la Banca a partire dal 2013 ha erogato finanziamenti al gruppo Fintech, incluso società da questa controllate oppure soggetti (persone fisiche o persone giuridiche) correlati/colelgati al gruppo quantificandone eventualmente importi/condizioni?

Risposta:

La Banca non ha erogato finanziamenti al gruppo Fintech, incluse società controllate oppure soggetti (persone fisiche o persone giuridiche) correlati/collegati riconducibili a tale gruppo.



16) Si desidera sapere se la Banca a partire dal 2013 ha erogato finanziamenti all'Ing. Alessandro Falciai (consigliere) o a società a questi riconducibili, quantificandone eventualmente importi/condizioni?

Risposta:

La Banca non ha erogato finanziamenti all'Ing. Falciai. Una società facente capo all'Ing. Falciai ha ricevuto un finanziamento a condizioni ordinarie e di mercato da parte del Gruppo MPS prima della nomina dello stesso Ing. Falciai a Consigliere di Amministrazione della Banca nell'aprile 2015; nella specie si tratta di una linea per anticipo su contratti (per € 2 mln).

17) Si desidera conoscere quali siano stati i rimborsi spese di cui ha usufruito il dott. Fabrizio Viola nell'esercizio 2015, con relativo break-down per voce di spesa (es. spese di viaggio, spese di pernottamento, ristoranti, intrattenimento, altro – specificare).

Risposta:

I rimborsi spese non rientrano nella nozione di remunerazione prevista dalle Disposizioni di Vigilanza essendo previsti contrattualmente e riconosciuti, senza discrezionalità, a tutti i dipendenti per esigenza di servizio; pertanto non sono assoggettati agli obblighi informativi di cui all'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF), né a quelli derivanti dalle disposizioni di vigilanza per il settore bancario. Si evidenzia comunque che essi sono documentati, soggetti a controlli in base alle normative aziendali, e strettamente inerenti alle relative necessità.

18) Si desidera sapere se la Banca nel 2012, 2013, 2014 e 2015 avrebbe rispettato i requisiti minimi di capitale sia civilistici che regolamentari se le operazioni con Deutsche Bank (Santorini) e Nomura (Alexandria) fossero state contabilizzate nei suddetti esercizi come derivati.

Risposta:

I requisiti minimi civilistici sarebbero stati rispettati con gli stessi esiti della contabilizzazione a "saldi aperti", ovvero per il solo esercizio 2014 la Banca si sarebbe trovata nella situazione prevista dall'art. 2446 del codice civile, ovvero con una perdita superiore a 1/3 del capitale sociale, così come portato all'attenzione dell'Assemblea del 16 aprile 2015 per le conseguenti deliberazioni.

Analogamente, anche requisiti minimi regolamentari sarebbero stati rispettati.

19) Si desidera sapere se la Banca ritiene corretto e giustificato dai risultati di gestione, pagare otto milioni di curo un Amministratore Delegato che, nei quattro anni dalla sua nomina, avvenuta nel 2012, sembra aver presentato bilanci falsi, ha varato due aumenti di capitale da otto miliardi andati in fumo, sembra aver visto la Banca perdere circa dieci miliardi e risulta aver visto i propri soci perdere oltre nove miliardi di valore di borsa.


Risposta:

Gli importi corrisposti all'AD dal 2012 ad oggi corrispondono agli emolumenti contrattuali definiti in occasione dell'assunzione del Dr Viola e della sua successiva nomina ad Amministratore Delegato, modificati nel periodo di vigenza del CAP imposto dalla Commissione Europea (CE) per gli "Aiuti di Stato", in conformità con quanto previsto dagli impegni assunti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) nell'ambito del Piano di Ristrutturazione.

Si ricorda peraltro che detti importi - che non contengono alcuna componente variabile discrezionale né bonus legati alla performance - sono stati determinati in coerenza con i livelli espressi dal mercato per posizioni organizzative di pari standing (DG/AD).

P

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - 14 APRILE 2016.





ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 18 DICEMBRE 2017

SCHEDA PER "RICHIESTA DI INTERVENTO"

Il sottoscritto				
chiede di intervenire in relazione al punto all'ordine del giorno:				
Parte straordinaria				
☐ 1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile: proposta di riduzione del capitale per perdite; deliberazioni inerenti e conseguenti;				
 2. Modifiche dello Statuto sociale agli articoli 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28 e 33 e conseguente approvazione del nuovo Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti; 				
Parte ordinaria				
 □ 1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017-2018-2019; □ 2. Determinazione del numero dei Vice Presidenti per gli esercizi 2017-2018-2019; 				
□ 3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017-2018-2019;				
☐ 4. Scelta, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei Vice Presidenti nel numero determinato dall'Assemblea;				
□ 5. Determinazione dei compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione;				
□ 6. Determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione;				
 □ 7. Nomina del Presidente e degli altri membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017-2018-2019; □ 8. Determinazione dei compensi ai membri del Collegio Sindacale 				
Siena, 18 dicembre 2017				

(Firma)





ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 18 DICEMBRE 2017

SCHEDA PER "RICHIESTA DI REPLICA"

Il sottoscritto
chiede di intervenire in relazione al punto all'ordine del giorno:
Parte straordinaria
 □ 1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile: proposta di riduzione del capitale per perdite; deliberazioni inerenti e conseguenti; □ 2. Modifiche dello Statuto sociale agli articoli 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28 e 33 e conseguente approvazione del nuovo Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
Parte ordinaria
 □ 1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017-2018-2019; □ 2. Determinazione del numero dei Vice Presidenti per gli esercizi 2017-2018-2019; □ 3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017-2018-2019; □ 4. Scelta, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei Vice Presidenti nel numero determinato dall'Assemblea; □ 5. Determinazione dei compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione; □ 6. Determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione; □ 7. Nomina del Presidente e degli altri membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017-2018-2019; □ 8. Determinazione dei compensi ai membri del Collegio Sindacale.
Siena, 18 dicembre 2017

(Firma)

M





REGOLAMENTO ASSEMBLEARE



Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (di seguito "Società").

Art. 2 Intervento, partecipazione e assistenza in Assemblea

- 1. Possono intervenire in Assemblea i soggetti aventi diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- 2. Possono essere presenti in Assemblea, su invito del Presidente, dirigenti o dipendenti della Società o delle società del Gruppo Monte Paschi o di società controllate dalla Banca o rappresentanti della società di revisione e altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare ed al regolare svolgimento dell'Assemblea, nonché i rappresentanti delle organizzazioni sindacali aziendali. I suddetti non avranno diritto di intervento, salvo quanto indicato al successivo articolo 4.4.
- 3. Possono altresì assistere all'Assemblea, su consenso del Presidente, senza diritto di intervento e quali semplici osservatori, esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati che abbiano inoltrato richiesta in tal senso alla Società. Essi dovranno prendere posto in un apposito spazio loro riservato.
- 4. Tutti i soggetti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, saranno preventivamente identificati e muniti di apposito tesserino di riconoscimento.
- 5. Il Presidente prima della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'Assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo. Il loro elenco nominativo è messo a disposizione degli astanti e viene allegato al verbale di Assemblea.

Art. 3

Verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea e accesso ai locali della riunione

- 1. Le operazioni di verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento della riunione nei termini stabiliti nell'avviso di convocazione ed almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'Assemblea Il Presidente dell'Assemblea si avvale, all'uopo, di appositi incaricati muniti di contrassegno di riconoscimento. Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea devono esibire agli incaricati all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione in corso di validità. Gli incaricati rilasciano agli aventi diritto al voto idonei strumenti, anche elettronici, da utilizzare in modo strettamente personale per segnalare l'ingresso e l'uscita dall'area Assembleare e per le operazioni di voto e che devono essere da essi custoditi fino a che non abbiano assolto a quanto sopra, avvalendosi se del caso dell'assistenza del personale di servizio, ed alla restituzione da avvenire al momento dell'allontanamento dal luogo ove si tiene l'Assemblea.
- 2. Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in Assemblea, gli aventi diritto al voto o i relativi delegati, possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla Società, secondo la normativa vigente e con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.
- 3. Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono in Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di soggetti aventi diritto al voto possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla Società, secondo la normativa vigente con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione
- 4. I promotori che abbiano sollecitato il rilascio di deleghe di voto e i rappresentanti delle associazioni che abbiano raccolto le deleghe degli associati devono trasmettere alla società la documentazione che legittima l'intervento del delegato o del rappresentante in anticipo rispetto all'ora della convocazione ed in tempo utile per la verifica della legittimazione, in funzione del numero delle deleghe raccolte e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
- 5. Salva autorizzazione del Presidente dell'Assemblea, nei locali in cui si svolge la riunione è vietato l'utilizzo di apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.
- 6. Salvo diversa indicazione del Presidente, i lavori dell'Assemblea sono oggetto di riprese audio e/o video soltanto per la proiezione in locali collegati con impianto a circuito chiuso, anche per fornire supporto alla predisposizione delle risposte in Assemblea; le relative registrazioni sono utilizzate dal Notaio ovvero dal Segretario per la redazione del verbale Assembleare.
- 7. E' vietato introdurre nella sala dell'Assemblea oggetti pericolosi e armi di qualsiasi tipo, anche improprie.
- 8. L'adunanza Assembleare può tenersi anche in più sale che nel loro insieme costituiscono l'area Assembleare purché siano attivati sistemi audiovisivi idonei e ciascuno degli intervenuti possa seguire la discussione e intervenire nella trattazione degli argomenti in discussione.

Art. 4 Costituzione dell'Assemblea e apertura dei lavori

- All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento, colui che lo sostituisce a norma di Statuto.
- 2. Oltre alle prerogative ad esso riconosciute dalla legge e dallo Statuto, compete al Presidente dell'Assemblea di assicurare il corretto svolgimento dei lavori Assembleari in ogni loro fase, mantenendo l'ordine e garantendo l'esercizio dei diritti nonché il rispetto dei doveri di ciascuno. Egli interviene al fine di reprimere ogni abuso, assumendo i provvedimenti e le misure che ritiene più idonei a seconda delle circostanze.
- 3. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario designato su sua proposta dagli intervenuti, incaricato di redigere il verbale da cui dovranno constare le deliberazioni dell'Assemblea. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio richiesto dal Presidente. Il segretario e il Notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio unicamente ai fini della predisposizione del verbale.
- 4. Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'Assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti e di effettuare comunicazioni.
- 5. Il Presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.
- 6. Il Presidente, anche su segnalazione del degli incaricati di cui all'art. 3 comma 1 e/o del segretario/Notaio, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento e dà le relative indicazioni ai suddetti incaricati.
- 7. Il Presidente comunica il numero degli aventi diritto al voto in proprio o per delega presenti indicando altresì la quota di capitale rappresentata dai predetti soggetti. Il Presidente, accertato che l'Assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori Assembleari.
- 8. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione della stessa, il Presidente ne dà comunicazione e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

Art. 5 Ordine del giorno

- 1. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente Regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente, sempre che l'Assemblea non si opponga, potrà seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e potrà disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione ove gli stessi presentino elementi di oggettivo collegamento.
- 2. Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno o venga presentata specifica richiesta approvata dall'Assemblea secondo le maggioranze richieste dalla legge o dallo Statuto per le sue deliberazioni, il Presidente potrà astenersi dalla lettura delle relazioni del Consiglio di Amministrazione predisposte ai sensi dell'art. 125 ter del TUF ed art. 72 del Regolamento Consob inerenti il/i punto/i all'ordine del giorno previamente messe a disposizione degli interessati nei termini e con le modalità previste dalle normative vigenti.

Art. 6 Svolgimento dei lavori

- 1. Il Presidente dell'Assemblea regola lo svolgimento della discussione dando la parola agli Amministratori, ai Sindaci e ai soggetti aventi diritto al voto che l'abbiano richiesta.
- 2. Ogni avente diritto al voto presente ha diritto di prendere la parola una sola volta su ciascun argomento posto all'ordine del giorno chiedendo informazioni e/o facendo osservazioni fermo restando quanto previsto al successivo comma n.8 fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione oggetto della stesso.
- 3. Il Presidente ha pieni poteri per dirigere e regolare la discussione ed esercita tale prerogative avendo riguardo all'interesse a garantire la correntezza del voto Assembleare, assicurando ove ne ricorra la necessità che la durata dei lavori Assembleari non pregiudichi la possibilità di partecipare e di esprimere il voto, nonché impedendo che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea. Il Presidente stabilisce le modalità per formulare la richiesta di intervento, la durata massima e l'ordine degli interventi.
- 4. Gli aventi diritto al voto possono avere la parola solo dopo l'apertura della discussione e su chiamata del Presidente. Gli interventi devono essere esclusivamente pertinenti alle materie trattate e devono essere contenuti nei limiti di tempo fissati dal Presidente; ove l'intervenuto non si attenga, il Presidente lo invita a concludere entro un breve tempo anche avvalendosi di specifici segnalatori visivi e/o acustici, trascorso il quale può togliere la parola.
- 5. Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente può disporre l'allontanamento fino al termine della discussione di chiunque impedisca di far parlare a chi ne ha diritto o crei situazioni che ostacolino il regolare svolgimento dell'Assemblea ovvero chiunque effettui riprese audio e/o video non autorizzate dopo essere stato preventivamente richiamato.
- 6. Il Presidente può togliere la parola in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.
- 7. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente Regolamento, rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento.
- 8. Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica per una durata stabilita di volta in volta dal Presidente.
- 9. Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Art. 7 Sospensione dei lavori

1. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori motivando la decisione e indicando la durata della sospensione.

Art. 8 Operazioni preliminari

- 1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea gli esclusi a norma dell'art. 6 del presente Regolamento.
- 2. Il Presidente può disporre, prima dell'apertura della discussione, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 9 Votazione

- 1. Il Presidente stabilisce, prima dell'apertura della discussione, le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto.
- Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente, anche avvalendosi del segretario o del notaio, comunica all'Assemblea i risultati delle votazioni e dichiara approvata la deliberazione che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto sociale.

Art. 10 Chiusura dei lavori

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Art. 11

- 1. Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori Assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.
- 2. Ogni modificazione al presente Regolamento dovrà avvenire mediante deliberazione dell'Assemblea Ordinaria sulla base dei quorum costitutivi e deliberativi e degli adempimenti formali e procedurali richiesti dalla normativa vigente.

Riferimenti normativi in tema di legittimazione ad intervenire in assemblea ed esercitare il voto:

Casi in cui non c'è legittimazione ad intervenire in assemblea ed esercitare il voto:

1) Coloro per i quali non sia pervenuta all'emittente da parte dell'intermediario la comunicazione prevista dall'art. 83–sexies del D. Lgs. Del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza - TUF), entro l'inizio dei lavori assembleari.

Casi in cui c'è diritto d'intervento ma non di voto:

- 1) Ai sensi dell'art. 14, dello Statuto:
 - il comma 6, prevede che: "Ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione, non sono computate le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto cui spetta il diritto di voto di astenersi per conflitto di interesse.";
 - il comma 7, stabilisce che "Qualora una fondazione bancaria in sede di assemblea ordinaria, secondo quanto accertato dal presidente dell'assemblea durante lo svolgimento di essa e immediatamente prima del compimento di ciascuna operazione di voto, sia in grado di esercitare, in base alle azioni detenute dai soggetti presenti, il voto che esprime la maggioranza delle azioni presenti e ammesse al voto, il presidente fa constatare tale situazione ed esclude dal voto la fondazione bancaria, ai fini della deliberazione in occasione della quale sia stata rilevata detta situazione, limitatamente a un numero di azioni che rappresentino la differenza più una azione fra il numero delle azioni ordinarie detenute da detta fondazione e l'ammontare complessivo delle azioni ordinarie detenute da parte dei rimanenti soggetti che siano presenti e ammessi al voto al momento della votazione."
- 2) Per il caso di omissione degli adempimenti informativi inerenti patti parasociali,
 - l'art. 122 del D.lgs. n. 58/98 (*Patti parasociali*) stabilisce che: 1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano entro cinque giorni dalla stipulazione sono:
 - a) comunicati alla Consob;
 - b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana;
 - c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale;
 - d) comunicati alle società con azioni quotate.
 - 2. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i contenuti della comunicazione, dell'estratto e della pubblicazione.
 - 3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i patti sono nulli.
 - 4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.
 - 5. Il presente articolo si applica anche ai patti, in qualunque forma stipulati:
 - a) che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano;
 - b) che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;
 - c) che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettera b);
 - d) aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società:

Mo

d-bis) volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta.

5-bis. Ai patti di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 2341-bis e 2341-ter del codice civile.

5-ter. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto partecipazioni complessivamente inferiori alla soglia indicata all'articolo 120, comma 2;

- l'art. 2341 ter, comma secondo, del Codice Civile, che prevede che in mancanza di detta comunicazione circa l'esistenza di un patto parasociale resa in apertura di assemblea ".....i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norme dell'art. 2377";
- 3) L'articolo 2359-bis del c.c. stabilisce che la società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee della società controllante;
- 4) L'art. 1 del Decreto del Ministro del Tesoro del 18/03/1998 n. 144 vieta l'esercizio del diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti "a chiunque partecipa in una banca in misura superiore al 5% del capitale" ovvero con riguardo all'intera partecipazione detenuta da "chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la banca ai sensi dell'articolo 23¹ del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385" (Testo Unico Bancario TUB) qualora sia stato condannato a determinate pene detentive ovvero sottoposto a determinate misure di prevenzione²;

1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile. 2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni: 1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione; 3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: a) la trasmissione degli utili o delle perdite; b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute; d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese; 4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

Art. 23 TUB - Nozione di controllo

² DM n,144/1998 - Art. 1 - Onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche

^{1.} Chiunque partecipa in una banca in misura superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora: a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: I) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla esclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori ad un anno. 2. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la banca ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo I settembre 1993, n. 385. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione. 3. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma I devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. 4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia. 5. In sede di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo I settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti indicati nel comma I non preclude alla Banca d'Italia di valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che partecipano al capitale della banca anche in misura non superiore al cinque per cento. 6. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della

- 5) L'art. 24 del D.Lgs. n. 385/1993 (Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione) prevede che:
 - 1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni per le quali le **autorizzazioni** previste dall'articolo 19³ non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, non possono essere altresì esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le **comunicazioni** previste dall'articolo 20⁴."

legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità.

³ Art. 19 TUB (Autorizzazioni)

1. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute. 2. La Banca d'Italia autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa. 3. L'autorizzazione prevista dal comma l è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma. 4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate ai commi I e 2 spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse. 5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'articolo 25; l'idoneità, ai sensi dell'articolo 26, di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità della banca di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza. L'autorizzazione non può essere rilasciata in caso di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio. 6. [Abrogato] 7. [Abrogato] 8. Se alle operazioni indicale nei commi 1, 2 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati terzi che non assicurano condizioni di reciprocità, la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione. 8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola del suo statuto. 9. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, e in particolare disciplina le modalità e i termini del procedimento di valutazione di cui al comma 5, i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi, e i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole.

³ Art. 20 TUB (Obblighi di comunicazione)

1. La Banca d'Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione di ni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che la controlla deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o della società cui l'accordo si riferisce. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso. 3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal titolare della partecipazione. La Banca d'Italia determina altresì le modalità e i termini delle comunicazioni previste dal comma 2. 4. La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nei commi 1 e 2, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati

Per completezza si riportano i seguenti articoli del TUB:

Art. 139 TUB (Partecipazioni in banche, in società finanziarie e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo e in intermediari finanziari)

1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 20, comma 2, nonché la violazione delle disposizioni dell'articolo 24, commi 1 e 3, dell'articolo 25, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.

1-bis. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110.

- 2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19 o nelle comunicazioni previste dall'articolo 20, comma 2, anche in quanto richiamati dall'articolo 110, fornisce false indicazioni è punito con l'arresto fino a tre anni.
- 3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle società finanziarie e nelle società di partecipazione finanziaria nesta capogruppo.
 3-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9.

3

- 2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
- 3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia
- 3-bis. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate."

6) L'art. 25 del TUB (Partecipanti al capitale) prevede che:

- 1. I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 devono possedere **requisiti** di onorabilità e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua: a) i requisiti di onorabilità; b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione della banca che il titolare della partecipazione può esercitare; c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.
- 3. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie indicate all'articolo 19, comma 1. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 24, comma 2. Le partecipazioni eccedenti devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

7) L'art. 110 del TUF (*Inadempimento degli obblighi*) stabilisce, nell'ambito di **offerte pubbliche** di acquisto obbligatorie, che:

1. In caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente sezione, il diritto di voto inerente all'intera partecipazione detenuta non può essere esercitato e i titoli eccedenti le percentuali indicate negli articoli 106 e 108 devono essere alienati entro dodici mesi. Nel caso in cui il diritto di voto venga esercitato, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.

Art. 140 TUB - Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti ad un gruppo bancario ed in intermediari finanziari

^{1.} L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato. 1-bis. Le medesime sanzioni si applicano per l'omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110.2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 e nel comma 1-bis fornisce indicazioni false è punito con l'arresto fino a tre anni . 2-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9.

1-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 192, comma 1, la Consob, in alternativa all'alienazione di cui al comma 1, con provvedimento motivato, avuto riguardo tra l'altro alle ragioni del mancato adempimento, agli effetti che conseguirebbero all'alienazione e alle modifiche intervenute nella compagine azionaria, può imporre la promozione dell'offerta totalitaria al prezzo da essa stabilito, anche tenendo conto del prezzo di mercato dei titoli.

1-ter. L'alienazione prevista dal comma 1 o la promozione dell'offerta prevista dal comma 1-bis fanno venire meno la sospensione del diritto di voto di cui al comma 1.


- 8) Per l'ipotesi di violazione dell'art. 120 del TUF (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti), è stabilito che:
 - 1. ... *omissis* ...
 - 2. Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al tre per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob. ... omissis ...
 - 2-bis. La Consob può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso.
 - 3....abrogato
 - 4...abrogato
 - 5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni previste dal comma 2 non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.
 - 6. Il comma 2 non si applica alle partecipazioni detenute, per il tramite di società controllate, dal Ministero dell'economia e delle finanze. I relativi obblighi di comunicazione sono adempiuti dalle società controllate.
- 9) Per l'ipotesi di violazione di obblighi in tema di partecipazioni reciproche, l'art. 121 del T.U.F. (Disciplina delle partecipazioni reciproche) sancisce che:
 - 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2359-bis del codice civile, in caso di partecipazioni reciproche eccedenti il limite indicato nell'articolo 120, comma 2, la società che ha superato il limite successivamente non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi dalla data in cui ha superato il limite. In caso di mancata alienazione entro il termine previsto la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se non è possibile accertare quale delle due società ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano a entrambe, salvo loro diverso accordo.
 - 2. Il limite richiamato nel comma 1 è elevato al cinque per cento, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 120, comma 2, secondo periodo, al dieci per cento, a condizione che il superamento della soglia da parte di entrambe le società abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle società interessate.
 - 3. Se un soggetto detiene una partecipazione in misura superiore alla soglia indicata nel comma 2 in una società con azioni quotate, questa o il soggetto che la controlla non possono acquisire una partecipazione superiore a tale limite in una società con azioni quotate controllata dal primo. In caso di inosservanza, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite indicato è sospeso. Se non è possibile accertare quale dei due soggetti ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto si applica a entrambi, salvo loro diverso accordo.
 - 4.... *Omissis*...

g

- 5. I commi 1, 2 e 3 non si applicano quando i limiti ivi indicati sono superati a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio diretta a conseguire almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie.
- 6. In caso di inosservanza dei divieti di esercizio del voto previsti dai commi 1 e 3, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.
- **10)** Relativamente al **rappresentante designato** l'art. 135-undecies del T.U.F Rappresentante designato dalla società con azioni quotate stabilisce che:
 - 1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
 - 2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
 - 3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
 - 4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno.
 - Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
 - 5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.
- 11) In relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l'autorizzazione ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, nell'ambito di una **procedura di sollecitazione di deleghe**, l'art. 138 della Delibera Consob n. 11971/1998 Regolamento Emittenti (*Conferimento e revoca della delega di voto*) prevede che:
 - 1. Per il conferimento della delega il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al promotore il modulo di delega, anche come documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
 - 2. Il promotore decide se esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte e fornisce indicazione di tale scelta nel prospetto. Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente, questa è tenuta ad esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte.
 - 3. Il soggetto a cui spetta il diritto di voto che abbia conferito la delega, anche parziale, può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per le materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia richiesto il conferimento della delega. Per le stesse

materie è fatto divieto al promotore di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto.

- 4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, il promotore, se diverso dalla società emittente, può esprimere, ove espressamente autorizzato dal delegante, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.
- 5. Nei casi previsti al comma 4, il promotore dichiara in assemblea:
- a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;
- b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.
- 6. Nei casi previsti ai commi 3 e 4, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l'autorizzazione ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
- 7. La delega è revocata mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le modalità previste dal comma 1, portata a conoscenza del promotore almeno il giorno precedente l'assemblea.



35941



GUIDA PER L'AZIONISTA DELLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

INDICE GENERALE

PREMESSA	pag. 3
PAR. 1 – Convocazione e costituzione dell'assemblea	pag. 4
PAR. 2 – Intervento, rappresentanza ed esercizio del diritto di voto in assemblea	pag. 7
PAR. 3 – Informativa assembleare	pag. 14

PREMESSA

La Guida riepiloga le principali disposizioni normative e regolamentari vigenti per l'esercizio dei diritti degli azionisti di società con azioni quotate in un mercato regolamentato.

Essa viene pubblicata allo scopo di favorire le finalità della vigente normativa in materia di assemblee degli azionisti di società quotate atte sostanzialmente ad agevolare la partecipazione degli azionisti agli eventi assembleari, l'esercizio dei diritti ad essi riconosciuti ed una adeguata informativa pre-assembleare sui temi sottoposti dalla Società ai propri soci.

La Guida ha una natura esclusivamente informativa e non sostituisce la consultazione dei documenti ufficiali che sono pubblicati da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

PARAGRAFO N. 1

CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

a) Codice Civile

Dell'assemblea

Art. 2363.

Luogo di convocazione dell'assemblea.

L'assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente. L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

Art. 2366.

Formalità per la convocazione.

L'assemblea è convocata dall'amministratore unico, dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le modalità di pubblicazione dell'avviso sono definite dalle leggi speciali.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 2367.

Convocazione su richiesta di soci.

Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale nelle sociatà che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 2368.

Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto al quale spetta il diritto di voto di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Art. 2369

Seconda convocazione e convocazioni successive

Se all'assemblea non è complessivamente rappresentata la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si tengono in unica convocazione alla quale si applicano, per l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e quarto comma, nonché dell'art. 2368, primo comma, secondo periodo, e per l'assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo. Restano salve le disposizioni di legge o dello statuto che richiedono maggioranze più elevate per l'approvazione di talune deliberazioni.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 è ridotto ad otto giorni.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata, e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali.

Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351.

Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell'assemblea, alle quali si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

b) D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza)

Diritti dei soci

Art. 125-bis

Avviso di convocazione dell'assemblea

- 1. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea, nonché con le altre modalità ed entro i termini previsti dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 3, ivi inclusa la pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani.
- 2. Nel caso di assemblea convocata per l'elezione mediante voto di lista dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, il termine per la pubblicazione dell'avviso di convocazione è anticipato al quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea.
- 3. Per le assemblee previste dagli articoli 2446, 2447 e 2487 del codice civile, il termine indicato nel comma 1 è posticipato al ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea.
- 4. L'avviso di convocazione reca:
- a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare;
- b) una descrizione chiara e precisa delle procedure da rispettare per poter partecipare e votare in assemblea, ivi comprese le informazioni riguardanti:

Ma

- 1) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno, nonché, anche mediante riferimento al sito Internet della società, le eventuali ulteriori modalità per l'esercizio di tali diritti;
- 2) la procedura per l'esercizio del voto per delega e, in particolare, le modalità per il reperimento dei moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega nonché le modalità per l'eventuale notifica, anche elettronica, delle deleghe di voto:
- 3) la procedura per il conferimento delle deleghe al soggetto eventualmente designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies, con la precisazione che la delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto;
- 4) le procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici, se previsto dallo statuto;
- c) la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, con la precisazione che coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in assemblea;
- d) le modalità e i termini di reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea;
- d-bis) le modalità e i termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del componente di minoranza del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza;
- e) l'indirizzo del sito Internet indicato nell'articolo 125-quater;
- f) le altre informazioni la cui indicazione nell'avviso di convocazione è richiesta da altre disposizioni.

<u> Art. 126-bis</u>

Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera

- 1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135.
- 2. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi del comma 1, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3.
- 3. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1.
- 4. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità indicate all'articolo 125-ter, comma 1.
- 5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi del comma 1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 125-ter, comma 1.

PARAGRAFO N. 2

INTERVENTO, RAPPRESENTANZA ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA

a) Codice Civile

Art. 2370.

Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto.

Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Lo statuto delle società le cui azioni non sono ammesse alla gestione accentrata, può richiedere il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Qualora le azioni emesse dalle società indicate al primo periodo siano diffuse fra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi.

Se le azioni sono nominative, le società di cui al secondo comma provvedono all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito.

Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea.

Resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea nonché in materia di aggiornamento del libro soci nelle società con azioni ammesse alla gestione accentrata.

Art. 2372.

Rappresentanza nell'assemblea.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea salvo che, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e nelle società cooperative, lo statuto disponga diversamente. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società previste nel secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro.

Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.

Le disposizioni del quinto e del sesto comma non si applicano alle società con azioni quotate nei mercati regolamentativi diverse dalle società cooperative. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2359.

b) D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza)

Art. 83-sexies

<u>Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del voto</u>

1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

lle

- 2. Per le assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, la comunicazione prevista al comma 1 é effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti indicati all'articolo 83-quater, comma 3, relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo alla data della prima convocazione purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione.
- 3. Per le assemblee diverse da quelle indicate al comma 2, lo statuto può richiedere che gli strumenti finanziari oggetto di comunicazione siano registrati nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire da un termine prestabilito, eventualmente prevedendo che essi non possano essere ceduti fino alla chiusura dell'assemblea. Con riferimento alle assemblee dei portatori di azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi. Qualora lo statuto non impedisca la cessione degli strumenti finanziari, l'eventuale cessione degli stessi comporta l'obbligo per l'intermediario di rettificare la comunicazione precedentemente inviata.
- 4. Le comunicazioni indicate nel coma 1 devono pervenire all'emittente entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data indicata nel comma 2, ultimo periodo ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia con regolamento, oppure entro il successivo termine indicato nello statuto ai sensi del comma 3 e del comma 5. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
- 5. Alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari emessi dalle società cooperative si applicano i commi 1, 3 e 4. Con riferimento alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, il termine indicato al comma 3 non può essere superiore a due giorni non festivi.

Art. 83-duodecies

Identificazione degli azionisti

- 1 . Ove previsto dallo statuto, le società italiane con azioni ammesse alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea possono chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite un depositario centrale, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.
- 2. Le segnalazioni indicate nel comma 1 pervengono all'emittente entro dieci giorni di mercato aperto dal giorno della richiesta, ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento.
- 3. Nel caso in cui lo statuto preveda la facoltà di cui al comma 1, la società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1. I relativi costi sono ripartiti tra la società ed i soci richiedenti secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento, avendo riguardo all'esigenza di non incentivare l'uso dello strumento da parte dei soci per finalità non coerenti con l'obiettivo di facilitare il coordinamento tra i soci stessi al fine di esercitare i diritti che richiedono una partecipazione qualificata.
- 4. Le società pubblicano, con le modalità e nei termini indicati nell'articolo 114, comma 1, un comunicato con cui danno notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza di identificazione, rendendo note le relative motivazioni nel caso di richiesta ai sensi del comma 1, o l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti nel caso di richiesta ai sensi del comma 3. I dati ricevuti sono messi a disposizione dei soci su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato senza oneri a loro carico, fermo restando l'obbligo di aggiornamento del libro soci.
- 5. Il presente articolo non si applica alle società cooperative.

<u>Sezione II-ter</u> Deleghe di voto

Art. 135-novies

Rappresentanza nell'assemblea

- 1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o più sostituti.
- 2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.

- 3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.
- 4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.
- 5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.
- 6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.
- 7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.
- 8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.

Art. 135-decies

Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti

Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.

- 2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c;
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
- 3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
- 4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

Rappresentante designato dalla società con azioni quotate

- 1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
- 2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
- 3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni [del socio] non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
- 4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri

M

dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Sezione III

Sollecitazione di deleghe

Art. 136

Definizioni

- 1. Ai fini della presente sezione, si intendono per:
- a) "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per l' esercizio del voto nelle assemblee;
- b) "sollecitazione", la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto;
- c) "promotore", il soggetto, compreso l'emittente, o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione.

Art. 137

Disposizioni generali

- 1. Al conferimento di deleghe di voto ai sensi della presente sezione si applicano gli articoli 135-novies e 135-decies.
- 2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità delle disposizioni della presente sezione.
- 3. Lo statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare l' espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti.
- 4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.
- 4-bis. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche alle società italiane con strumenti finanziari diversi dalle azioni ammessi con il consenso dell'emittente alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, con riguardo al conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei titolari di tali strumenti finanziari.

Art. 138

Sollecitazione

- 1. La sollecitazione è effettuata dal promotore mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega.
- 2. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal promotore. Il promotore può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di sollecitazione.

Art. 141

Associazioni di azionisti

- 1. Non costituisce sollecitazione ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera b), la richiesta di conferimento di deleghe di voto accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto rivolta ai propri associati dalle associazioni di azionisti che:
- a) sono costituite con scrittura privata autenticata;
- b) non esercitano attività di impresa, salvo quelle direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo associativo;
- c) sono composte da almeno cinquanta persone fisiche ciascuna delle quali è proprietaria di un quantitativo di azioni non superiore allo 0,1 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.
- 2. Le deleghe conferite all'associazione di azionisti ai sensi del comma 1 non sono computate ai fini del calcolo del limite di duecento azionisti previsto dall'articolo 136, comma 1, lettera b).

Art. 142

Delega di voto

- 1. La delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto.
- 2. La delega può essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega o solo per alcune materie all' ordine del giorno. Il rappresentante è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno, sulle quali abbia ricevuto istruzioni, non oggetto della sollecitazione. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 143

Responsabilità

- 1. Le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione devono essere idonee a consentire all'azionista di assumere una decisione consapevole; dell' idoneità risponde il promotore.
- 2. Il promotore è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.
- 3. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione delle disposizioni della presente sezione e delle relative norme regolamentari spetta al promotore l'onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta.

Art. 144

Svolgimento della sollecitazione e della raccolta

- 1. La Consob stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina:
 - a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonché le relative modalità di diffusione;
 - b) le procedure di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonché le condizioni e le modalità da seguire da seguire per l'esercizio e la revoca delle stesse;
 - c) le forme di collaborazione tra il promotore e i soggetti in possesso della informazioni relative all'identità dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione.

2. La Consob può:

- a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione degli stessi;
- b) sospendere l'attività di sollecitazione in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni della presente sezione ovvero vietarla in caso di accertata violazione delle predette disposizioni;
- c) esercitare nei confronti dei promotori i poteri previsti dagli articoli 114, comma 5, e 115, comma 1.
- 3. ...omissis.... [abrogato]
- 4. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle società, copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorità di vigilanza competenti prima della sollecitazione. Le autorità vietano la sollecitazione quando pregiudica il perseguimento delle finalità inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale.

c) Regolamento Consob n. 11971 di attuazione del D.Lqs. 24 febbraio 1998 n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (c.d. "Regolamento Emittenti")

TITOLO IV ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO Capo I

Deleghe di voto

Art. 134

Rappresentante designato dalla società con azioni quotate

- 1. Il modulo di delega previsto dall'articolo 135-undecies del Testo unico contiene almeno le informazioni previste dallo schema riportato nell'Allegato 5A.
- 2. Il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di conflitto di interessi previste nell'articolo 135-decies del Testo unico, ove espressamente autorizzato dal delegante, può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.
- 3. Nei casi previsti nel comma 2, il rappresentante dichiara in assemblea:
 - a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;
 - b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni

Capo II

Sollecitazione di deleghe

P

Art. 135

Definizioni

1. Ai fini del presente Capo, si applicano le definizioni di "intermediario", "partecipante" e "ultimo intermediario" stabilite nell' articolo 1 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato.

Art. 136

Procedura di sollecitazione

- 1. Chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe trasmette un avviso alla società emittente, che lo pubblica senza indugio sul proprio sito internet, alla Consob, alla società di gestione del mercato ed alla società di gestione accentrata delle azioni.
- 2. L'avviso indica:
 - a) i dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega;
 - b) la data di convocazione dell'assemblea e l'elenco delle materie all'ordine del giorno;
 - c) le modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonché il sito internet sul quale sono messi a disposizione tali documenti;
 - d) la data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al promotore il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato;
 - e) le proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione.
- 3. Il prospetto e il modulo, contenenti almeno le informazioni previste dagli schemi riportati negli Allegati 5B e 5C, sono pubblicati mediante la contestuale trasmissione alla società emittente, alla Consob, alla società di gestione del mercato e alla società di gestione accentrata nonché messi a disposizione senza indugio sul sito internet indicato dal promotore ai sensi del comma 2, lettera c). Tale sito internet può essere quello dell'emittente, con il consenso di quest'ultimo. La società di gestione accentrata informa, senza indugio, gli intermediari della disponibilità del prospetto e del modulo di delega.
- 4. ...omissis... [abrogato].
- 5. Il promotore consegna il modulo corredato del prospetto a chiunque ne faccia richiesta.
- 6. Ogni variazione del prospetto e del modulo resa necessaria da circostanze sopravvenute è tempestivamente resa nota con le modalità indicate nel comma 3.
- 7. A richiesta del promotore:
- a) la società di gestione accentrata comunica su supporto informatico, entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi degli intermediari partecipanti sui conti dei quali sono registrate azioni della società emittente nonché la relativa quantità di azioni;
- b) gli intermediari comunicano su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta:
 - i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, in relazione ai quali essi operino come ultimi intermediari nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti;
 - i dati identificativi dei soggetti che abbiano aperto conti in qualità di intermediari e la quantità di azioni della società emittente rispettivamente registrata su tali conti;
- c) la società emittente mette a disposizione su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi dei soci e le altre risultanze del libro soci e delle altre comunicazioni ricevute in forza di disposizioni di legge o di regolamento.
- 8. A partire dalla pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 1, chiunque diffonde informazioni attinenti alla sollecitazione ne dà contestuale comunicazione alla società di gestione del mercato e alla Consob, che può richiedere la diffusione di precisazioni e chiarimenti.
- 9. Le spese relative alla sollecitazione sono a carico del promotore.
- 10. La mera decisione, assunta da più soggetti, di promuovere congiuntamente una sollecitazione non rileva ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 122 del Testo unico.

Art. 137

Obblighi di comportamento

- 1. Il promotore si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza.
- 2. Nei contatti con i soggetti sollecitati, il promotore si astiene dallo svolgimento dell' attività nei confronti di coloro che si siano dichiarati non interessati, fornisce in modo comprensibile i chiarimenti richiesti e illustra le ragioni della sollecitazione ponendo, in ogni caso, in evidenza le implicazioni derivanti da rapporti di affari o partecipativi propri o di soggetti appartenenti al suo gruppo, con la società emittente o con soggetti appartenenti al gruppo di quest'ultima.

- 3. Il promotore, diverso dalla società emittente, informa che, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il voto potrà essere esercitato in modo difforme da quello proposto.
- 4. Il promotore mantiene la riservatezza sui risultati della sollecitazione.
- 5. Il promotore dà notizia con comunicato stampa, diffuso senza indugio con le modalità indicate nell'articolo 136, comma 3, dell'espressione del voto, delle motivazioni del voto eventualmente esercitato in modo difforme da quello proposto ai sensi del comma 3, e dell'esito della votazione.
- 6. Ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del Testo unico, chi esercita il voto in assemblea è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all' ordine del giorno per le quali il promotore non abbia formulato proposte, secondo la volontà espressa dal delegante stesso nel modulo di delega ai sensi dell'articolo 138, comma 3.
- 7. Il promotore non può acquisire deleghe di voto ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.

Art. 138

Conferimento e revoca della delega di voto

- 1. Per il conferimento della delega il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al promotore il modulo di delega, anche come documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82.
- 2. Il promotore decide se esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte e fornisce indicazione di tale scelta nel prospetto. Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente, questa è tenuta ad esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte.
- 3. Il soggetto a cui spetta il diritto di voto che abbia conferito la delega, anche parziale, può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per le materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia richiesto il conferimento della delega. Per le stesse materie è fatto divieto al promotore di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto.
- 4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, il promotore, se diverso dalla società emittente, può esprimere, ove espressamente autorizzato dal delegante, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.
- 5. Nei casi previsti al comma 4, il promotore dichiara in assemblea:
 - a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;
 - b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.
- 6. Nei casi previsti ai commi 3 e 4, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l' autorizzazione ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
- 7. La delega è revocata mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le modalità previste dal comma 1, portata a conoscenza del promotore almeno il giorno precedente l'assemblea.

Art. 139

Interruzione della sollecitazione

- 1. In caso di interruzione per qualsiasi ragione della sollecitazione, il promotore ne dà notizia con le modalità previste nell'articolo 136, comma 3.
- 2. Salvo riserva contraria contenuta nel prospetto, il promotore esercita comunque il voto relativo alle azioni per le quali la delega è stata conferita prima della pubblicazione della notizia prevista dal comma 1. Tale disposizione non si applica ove l'interruzione della sollecitazione sia disposta ai sensi dell'articolo 144, comma 2, lettera b), del Testo unico.

A All

PARAGRAFO N. 3

INFORMATIVA ASSEMBLEARE

a) D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza)

Art. 125-ter

Relazioni sulle materie all'ordine del giorno

- 1. Ove già non richiesto da altre disposizioni di legge, l'organo di amministrazione entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea previsto in ragione di ciascuna delle materia all'ordine del giorno, mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno.
- 2. Le relazioni predisposte ai sensi di altre norme di legge sono messe a disposizione del pubblico nei termini indicati dalle medesime norme, con le modalità previste dal comma 1. La relazione di cui all'articolo 2446, primo comma, del codice civile è messa a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima dell'assemblea. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 154-ter, commi 1, 1-bis e 1-ter.
- 3. Nel caso di convocazione dell'assemblea ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile, la relazione sulle materie da trattare è predisposta dai soci che richiedono la convocazione dell'assemblea. L'organo di amministrazione ovvero i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, ove abbiano provveduto alla convocazione ai sensi dell'articolo 2367, secondo comma, primo periodo, del codice civile, mettono a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea con le modalità di cui al comma 1.

Art. 127-ter

Diritto di porre domande prima dell'assemblea

- 1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
- 1-bis. L'avviso di convocazione indica il termine entro il quale le domande poste prima dell'assemblea devono pervenire alla società. Il termine non può essere anteriore a tre giorni precedenti la data dell'assemblea in prima o unica convocazione, ovvero a cinque giorni qualora l'avviso di convocazione preveda che la società fornisca, prima dell'assemblea, una risposta alle domande pervenute. In tal caso le risposte sono fornite almeno due giorni prima dell'assemblea anche mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito Internet della società.
- 2. Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella sezione del sito Internet della società indicata nel comma 1-bis ovvero quando la risposta sia stata pubblicata ai sensi del medesimo comma.
- 3. Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto.

b) Regolamento Consob n. 11971 di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (c.d. "Regolamento Emittenti")

Art. 84-ter

Relazioni illustrative

1. Gli emittenti azioni, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, previsto in ragione di ciascuna delle materie all'ordine del giorno, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità indicate dagli articoli 65-bis comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, le relazioni previste dall'articolo 125-ter, commi 1 e 3, del Testo unico.

Art. 85

Verbali assembleari

- 1. Nei verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie degli emittenti valori mobiliari sono inseriti, ovvero allegati ai medesimi come parte integrante, i dati e le notizie previsti nell'Allegato 3E.
- 1-bis. Gli emittenti azioni pubblicano i verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate dagli articoli 65-bis comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea.



STATUTO

della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., società costituita, a seguito del conferimento dell'azienda bancaria del Monte dei Paschi di Siena, Istituto di Credito di Diritto Pubblico (decreto di approvazione del Ministro del Tesoro dell'8.8.1995 n. 721602), con atto a rogito Notaio Giovanni Ginanneschi di Siena del 14.8.1995 e atto integrativo Notaio Ginanneschi di Siena del 17.8.1995, atti depositati e iscritti presso il Tribunale di Siena in data 23.8.1995 al n. 6679 d'ordine.

Statuto modificato con:

- delibera dell'Assemblea dell'8.11.1995 (artt. 6, 7 e 29);
- delibera dell'Assemblea del 29 aprile 1998 (artt. 17, 24, 27 e 30; eliminazione "Norma transitoria");
- delibera dell'Assemblea del 31 marzo 1999 (artt. 3, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 27, 28, 29, 30 e 31; "Norma transitoria");
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 1999 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 7 giugno 2000 (artt. 6, 7 e 9);
- delibera dell'Assemblea del 13 luglio 2000 (artt. 10, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31; eliminazione "Norma transitoria");
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2000 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 ottobre 2000 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2000 (art. 6);
- delibere dell'Assemblea del 30 aprile 2001 (artt. 6 e 14);
- delibere dell'Assemblea del 20 dicembre 2001 (artt. 6, 8 e 26);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2001(art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 febbraio 2002 (art. 6);
- delibere dell'Assemblea del 30 novembre 2002 (art. 6);
- delibere dell'Assemblea del 28 febbraio 2003 (artt. 6, 12, 13, 15, 19, 22, 23 e 32);
- delibera dell'Assemblea del 26 aprile 2003 (art. 27);
- delibera dell'Assemblea del 14 giugno 2003 (artt. 6, 31 e 33 nuovo, nonché 9, 14, 15, 16, 19 e 26):
- delibera dell'Assemblea del 3 dicembre 2003 (artt. 7, 16, 18, 19 e 32);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2003 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 15 gennaio 2004 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 28 aprile 2004 (art. 1);
- delibera dell'Assemblea del 24 giugno 2004 (artt. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 26);
- delibera dell'Assemblea del 15 dicembre 2005 (art. 6)
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 settembre 2006 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 20 giugno 2007 (artt. 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26 e 27; introduzione del nuovo Titolo XIV e dei nuovi artt. 30 e 31; conseguente rinumerazione dei successivi Titoli e articoli e dei richiami numerici);
- delibera dell'Assemblea del 5 dicembre 2007 (artt. 18 e 26);
- delibera dell'Assemblea del 6 marzo 2008 (art.6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2008 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 aprile 2008 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2008 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 ottobre 2008 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 4 dicembre 2008 (art. 15);
- delibera dell'Assemblea del 25 giugno 2009 (artt. 13, 15, 17, 23 e 26);
- delibere del Consiglio di Amministrazione del 17 settembre e del 15 ottobre 2009 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 3 dicembre 2010 (artt. 6, 10, 12, 13, 14, 15, 26 e 30);
- delibera dell'Assemblea del 29 aprile 2011 (artt. 13, 14, 17, 33 e 35);
- delibera dell'Assemblea del 6 giugno 2011 (artt. 4, 6, 18, 29, 33, 34, 35 e Titolo XIII);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 giugno 2011 (art. 6);

it le Banche presso la

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Sede Legale e Amministrativa in Siena, Piazza Salimbeni 3 - www.mps.it Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia n. 5274

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Capitale Sociale € 15.692.799.350,97

- · delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 giugno 2011 (art. 6);
- · delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2011 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2011 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 1 febbraio 2012 (artt. 6, 7, 28, 33 e 35);
- delibera dell'Assemblea del 9 ottobre 2012 (artt. 6, 12, 13, 14, 16, 17 e 27);
- delibera dell'Assemblea del 25 gennaio 2013 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 18 luglio 2013 (artt. 9,13,15,16,17,18,21,22,26,27);
- delibera dell'Assemblea del 28 dicembre 2013 (art. 6);
- · delibera dell'Assemblea del 29 aprile 2014 (artt. 15 e 26);
- · delibera dell'Assemblea del 21 maggio 2014 (art. 6);
- · delibera dell'Assemblea del 16 aprile 2015 (art. 6; eliminazione "Norma transitoria");
- · delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 maggio 2015 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 16 aprile 2015 (artt. 12,13,14,15,17 e 23);
- delibera dell'Assemblea del 24 novembre 2016 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 agosto 2017 (art. 6).

Indice

TITOLO I	3
Origine – denominazione – oggetto sociale – sede – durata	3
TITOLO II	
Capitale sociale – azioni	
TITOLO III	
Organi della Società	7
TITOLO IV	
L'Assemblea	
TITOLO V	
Il Consiglio di Amministrazione	11
TITOLO VI	
Il Comitato Esecutivo	
TITOLO VII	19
Gli Amministratori Delegati	19
TITOLO VIII	19
Il Presidente	19
TITOLO IX	20
li Direttore Generale	20
TITOLO X	
Il Collegio Sindacale	21
TITOLŎ XI	24
Compensi e rimborsi per gli Amministratori e Sindaci	24
TITOLO XII	25
Rappresentante comune degli azionisti di risparmio	25
TITOLO XIII	25
Le Strutture periferiche	25
TITOLO XIV	25
Controllo contabile e redazione dei documenti contabili societari	25
TITOLO XV	26
Bilancio e utili	26
TITOLO XVI	
Facoltà di firma	26
TITOLO XVII	27
Liquidazione	27

TITOLO I Origine – denominazione – oggetto sociale – sede – durata

Articolo 1

- 1. È costituita una società per azioni che esercita l'attività bancaria sotto la denominazione "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.". La società può utilizzare nei propri segni distintivi marchi delle società incorporate, nonché quelli posseduti da tali società, purché accompagnati dalla propria denominazione.
- 2. La Società è conferitaria dell'azienda bancaria del Monte dei Paschi di Siena, Istituto di Diritto Pubblico, creato per voto della Magistratura e del popolo senese con rescritto Granducale del 30 dicembre 1622 e legalmente costituito con istrumento di Fondazione del 2 novembre 1624, onde avessero fecondo sviluppo, ordinamento e regola, con privato e pubblico vantaggio per la città e Stato di Siena, le forme di attività creditizia svolte in aggiunta alle sovvenzioni su pegno dal secondo Monte di Pietà di Siena, istituito il 14 ottobre 1568 e poi riunito al Monte dei Paschi fondato nel 1472.
- 3. Il conferimento dell'azienda bancaria è stato effettuato ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1990 n. 218 e degli articoli 1 e 6 del D.Lgs. 20.11.1990 n. 356 nell'ambito del progetto di ristrutturazione deliberato dalla Deputazione Amministratrice del Monte dei Paschi di Siena nella seduta del 31 luglio 1995 ed approvato con decreto ministeriale dell'8 agosto 1995 n. 721602.

Articolo 2

1. La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario "Monte dei Paschi di Siena", ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Articolo 3

- La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero, ivi comprese tutte le attività che l'Istituto conferente era abilitato a compiere in forza di leggi o provvedimenti amministrativi.
- Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, costituire e gestire forme pensionistiche complementari, nonché compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al perseguimento dell'oggetto sociale.
- 3. Può effettuare anticipazioni contro pegno di oggetti preziosi e di uso comune.

Articolo 4

- 1. La Società ha sede in Siena, Piazza Salimbeni, 3.
- 2. La Direzione Generale ha sede in Siena.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Sede Legale e Amministrativa in Siena, Piazza Salimbeni 3 - www.mps.it Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia n. 5274 Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Capitale Sociale € 15.692.799.350,97 3. La Società esplica la sua azione nel territorio nazionale a mezzo di strutture centrali e periferiche e può istituire, con l'osservanza delle norme di legge, anche apposite strutture e Rappresentanze all'estero.

Articolo 5

- 1. La durata della Società è stabilita fino al 2100 e potrà essere ulteriormente prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
- 2. Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società.

TITOLO II Capitale sociale – azioni

Articolo 6

- Il capitale della Società è di Euro 15.692.799.350,97 (quindicimiliardiseicentonovantaduemilionisettecentonovantanovemilatrecentocinquanta virgola novantasette) ed è interamente versato.
- 2. Esso è rappresentato da n. 1.140.290.072 (unmiliardocentoquarantamilioniduecentonovantamilasettantadue) azioni ordinarie senza valore nominale. Tutte le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione. Le modalità di circolazione e di legittimazione delle azioni sono disciplinate dalla legge. Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
- 3. Le azioni ordinarie e privilegiate sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto. Alle azioni privilegiate non spetta il diritto di voto nelle assemblee ordinarie.
- 4. Le azioni privilegiate sono accentrate in uno o più depositi amministrati presso la Società e la Società è l'unico depositario autorizzato. L'alienazione delle azioni privilegiate è comunicata senza indugio alla Società dall'azionista venditore e determina l'automatica conversione alla pari delle azioni privilegiate in azioni ordinarie.
- 5. In nessun caso il socio che rivesta la qualità di fondazione bancaria disciplinata dalla legge 23 dicembre 1998 n. 461 e dal decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e successive integrazioni e modificazioni ("fondazione bancaria") ovvero che sia controllato direttamente o indirettamente da uno di tali soggetti, potrà ottenere la conversione al proprio nome in azioni ordinarie di azioni privilegiate delle quali esso sia possessore.
- 6. In caso di aumento di capitale a pagamento, per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di azioni privilegiate hanno diritto di opzione su azioni privilegiate aventi le medesime caratteristiche.
- 7. L'Assemblea dei soci del 15 gennaio 2004 ha deliberato di aumentare il capitale sociale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., a servizio della emissione di Preferred Securities

Convertibili, per massime n. 406.846 azioni ordinarie, valore così adeguato dall'Assemblea dei soci del 3 dicembre 2010 e a seguito dell'operazione di raggruppamento delle azioni, con efficacia 5 maggio 2014, in esecuzione della delibera dell'Assemblea dei soci del 28 dicembre 2013, nonché a seguito dell'operazione di raggruppamento delle azioni, con efficacia 18 maggio 2015, in esecuzione della delibera dell'Assemblea dei soci del 16 aprile 2015, con godimento dal giorno della conversione, senza valore nominale, per un importo di massimi euro 176.874.323,76, valore così adeguato dalle Assemblee dei soci del 15 dicembre 2005 e del 3 dicembre 2010, fermo restando (i) che la scadenza di tale aumento di capitale a servizio è fissata al 30 settembre 2099, (ii) che gli amministratori provvederanno all'emissione delle azioni ai portatori delle Preferred Securities Convertibili entro il mese solare successivo alla data di richiesta di conversione, che potrà essere avanzata durante il mese di settembre di ogni anno dal 2004 al 2010 e, successivamente, in ogni momento, ovvero entro il mese successivo al verificarsi della conversione automatica o della conversione in caso di rimborso delle Preferred Securities Convertibili, in modo che tali azioni abbiano godimento dalla data di conversione e (iii) che gli amministratori, entro un mese dalla data di conversione, depositeranno per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione dell'aumento del capitale sociale occorso. A fronte delle richieste di conversione di Preferred Securities pervenute alla data del 30 dicembre 2011, sono state complessivamente emesse n. 221.755.923 azioni ordinarie (prima dell'effettuazione dell'operazione di raggruppamento delle azioni, con efficacia 5 maggio 2014, in esecuzione della delibera dell'Assemblea dei soci del 28 dicembre 2013), per un importo di Euro 134.952.651,33.

Articolo 7

- 1. L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale che possono essere eseguiti anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, nonché l'emissione di azioni fornite di diritti diversi.
- 2. L'Assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni proprie, determinando il rapporto di cambio ed il periodo e le modalità di conversione.

Articolo 8

- 1. La Società, nel rispetto dell'interesse sociale e delle altre disposizioni dell'art. 2441 codice civile, può riservare emissioni di azioni a favore degli enti locali senesi, dei dipendenti propri e del Gruppo "Monte dei Paschi di Siena", dei depositanti e di coloro che operano nei settori di attività di particolare significato per lo sviluppo economico e sociale della Provincia di Siena.
- Il capitale sociale potrà essere aumentato anche in occasione di assegnazione di utili a
 prestatori di lavoro ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, dipendenti della Società e delle
 società controllate, in misura corrispondente agli utili stessi mediante assegnazione di azioni
 della Società.
- 3. I versamenti in denaro delle quote di capitale sulle azioni sottoscritte e già liberate per almeno il 25% saranno effettuati su richiesta del Consiglio di Amministrazione, con preavviso di quindici giorni.

Articolo 9

1. Non sono previsti limiti al possesso di azioni della Società.

of the same of the

TITOLO III Organi della Società

Articolo 10

- 1. Il sistema di amministrazione e controllo della Società è quello disciplinato dai paragrafi 2 e 3 del libro V, Titolo V, Capo V, Sez. VI bis del codice civile, che prevede un Consiglio di Amministrazione ed un Collegio Sindacale, secondo quanto dispongono gli articoli che seguono. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
- 2. Sono organi della Società:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Comitato Esecutivo (se nominato);
 - d) l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati (se nominati);
 - e) il Presidente;
 - f) il Collegio Sindacale.

TITOLO IV L'Assemblea

Articolo 11

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue delibere, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 12

- 1. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge la convocazione dell'Assemblea, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, è fatta a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne fa le veci, con la pubblicazione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente dell'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, nonché degli altri dati e informazioni previsti dalla legge.
- 2. L'Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, si tiene in unica convocazione.
- 3. I Soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono, nei termini di legge, richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. In tal caso i soci richiedenti devono presentare, nei termini e con le modalità di legge, una relazione che illustri la

motivazione della richiesta e, in deroga a quanto previsto all'art. 14, devono depositare, contestualmente alla richiesta, la documentazione inerente alla propria legittimazione. Spetta al Presidente accertare tale legittimazione.

Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare e della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno a seguito della richiesta di cui al presente comma, viene data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, nei termini di legge. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente comma, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125 ter comma 1 del D.lgs. n.58/98.

- 4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, da chi lo sostituisce ai sensi del comma secondo dell'art. 23. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente o dei Vice Presidenti, l'Assemblea è presieduta da un amministratore designato dagli intervenuti.
- 5. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare la discussione, stabilire le modalità per le singole votazioni che avverranno in ogni caso per voto palese -, accertare e proclamare il risultato delle votazioni, dandone conto nel verbale.
 Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, questa resta ferma anche in caso di successivo allontanamento, per qualsiasi motivo, di persone intervenute.
- 6. Il Presidente è assistito da un segretario designato su sua proposta dagli intervenuti, incaricato di redigere il verbale da cui dovranno constare le deliberazioni dell'Assemblea. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

Il Presidente sceglie tra gli azionisti presenti due scrutatori.

Articolo 13

- 1. L'Assemblea si riunisce di regola a Siena; può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
- 2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio;
 - b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e sceglie fra questi il Presidente, la cui età non potrà essere superiore ad anni 70, al momento della nomina, e uno o due Vice Presidenti; revoca gli amministratori;
 - c) nomina il Presidente e gli altri membri del Collegio Sindacale, nonché i sindaci supplenti;
 - d) conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, su proposta motivata del Collegio Sindacale, approvandone il relativo compenso;

P

- e) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, secondo quanto previsto all'art. 27 e approva le politiche di remunerazione e incentivazione, i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati da rapporti di lavoro subordinato della Banca, i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) delibera l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza della Assemblea ordinaria;
- autorizza il compimento delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui il Consiglio medesimo abbia approvato tali operazioni nonostante l'avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti;
- j) delibera in via non vincolante, alla prima occasione utile, sulle operazioni con parti correlate che, in quanto non rientranti nella competenza assembleare e non essendo soggette a autorizzazione dell'Assemblea, siano già state approvate dagli organi competenti in conformità alla procedura prevista per i casi di urgenza dalla disciplina applicabile alle operazioni con parti correlate, ferma l'efficacia delle deliberazioni assunte da detti organi.

4. L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle fusioni, sulle scissioni e sullo scioglimento anticipato o sulla proroga della Società, sugli aumenti di capitale e su ogni altra eventuale modifica dello Statuto;
- b) delibera sulla nomina e sulla sostituzione dei liquidatori, sulle loro attribuzioni e su ogni altro oggetto deferito dalla legge alla sua approvazione.

Articolo 14

- 1. Possono intervenire all'Assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di conferire la delega anche in via elettronica, con le modalità stabilite da apposito Regolamento del Ministero della Giustizia. La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società, ovvero, in alternativa, tramite posta elettronica certificata, ad apposito indirizzo di posta elettronica, secondo le modalità stabilite nell'avviso di convocazione.
- 2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dagli intervenuti.

- 3. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei votanti, fatta eccezione per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che viene effettuata, rispettivamente, con le modalità di cui agli articoli 15 e 26.
- 4. L'Assemblea straordinaria dei soci, salvo quanto previsto nel successivo comma 5, è regolarmente costituita quando è rappresentata la percentuale del capitale sociale prevista dalla legge per l'Assemblea straordinaria in unica convocazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea prevista dalla legge per l'Assemblea straordinaria in unica convocazione.
- 5. L'Assemblea straordinaria, quale che sia la convocazione nella quale essa si costituisce, delibera con il voto favorevole di almeno il 60% delle azioni aventi diritto di voto allorché sia chiamata a deliberare sulla modificazione del presente comma 5 e del successivo comma 7 dell'art. 14, nonché dei commi (1.1) e (1.6) lettera a) dell'art. 15, degli articoli 4, 6.4 e 6.5 e in ogni caso in cui sia inserita nell'ordine del giorno la proposta di convertire in azioni ordinarie le azioni privilegiate.
- 6. Ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione, non sono computate le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto cui spetta il diritto di voto di astenersi per conflitto di interesse.
- 7. Qualora una fondazione bancaria in sede di Assemblea ordinaria, secondo quanto accertato dal presidente dell'Assemblea durante lo svolgimento di essa e immediatamente prima del compimento di ciascuna operazione di voto, sia in grado di esercitare, in base alle azioni detenute dai soggetti presenti, il voto che esprime la maggioranza delle azioni presenti e ammesse al voto, il presidente fa constatare tale situazione ed esclude dal voto la fondazione bancaria, ai fini della deliberazione in occasione della quale sia stata rilevata detta situazione, limitatamente a un numero di azioni che rappresentino la differenza più una azione fra il numero delle azioni ordinarie detenute da detta fondazione e l'ammontare complessivo delle azioni ordinarie detenute da parte dei rimanenti soggetti che siano presenti e ammessi al voto al momento della votazione.
- 8. Fermo quanto previsto ai precedenti commi, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti, allorché sia chiamata a deliberare su proposte relative a:
 - a) operazioni di cui all'art.13 comma 3 lett. i) del presente Statuto,

ovvero

 operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza assembleare sottoposte all'Assemblea in presenza di un avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti.

TITOLO V Il Consiglio di Amministrazione

Articolo 15

 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea ordinaria e che comunque non può essere inferiore a nove n
 é superiore a diciassette. Pena la decadenza dal proprio ufficio, nessun Amministratore di BMPS potrà al contempo ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del gruppo BMPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. L'Amministratore di BMPS che accetta una delle cariche di cui sopra dovrà darne senza indugio comunicazione al Consiglio di Amministrazione di BMPS che ne dichiarerà l'immediata decadenza. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili per massimo due mandati consecutivi successivi al primo, e sono eletti con il sistema del voto di lista, come seque.

- (1.1) La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. In ciascuna lista almeno due candidati, specificatamente indicati, dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci a norma di legge e gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina delle società quotate.
- (1.2) Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre dovranno contenere candidati di genere diverso in ordine alternato e in egual proporzione se in numero pari, secondo, comunque, quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e ciò ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Le liste medesime non potranno contenere nominativi che, alla data dell'Assemblea di rinnovo degli Organi, abbiano compiuto il 75° anno di età, avuto riguardo anche alle limitazioni di età previste per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e per la carica di Amministratore Delegato previste rispettivamente dagli articoli 13, comma 3 lett. b) e 18, comma 4. Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e rese pubbliche secondo la disciplina vigente.
 Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre, inoltre, dovranno contenere un numero di candidati specificamente indicati, aventi i requisiti di

contenere un numero di candidati, specificamente indicati, aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci a norma di legge e gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina delle società quotate non inferiore a due e comunque pari ad almeno un terzo dei candidati presentati nella lista.

Nel caso in cui a tale quota non corrisponda un numero intero, quest'ultimo è arrotondato per eccesso.

- (1.3) Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista tenuto presente quanto indicato al secondo comma del presente articolo e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- (1.4) Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la diversa percentuale applicabile ai sensi delle vigenti disposizioni. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessaria alla presentazione delle liste, coloro che hanno presentato le liste dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della Società, contestualmente al deposito delle liste o successivamente purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, la certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione suddetta, determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate.

- (1.5) Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno depositarsi presso la sede della società: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare; (ii) le dichiarazioni dei candidati indicati nella lista come indipendenti attestanti l'esistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del precedente comma 1.1; e (iii) i curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. In particolare i candidati dovranno dichiarare di non ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del gruppo BMPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza italiana e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non potranno essere votate.
- (1.6) Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:
 - a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli amministratori che rappresentano la metà di quelli da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
 - b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero degli amministratori ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

In ogni caso, anche in deroga alle disposizioni che precedono, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Qualora, all'esito della votazione, non risulti nominato almeno un terzo degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal precedente comma 1.1 si procederà a sostituire il numero necessario di candidati non indipendenti risultati ultimi tra gli eletti con i candidati indipendenti - tratti dalle medesime liste alle quali appartenevano i candidati sostituiti - che avranno ottenuto il quoziente più elevato.

Il candidato sostituito per consentire la nomina del numero minimo di amministratori indipendenti non potrà in ogni caso essere l'amministratore tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti; in tal caso, ad essere sostituito sarà il candidato non indipendente risultato penultimo per quoziente conseguito.

and the second

Inoltre, qualora l'applicazione delle procedure che precedono non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine progressivo di presentazione di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato che avrà ottenuto il quoziente più elevato nella stessa lista del candidato sostituito. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.

Qualora applicando i procedimenti di cui sopra, per mancanza di sostituti indipendenti o del genere meno rappresentato, non fosse eletto il numero di Amministratori necessario per rispettare la quota minima di Amministratori indipendenti e di Amministratori del genere meno rappresentato, l'Assemblea provvederà alla elezione degli Amministratori mancanti con delibera approvata a maggioranza semplice sulla base di candidatura proposta, seduta stante, prioritariamente dai soggetti che abbiano presentato la lista cui appartiene il candidato o i candidati da sostituire.

- (1.7) Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra generi.
- 2. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono avere i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.
- 3. Per la sostituzione degli Amministratori che cessano dall'ufficio nel corso del mandato, valgono le disposizioni di legge, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra generi. Qualora peraltro venga a cessare la maggioranza degli amministratori, deve intendersi dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione. Gli Amministratori possono essere revocati dall'Assemblea in qualunque momento, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Articolo 16

- 1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola presso la sede sociale, su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese e quando ne sia fatta richiesta, motivata e con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno tre componenti il Consiglio. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche dal Collegio Sindacale, ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 2. La convocazione avviene mediante avviso con lettera raccomandata, telegramma o telefax, ovvero utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione, che deve pervenire al domicilio dei componenti, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, o per le integrazioni dell'Ordine del Giorno, almeno 24 ore prima. Nella stessa forma ne è data comunicazione ai Sindaci.

- 3. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione deve essere presente almeno la maggioranza dei membri in carica.
- 4. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Direttore Generale.
- 5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
- 6. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, su proposta del Presidente, scegliendolo fra i Dirigenti della Società.
- 7. Di ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale.
- 8. È ammessa la possibilità di partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti:
 - a) possano essere identificati;
 - b) possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi;
 - c) possano scambiarsi documenti relativi a tali argomenti.

La riunione consiliare si considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 17

- 1. Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione dell'oggetto sociale, che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea dei soci per norma inderogabile di legge e su quanto sia sottoposto al suo esame dal Presidente, dal Comitato Esecutivo e dall'Amministratore Delegato o dagli Amministratori Delegati. In applicazione dell'art. 2365, comma 2, codice civile, spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.
- 2. Oltre a quanto previsto dall'art. 2381, comma 4, del codice civile, spetta, in via esclusiva, e non delegabile, al Consiglio di Amministrazione:
 - a) definire ed approvare il modello di business, le linee strategiche della Società e del Gruppo bancario ad essa facente capo ed approvare i relativi piani industriali e finanziari e le operazioni strategiche, provvedendo al loro riesame periodico;
 - b) vigilare sulla corretta e coerente attuazione degli indirizzi, delle linee e dei piani di cui al punto a) nella gestione della Società e del Gruppo bancario;
 - c) determinare i principi per l'assetto generale della Società ed approvare la struttura organizzativa della stessa, vigilando sulla loro adeguatezza nel tempo, approvare e modificare i principali regolamenti interni;
 - d) definire ed approvare gli obiettivi e le politiche di governo dei rischi, nonche il processo di rilevazione, gestione e valutazione nel tempo degli stessi;

- e) definire ed approvare le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni verificandone adeguatezza, coerenza, funzionalità, efficienza ed efficacia nel rispetto della normativa di vigilanza vigente in materia;
- f) approvare le politiche ed i processi di valutazione delle attività aziendali, e, in particolare, degli strumenti finanziari, verificandone la costante adeguatezza;
- g) approvare il sistema contabile e di rendicontazione;
- h) assumere la generale responsabilità di indirizzo e controllo del sistema informativo;
- i) esprimere gli indirizzi generali per l'assetto e per il funzionamento del Gruppo bancario, determinando i criteri per il coordinamento e per la direzione delle società controllate facenti parte dello stesso Gruppo bancario, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia;
- j) nominare il Direttore Generale e deliberare altresì sulla di lui revoca, sospensione, rimozione e cessazione dall'incarico e sulla determinazione della remunerazione spettantegli;
- k) deliberare sulle norme inerenti lo stato giuridico ed economico del personale, comprese le relative tabelle di stipendi ed assegni, come ogni altra norma occorrente da approvarsi in conformità di legge;
- I) redigere il progetto di bilancio e sottoporlo all'Assemblea dei soci;
- m)deliberare, su proposta del Direttore Generale, il conferimento dell'incarico di Vice Direttore Generale a uno o più Dirigenti Centrali della Società e il conferimento fra gli stessi dell'incarico di Vice Direttore Generale Vicario, rinnovabile di anno in anno, adottando ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;
- n) deliberare, su proposta dell'Amministratore Delegato o, qualora non sia stato nominato, del Direttore Generale, la nomina e la revoca dei responsabili di Direzione e dei responsabili delle strutture a riporto diretto dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, ed adottare ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;
- o) deliberare la nomina e la revoca dei responsabili delle strutture a riporto diretto del Consiglio di Amministrazione ed adottare ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;
- p) deliberare la nomina e la revoca del Responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi, sentito il Collegio Sindacale ed adottare ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;
- q) deliberare sulla costituzione di comitati con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio;
- r) deliberare l'assunzione e la dismissione di partecipazioni strategiche o che comportino comunque variazioni del Gruppo bancario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, lett. g), nonché l'assunzione e la dismissione di rami di azienda;
- s) deliberare annualmente il bilancio preventivo;

- t) deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- u) deliberare la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- v) vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili;
- w) deliberare sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza ovvero su quelle di minore rilevanza rientranti nelle autonomie consiliari;
- x) approvare le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione in presenza di avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti, e sottoporre all'Assemblea le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza assembleare in presenza di avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti, ai fini dell'adozione delle delibere di cui all'art.14, comma 8, del presente Statuto;
- y) supervisionare il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società, anche tramite i propri Organi Delegati e dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni nelle quali i propri membri abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. La comunicazione viene effettuata, con periodicità almeno trimestrale, oralmente in occasione delle riunioni consiliari ovvero mediante nota scritta al Collegio Sindacale. Resta fermo l'obbligo di ogni amministratore di dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, come previsto dall'art. 2391 del codice civile.
- 4. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione devono essere costituiti i comitati previsti dalla normativa vigente, i quali hanno funzioni consultive e propositive e sono composti da 3 o 5 amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti; ove siano presenti consiglieri eletti dalle minoranze uno di essi fa parte di almeno un comitato. I comitati svolgono la loro attività nel rispetto di appositi regolamenti approvati dal Consiglio stesso, della normativa di vigilanza e del Codice di autodisciplina vigenti. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione vengono più precisamente costituiti:
 - a) un Comitato per la Remunerazione che svolge in particolare i seguenti compiti:
 - (i) presenta al Consiglio proposte per la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che rivestano particolari cariche, nonché del Direttore Generale, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso;
 - (ii) valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigila sulla loro applicazione e formula al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia;
 - b) un Comitato Rischi la cui funzione principale è assistere il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti relativi alla definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di governo dei rischi, alla valutazione della relativa adeguatezza, efficacia e effettivo funzionamento, nonché all'approvazione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali;
 - c) un Comitato per le Nomine i cui principali compiti sono:

- (i) supportare il Consiglio di Amministrazione nei processi di nomina degli amministratori, proponendo, nel caso previsto dall'art. 2386, primo comma, cod. civ., i candidati alla carica di amministratore;
- (ii) supportare il Consiglio di Amministrazione nei processi di autovalutazione e di verifica dei requisiti, nonché di definizione dei piani di successione nelle posizioni di vertice;
- (iii) presentare proposte al Consiglio di Amministrazione per la nomina dei componenti del Comitato Esecutivo o dell'Amministratore Delegato;
- d) un Comitato, composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti, avente almeno funzioni consultive in materia di operazioni con parti correlate.

Articolo 18

- 1. Il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Assemblea eventuali modificazioni statutarie.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i propri componenti, un Comitato Esecutivo al quale, nel rispetto delle vigenti norme di Statuto, può delegare proprie attribuzioni determinando i limiti della delega.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della nomina del Comitato Esecutivo, delega a tale organo poteri per l'erogazione del credito.
- 4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati, la/e cui età non potrà/potranno essere superiore/i ad anni 67, al momento della nomina, determinando i limiti della delega e le modalità del suo esercizio.
- 5. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione corrente al Direttore Generale, a Comitati di Dirigenti, a Dirigenti, a Quadri Direttivi ed a preposti alle Filiali.
- 6. Il Consiglio di Amministrazione può conferire poteri a singoli Consiglieri per atti determinati o singoli negozi.
- 7. Le decisioni assunte dai delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità fissate da quest'ultimo. In ogni caso i delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.
- 8. Il Consiglio di Amministrazione determina i limiti entro i quali possono essere esercitati i poteri di cui al successivo articolo 23, comma primo lett. d), nonché le modalità di segnalazione ad esso Consiglio delle liti che riguardano la Società.
- 9. Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire poteri di rappresentanza e di firma, sia nominativamente a singoli soggetti che ai vari ruoli costituiti in tutte le strutture organizzative della società, determinando volta per volta l'ambito ed i limiti, anche territoriali, di tali poteri.

TITOLO VI II Comitato Esecutivo

Articolo 19

- 1. Il Comitato Esecutivo è composto:
 - a) dal Presidente;
 - b) dal Vice Presidente o dai Vice Presidenti;
 - c) dall'Amministratore Delegato o dagli Amministratori Delegati, se nominati;
 - d) da membri del Consiglio di Amministrazione, scelti annualmente dal Consiglio stesso nella prima riunione successiva all'Assemblea che approva il bilancio, in numero tale che il Comitato Esecutivo sia formato da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri.
- 2. Il Direttore Generale partecipa alle sedute del Comitato Esecutivo senza diritto di voto.
- 3. Il Comitato è convocato dal Presidente che stabilisce l'ordine del giorno di ciascuna adunanza. La convocazione avviene normalmente una volta ogni quindici giorni utilizzando le stesse modalità previste dallo Statuto per la convocazione del Consiglio di Amministrazione in via ordinaria e per i casi d'urgenza. Il Comitato Esecutivo può essere convocato anche dal Collegio Sindacale, o individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. È ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o videoconferenza secondo quanto previsto dallo Statuto per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- 4. Il Segretario del Comitato è scelto dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, fra i Dirigenti della Società.
- 5. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.
- 6. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.
- 7. Alle riunioni assistono i membri del Collegio Sindacale.
- 8. I verbali delle singole adunanze, trascritti nell'apposito libro, sono tenuti a disposizione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20

- 1. Il Comitato Esecutivo esercita i poteri e le attribuzioni delegatigli dal Consiglio di Amministrazione.
- 2. In caso di necessità ed urgenza il Comitato Esecutivo può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelli riservati alla competenza esclusiva del Consiglio stesso. Delle decisioni assunte dovrà essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

Articolo 21

1 Mr

 Oltre al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 136 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385, è fatto obbligo ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di informare il Consiglio stesso ed il Collegio Sindacale su qualsiasi affare nel quale siano personalmente interessati o che riguardi enti o società dei quali siano amministratori, sindaci o dipendenti, salvo che trattisi di società del Gruppo.

TITOLO VII Gli Amministratori Delegati

Articolo 22

- 1. L'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati esercitano le loro funzioni nei limiti della delega e con le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione.
- In caso di assenza o impedimento del Presidente e di chi lo sostituisce ai sensi del comma secondo dell'art. 23, i poteri in via di urgenza da esercitarsi nei termini e con le modalità di cui al comma primo, lett. c), dello stesso art. 23, sono attribuiti all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati, anche disgiuntamente tra loro.
- 3. Per l'Amministratore Delegato uscente o gli Amministratori Delegati uscenti non si applicano le limitazioni di cui all'art.15, comma 1 relative al numero massimo di mandati.

TITOLO VIII II Presidente

Articolo 23

1. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza generale della Società di fronte a terzi;
- convoca e presiede l'Assemblea dei soci; convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- c) nei casi di necessità ed urgenza e qualora non possa provvedere il Comitato Esecutivo, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare ed operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelli riservati alla competenza esclusiva di quest'ultimo. Tali decisioni devono essere assunte su proposta vincolante del Direttore Generale e/o dell'Amministratore Delegato, se nominato. Tali decisioni devono essere portate a conoscenza dell'organo competente alla sua prima riunione successiva;
- d) promuove e sostiene in ogni grado di giurisdizione e di fronte a qualsiasi Magistratura ed anche di fronte ad arbitri, su proposta del Direttore Generale, le liti che interessano la Società, con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi dalle altre parti in causa;
- e) nomina gli avvocati e procuratori con mandato speciale in tutte le cause e presso qualsiasi magistratura giudiziaria, amministrativa, speciale e arbitrale nelle quali sia, comunque, interessata la Società:

- f) rilascia procure speciali a dipendenti o a terzi, anche per rendere interrogatori, dichiarazioni di terzo e giuramenti suppletori e decisori;
- g) promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantisce l'equilibrio dei poteri con particolare riferimento agli organi delegati, si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni.
- 2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le facoltà e i poteri a questo attribuiti sono esercitati dal Vice Presidente, ovvero, in caso di nomina di due Vice Presidenti, dal Vice Presidente che il Consiglio di Amministrazione indica nella prima riunione successiva all'Assemblea che ha nominato i due Vice Presidenti; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, le facoltà ed i poteri del Presidente sono esercitati dall'altro Vice Presidente.
- 3. Di fronte a terzi la firma del Vice Presidente ovvero, in caso di nomina di due Vice Presidenti, di quello indicato dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al precedente comma 2 ovvero, nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dell'altro Vice Presidente, fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente ovvero del Vice Presidente indicato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IX II Direttore Generale

Articolo 24

- 1. Il Direttore Generale, oltre alle attribuzioni deferitegli dal presente statuto, ai poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione e ad ogni altra attribuzione di sua competenza:
 - a) ha la firma per tutti gli affari di ordinaria amministrazione, sovraintende alla struttura organizzativa della Società e ne è responsabile;
 - b) compie le operazioni e tutti gli atti di ordinaria amministrazione non riservati specificatamente al Consiglio di Amministrazione e da questo non delegati al Comitato Esecutivo e all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati;
 - c) avanza motivate proposte ai competenti organi amministrativi in tema di credito, di coordinamento operativo del Gruppo bancario, di personale e di spese generali; presenta agli stessi organi amministrativi motivate relazioni su quant'altro di competenza deliberativa degli stessi;
 - d) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato o degli Amministratori Delegati, nonché al coordinamento operativo delle attività delle società controllate facenti parte del Gruppo, nel rispetto degli indirizzi generali e secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. i);
 - e) consente alle cancellazioni di iscrizioni, di trascrizioni, di privilegi e ad ogni altra formalità ipotecaria, alle surrogazioni a favore di terzi ed alla restituzione di pegni, quando il credito garantito risulti interamente estinto ovvero inesistente;
 - f) è a capo del personale ed esercita, nei riguardi di questo, le funzioni assegnategli dalle norme regolanti i relativi rapporti di lavoro.

P

Articolo 25

- 1. Il Direttore Generale si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o delegatigli, dei Vice Direttori Generali, dei Dirigenti Centrali e degli altri Dirigenti.
- 2. Allo scopo di agevolare lo svolgimento delle operazioni tanto presso la Direzione Generale quanto presso le Filiali, il Direttore Generale, sempre per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o delegatigli, può delegare la firma, congiunta o disgiunta, ai dipendenti indicati all'art. 34, comma secondo, e può rilasciare procura speciale anche a terzi per la conclusione di singoli affari o per la firma di determinati atti e contratti.
- 3. In caso di assenza o di impedimento il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale Vicario. Di fronte ai terzi la firma del Vice Direttore Generale Vicario fa piena prova dell'assenza o impedimento del Direttore Generale.

TITOLO X II Collegio Sindacale

Articolo 26

- 1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.
- I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; possono essere riconfermati.
- 3. La nomina dei membri del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, composte da due sezioni, una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti, i cui candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed in numero non superiore a quello dei membri da eleggere. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, nella sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo, candidati di genere diverso nelle prime due posizioni della lista, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora la sezione dei Sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.
 - (3.1) Fermo restando il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e rese pubbliche secondo la disciplina vigente.
 - (3.2) Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista tenuto presente quanto indicato al sesto comma del presente articolo e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
 - (3.3) Fermo restando il caso di applicazione di una diversa soglia di legge, avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la diversa percentuale applicabile ai sensi delle vigenti disposizioni.

(3.4) Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno depositarsi presso la sede della società: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, unitamente alla certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono presentate; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi di cui al successivo comma 6 nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare; e (iii) i curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altri società. Inoltre, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, la lista dovrà essere corredata anche da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non potranno essere votate.

La certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse.

Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine per il deposito della lista, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da soci che, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al successivo termine previsto dalla normativa vigente. In tal caso la soglia per la presentazione delle liste previste dal precedente comma (3.3) sono ridotte alla metà.

- (3.5) Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come di seguito precisato:
 - a) risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
 - b) risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato - ovvero il secondo candidato qualora il primo sia dello stesso genere del primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti - della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
 - c) in caso di parità di voti tra le prime due o più liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le liste con parità di voti. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;

P

- d) nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa accettare la carica, subentrerà il primo dei non eletti della lista cui appartiene il candidato che non ha accettato;
- e) la presidenza spetta al membro effettivo tratto dalla lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di morte, rinuncia o decadenza del Presidente del Collegio Sindacale assumerà tale carica, fino alla integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 cod. civ., il Sindaco supplente eletto nella lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.

Qualora in base ai predetti criteri di subentro del Sindaco supplente non venga rispettato l'equilibrio dei generi, subentrerà il Sindaco supplente appartenente al genere meno rappresentato indipendentemente dalla appartenenza dello stesso alla lista del Sindaco sostituito.

Per la nomina di Sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra descritto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, salvo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e del principio di equilibrio di genere previsto dalla normativa vigente.

La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. è effettuata dall'Assemblea a maggioranza relativa. È fatto in ogni caso salvo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e del principio di equilibrio di genere previsto dalla normativa vigente.

- 4. I Componenti del Collegio Sindacale possono essere revocati dall'Assemblea solo nei casi e secondo le modalità previste dalla legge e pertanto solo per giusta causa e con deliberazione approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
- 5. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione scritta al Presidente, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo. Tale potere di convocazione può altresì essere esercitato anche individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale ad eccezione del potere di convocazione dell'Assemblea che può essere esercitato da almeno due membri del Collegio Sindacale.
- 6. Non possono essere eletti Sindaci o, se eletti, decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e che non posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni. Restano fermi i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa vigente. I Sindaci non possono ricoprire cariche in altre banche diverse da quelle facenti parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena e da quelle nelle quali si configura una situazione di controllo congiunto.

I Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

Almeno uno dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti, nominati secondo le modalità stabilite al comma 3 del presente articolo, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Possono essere nominati nel numero massimo di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente anche coloro che non posseggano i requisiti di cui sopra, purché abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, creditizie, assicurative e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società, ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società, intendendosi per materie e settori strettamente attinenti quelli comunque funzionali alle attività elencate al precedente articolo 3.
- 7. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 6, terzo periodo, del presente articolo, almeno il primo candidato di ogni sezione di ciascuna lista dovrà possedere i requisiti previsti dal citato comma 6, terzo periodo.
- 8. Ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e poteri e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.
- 9. È ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o videoconferenza secondo quanto previsto dallo Statuto per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

TITOLO XI Compensi e rimborsi per gli Amministratori e Sindaci

Articolo 27

- 1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale competono i compensi annui e le medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nella misura che sarà determinata dall'Assemblea dei soci, oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea potrà determinare altresì l'importo delle medaglie di presenza a favore dei membri del Collegio Sindacale chiamati a partecipare alle riunioni dei comitati previsti dall'articolo 17, comma secondo, lett. q).
- 2. In una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza.
- 3. È stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e su proposta del Comitato Remunerazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto, compresi tra questi quegli amministratori che fanno parte dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 17 comma 4, fatta peraltro salva la facoltà dell'Assemblea di stabilire il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

P

TITOLO XII Rappresentante comune degli azionisti di risparmio

Articolo 28

- 1. Qualora la Società emetta azioni di risparmio sarà nominato il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, il quale avrà le seguenti caratteristiche.
- 2. Il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio dura in carica tre anni. Egli è soggetto agli obblighi ed esercita le funzioni previste dalla legge.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione a mezzo di comunicazioni scritte e/o di apposite riunioni con gli amministratori da tenersi presso gli uffici della Società, dovrà informare adeguatamente il Rappresentante comune sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.

TITOLO XIII Le Strutture periferiche

Articolo 29

 Le strutture periferiche sono costituite da sedi secondarie e unità locali, sotto la vigilanza della Direzione Generale e in conformità alle disposizioni da questa emanate, in ottemperanza al modello organizzativo.

TITOLO XIV Controllo contabile e redazione dei documenti contabili societari

Articolo 30

1. La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione iscritta nell'apposito albo, incaricata ai sensi di legge.

Articolo 31

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari scegliendolo tra i dirigenti della Società con comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di Amministrazione spetta il potere di revocare tale dirigente preposto.

TITOLO XV Bilancio e utili

Articolo 32

1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 33

- Gli utili netti risultanti dal bilancio sono così attribuiti:
 - a) 10% alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale;
 - b) alla costituzione ed all'incremento di una riserva statutaria in misura non inferiore al 15% e nella misura di almeno il 25% dal momento in cui la riserva legale abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale.
- 2. Gli utili netti residui sono a disposizione dell'Assemblea per la distribuzione a favore degli azionisti. Il dividendo è assegnato a tutte le azioni, in modo che alle azioni privilegiate spetti un dividendo complessivo maggiorato fino al venti per cento rispetto a quello delle azioni ordinarie, e/o per la costituzione e l'incremento di altre riserve.
- 3. La Società può distribuire acconti sui dividendi, nel rispetto delle norme di legge.

TITOLO XVI Facoltà di firma

Articolo 34

- 1. Hanno disgiuntamente la firma per la Società:
 - a) il Presidente;
 - b) il Vice Presidente o ciascuno dei Vice Presidenti;
 - c) l'Amministratore Delegato o ciascuno degli Amministratori Delegati;
 - d) il Direttore Generale.
- 2. I Vice Direttori Generali, i Dirigenti Centrali, gli altri Dirigenti, nonché i Quadri Direttivi e, in relazione all'incarico ricoperto oppure in caso di eccezionale e temporanea necessità, altro personale impiegatizio della Banca, hanno la firma nei limiti dei poteri loro attribuiti.

TITOLO XVII Liquidazione

Articolo 35

 Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

